



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO**

Raccolta degli usi provinciali

2005 - 2010

Raccolta degli usi provinciali 2005 - 2010

*Approvata con deliberazione della Giunta
Camerale n. 114 del 19 settembre 2005*

Le norme raccolte nel presente volume sono quelle che, nel silenzio delle parti, sono osservate nella provincia di Sondrio.

I contraenti, con patto espresso, possono di volta in volta stipulare condizioni di contratto diverse, sia per iscritto che verbalmente.

Raccolta Usi (Titoli I – VII) Pagg. 9 – 46

Appendici Pagg. 47 – 280

Indici Pagg. 281 - 293

TITOLO I

**USI RICORRENTI
NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE**

QUALIFICHE

(non esiste materia di trattazione)

DENOMINAZIONI

(non esiste materia di trattazione)

CLAUSOLE PRINCIPALI

(non esiste materia di trattazione)

MEDIAZIONI IN GENERE

ART. 1

Al mediatore iscritto all'apposito ruolo tenuto dalla CCIAA spetta la provvigione soltanto quando la contrattazione sia definitivamente conclusa e la provvigione deve essere pagata subito dopo la conclusione del contratto.

ART. 2

Per i contratti per i quali la legge richiede un atto scritto, o comunque sia prevista la stesura di un compromesso, la mediazione è dovuta solo dopo la sottoscrizione dell'atto, o del compromesso, da parte di tutti i contraenti.

TITOLO I

L'opera di mediazione prestata dal mediatore sarà retribuita, salvo patto contrario, secondo le tariffe di riferimento.

ART. 3

Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori è dovuta dalle parti una sola provvigione.

Vedere, inoltre, l'Appendice 1 della presente raccolta, "Tariffe consuetudinarie delle mediazioni in Provincia di Sondrio"

PROVVIGIONI E SCONTI

(non esiste materia di trattazione)

TERMINI

(non esiste materia di trattazione)

CONTRATTI IN FIERA E IN BORSA MERCI

(non esiste materia di trattazione)

TITOLO II

**COMUNIONI TACITE FAMILIARI NELL'ESERCIZIO
DELL'AGRICOLTURA**

(non sono stati accertati usi)

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE D'IMMOBILI URBANI

Capitolo 1°

COMPRAVENDITA

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 2°

LOCAZIONE

ART. 4

Fatto salvo quanto previsto dal legislatore, al termine della locazione di appartamenti ad uso di abitazione, il conduttore è tenuto a rinnovare la tinteggiatura dei muri qualora i locali disdetti gli siano stati consegnati tinteggiati a nuovo a spese del locatore.

ART. 5

Salvo diverso accordo delle parti, le spese relative al compenso dell'amministratore del condominio sono ripartite in parti uguali tra proprietario e conduttore.

Vedere, inoltre, l'Appendice 2 della presente raccolta, "Tabella oneri accessori – Ripartizione fra locatore e conduttore"

TITOLO IV

**COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI
RUSTICI**

Capitolo 1°

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 2°

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Usi vigenti per l'alpeggio

ART. 6

I rapporti fra il caricatore d'alpe e i proprietari del bestiame vengono regolati caso per caso sulla base del quantitativo di latte prodotto dalle bovine nei cosiddetti giorni di pesa.

ART. 7

Per quanto riguarda eventuali abusi del pascolo di pecore e capre si fa riferimento a regolamenti di Comuni e/o di consorzi, ove esistenti.

In difetto gli animali che abbiano sconfinato sono trattiene in pegno per il risarcimento del danno.

Colui che trattiene in pegno l'animale ha l'obbligo di darne pronto avviso al proprietario del bestiame, al Comune o al caricatore d'alpe.

Capitolo 3°

CONDUZIONE A MEZZADRIA

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 4°

CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTECIPAZIONE

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 5°

CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORATIVA

ART. 8

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa agraria vigente, la conduzione di terreni a colonia migliorativa a termine corrisponde ad un contratto fra il concedente e coltivatore solo per impianti fruttiferi.

La colonia migliorativa si costituisce con contratto scritto o verbale.

Il coltivatore provvede, a sua cura e spese, alla posa a dimora e alla coltivazione secondo le migliori tecniche colturali per l'intero periodo di durata del rapporto.

Il concedente lascia al coltivatore la disponibilità del frutteto con ogni relativa produzione, per un periodo variabile e comunque non inferiore ad anni 12, a compensazione delle spese di impianto e di coltivazione del periodo improduttivo.

Alla scadenza contrattuale, a raccolto avvenuto, la conduzione si intende cessata ad ogni effetto, salvo l'esercizio del diritto di prelazione nei casi stabiliti dalla legge.

Capitolo 6°

CONDUZIONE IN ENFITEUSI

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 7°

ALTRE FORME DI CONDUZIONE

(non esiste materia di trattazione)

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Capitolo 1°

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Fatte salve le norme delle leggi speciali e dei regolamenti anche sanitari in vigore, applicabili a tutti gli articoli del presente capitolo, la compravendita di prodotti della zootecnia è regolata dai seguenti articoli.

PARAGRAFO I° - NORME GENERALI
Bovini da vita, da latte e da macello

ART. 9

Il contratto di vendita del bestiame è stipulato di solito verbalmente, dopo la visita dell'animale da parte del compratore.

Talvolta è stipulato senza visita: in tal caso si presume che il compratore abbia conoscenza della bestia oggetto del contratto e perciò è esclusa la garanzia dei vizi e dei difetti apparenti.

La garanzia dei vizi e dei difetti occulti è limitata a quelli indicati dalla legge e dalle consuetudini.

ART. 10

L'offerta del prezzo è di solito accompagnata da versamento di caparra la quale ha valore di conferma e acconto prezzo ai sensi dell'art. 1385 cc.

ART. 11

La stretta di mano, le frasi e gli avvertimenti e/o le argomentazioni che i mediatori pronunciano non costituiscono prova di conclusione del contratto.

ART. 12

La frase “vendo l'animale sano, giusto e da galantuomo” importa la garanzia solo per i difetti e vizi occulti contemplati dagli usi locali e dalla legge.

Le frasi: “alla corda”, “alla cavezza”, “a fuoco e fiamma”, “fuori della stalla non rispondo niente”, “vendo alla riga” e simili, escludono la garanzia anche dei difetti e dei vizi occulti.

ART. 13

Il compratore deve denunciare al venditore i vizi occulti entro due giorni dalla scoperta, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 19 e seguenti. Trascorso detto termine il compratore non è ammesso a far reclami per vizi occulti. Nel caso che il compratore abbia rivenduto a terzi è tenuto a comunicare al suo venditore la denuncia del suo compratore entro due giorni dal ricevimento. Se omette la denuncia entro detto termine non è ammesso ad agire in garanzia.

ART. 14

Le denunce possono essere fatte per il tramite del mediatore. Esse sono fatte normalmente per lettera raccomandata o per telegramma, ma possono essere anche verbali, purché fatte in presenza di almeno un testimone.

La tempestività della denuncia per lettera raccomandata o per telegramma è determinata dalla data di spedizione risultante dal timbro o da altra indicazione dell'ufficio postale di partenza.

PARAGRAFO II° - Bovini da latte e da allevamento

ART. 15

Le manze pregnavanti e le vacche sono bestiame da latte; i vitelli maschi e femmine, i torelli, le manzette e le manze non pregnavanti sono bestiame da allevamento. Il vitello è da latte fino a tre mesi.

ART. 16

Il bestiame bovino da allevamento e da latte è generalmente venduto per capo, anche se il venditore offre più capi. In caso di vendita a paia o a gruppi e di accertamento in uno o più animali di difetti e vizi redibitori, l'azione di nullità si intende limitata agli animali in contestazione cui verrà attribuito il prezzo medio dell'intera compravendita.

ART. 17

La garanzia legale per vizi o difetti occulti, quando non vi sia patto in contrario è limitata ai seguenti vizi e difetti: 1) dar di cozzo; 2) menar calci; 3) indocilità alla mungitura, escluse le primipare; 4) prollasso dell'utero e della vagina, ma solo quando la vagina o la cervice fuoriescono dalla rima vulvare; 5) epilessia; 6) capostorno; 7) tosse dipendente da lesione cronica bronchiale o polmonare; 8) ematuria cronica; 9) endometrite catarrale cronica (spurgo); 10) pericardite traumatica. La garanzia si estende alle malattie infettive specificatamente contemplate dalla legge e dai regolamenti sanitari.

ART. 18

Se il bovino è venduto anche per il tiro, la garanzia è estesa al vizio del restio.

ART. 19

La garanzia relativa al vizio di dar cozzo, di menar calci e non lasciarsi mungere e della endometrite catarrale cronica è limitata a otto giorni; quella degli altri vizi contemplati negli articoli precedenti a ventun giorni. Entro i detti termini decorrenti dalla consegna il compratore deve denunciare il vizio al venditore. Trascorsi tali termini non è più ammesso reclamo. Fatta la denuncia nei termini sopra indicati, l'azione di garanzia deve essere esperita nel termine di quaranta giorni dalla consegna.

ART. 20

La gravidanza è di solito accertata mediante palpazione ed all'uopo certificata. La relativa garanzia perciò è dovuta quando espressa e certificata.

ART. 21

L'assicurazione che la vacca è andata al toro, che è stata fecondata artificialmente, ovvero la presentazione della bolletta attestante la monta o la fecondazione artificiale, garantiscono solo che la vacca fu coperta o inseminata ma non garantiscono la gravidanza.

ART. 22

La garanzia dell'epoca del parto non si presume data neppure quando, durante le trattative, il venditore abbia semplicemente indicato l'epoca in cui la vacca fu coperta o inseminata, o il mese del parto, ma deve essere espressamente convenuta tra le parti.

ART. 23

La garanzia dell'epoca del parto importa la tolleranza di ventotto giorni.

ART. 24

Se fu garantita la gravidanza senza la certificazione di cui all'art.20 e la vacca risultava vuota, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento dei danni.

Se fu garantita l'epoca del parto e la vacca partorisce dopo trascorso il termine di tolleranza di cui all'art. 23, il compratore ha diritto solo al rimborso delle spese per i giorni di ritardo ed al risarcimento di eventuali danni.

ART. 25

La garanzia della quantità di latte è dovuta solo quando è stipulata espressamente. In mancanza di fissazione di termine, il difetto di quantità deve essere accettato e denunciato, a pena di decadenza, entro otto giorni dall'inizio della mungitura.

E' ammessa la tolleranza del venti per cento in meno sulla quantità del latte garantito.

ART. 26

Il funzionamento dei capezzoli normalmente è constatato al momento del contratto e la garanzia dei capezzoli deve essere solo quando sia pattuita espressamente. Se è pattuita, in mancanza di termini contrattuali, il vizio deve essere denunciato a pena di decadenza entro otto giorni dalla consegna se la vacca dà latte, oppure entro otto giorni dall'inizio della mungitura se la vacca è asciutta.

ART. 27

Gli accertamenti diagnostici, che possono portare ripercussioni o perturbamenti locali o generali all'organismo animale, vanno effettuati solo previo accordo dei contraenti.

PARAGRAFO III° - Bovini da monta

ART. 28

Non può considerarsi bovino da monta il toro che non abbia passato l'anno.

ART. 29

La garanzia di abilità al salto del toro da monta è limitata a dieci giorni.

ART. 30

La garanzia per i tori per i vizi e termini, è retta dalle stesse consuetudini che valgono per il bestiame da allevamento.

ART. 31

Per i torelli sotto l'anno la capacità al salto deve essere espressamente garantita, altrimenti si presume esclusa. Le parti determinano anche i termini entro i quali far valere la garanzia.

PARAGRAFO IV° - Equini

ART. 32

La vendita degli equini è fatta generalmente per capo ed è stipulata “di presenza dopo visita o prova”.

ART. 33

Quando l’equino è dato a prova, se non è pattuito il termine, deve intendersi dato per otto giorni.
Trascorso il termine senza che l’equino sia restituito, il contratto di compravendita è tacitamente perfezionato.

ART. 34

La garanzia legale per i vizi o difetti occulti, quando non vi sia patto in contrario, è limitata ai seguenti:

- a) Bolsaggine;
- b) Morva;
- c) Oftalmite periodica o luna;
- d) Capo storno;
- e) Restio;
- f) Ticchio senza usura di denti;
- g) Corneggio;
- h) Zoppicature croniche intermittenti senza fatti obbiettivi;
- i) Vizi d’animo (mordere, menar calci);
- l) Epilessia;
- m) Coliche ricorrenti.

ART. 35

La garanzia è limitata a otto giorni dalla consegna per il restio, ticchio, corneggi, vizi d’animo; per i rimanenti vizi o difetti indicati nell’articolo precedente la garanzia è di giorni ventuno.

Entro detti termini deve procedersi alla denuncia dei vizi o difetti.

PARAGRAFO V° - Suini

ART. 36

La garanzia per i vizi occulti, salvo in contrario, è di otto giorni. Si intende limitata ai suini da allevamento e contempla esclusivamente postumi di pregresse malattie infettive, e le malattie infettive stesse manifestatesi in tale periodo. Valgono anche per i suini le norme generali di cui al paragrafo I fino all'art.14.

ART. 37

Nelle contrattazioni di suini vivi da macello il peso viene fatto trascorse 12 ore dall'ultimo pasto.

PARAGRAFO VI° - Ovini e caprini

ART. 38

Per gli ovini e caprini non si usa dare garanzia; si vendono come si suol dire "a fuoco e fiamma".

Animali da cortile (non sono stati accertati usi)

Prodotti grezzi (non sono stati accertati usi)
Latte, uova, lana, pelli fresche, penne, letame ecc.

Capitolo 2°

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

Fumento	(non sono stati accertati usi)
Granoturco	(non sono stati accertati usi)
Riso	(non sono stati accertati usi)
Cereali minori	(non sono stati accertati usi)
Patate	(non sono stati accertati usi)
Ortaggi	(non sono stati accertati usi)

Uve

ART. 39

Le uve vengono vendute per contratto anche verbale. Le spese di raccolta, salvo diversi accordi tra le parti, sono a carico del venditore. Il prezzo minimo riferito alle diverse qualità di uve e zone di provenienza, le modalità e i tempi di pagamento, i periodi di raccolta, vengono fissati previa riunione appositamente convocata presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura tra le organizzazioni sindacali agricole e rappresentanti dei produttori agricoli da una parte ed i rappresentanti delle ditte enologiche trasformatrici dall'altra.

La Camera svolge funzioni di mediazione.

Di norma il prezzo minimo pagato al produttore delle uve della provincia di Sondrio è considerato per prodotto reso franco cantina di acquisto ed è determinato per grado "babo" IVA esclusa.

Olive	(non sono stati accertati usi)
Agrumi	(non sono stati accertati usi)
Frutta fresca	(non sono stati accertati usi)
Frutta secca	(non sono stati accertati usi)
Erbe, sementi e foraggi	(non sono stati accertati usi)
Fiori e piante ornamentali	(non sono stati accertati usi)
Piante da vivaio e da trapianto	(non sono stati accertati usi)
Piante officinali e coloniali	(non sono stati accertati usi)
Droghe e spezie	(non sono stati accertati usi)

Capitolo 3°

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

ART. 40

La vendita di legname nei boschi di proprietà di enti pubblici e di privati, limitatamente, per questi ultimi, ad utilizzi superiori a 50 metri cubi, è effettuata "in piedi".

Per l'utilizzazione inferiore a 50 mc di boschi di privati, il taglio è effettuato direttamente dai privati o appaltato ad imprese boschive. In tal caso il legname può anche essere venduto su strada rotabile.

Legna da ardere

ART. 41

La legna da ardere per uso domestico si divide in forte, mezzo forte e dolce.

Appartengono alla prima specie la quercia, il faggio, il carpino, la robinia.

E' considerata mezzo forte quella di betulla, di olmo, di gelso, di frassino, di acero, di castagno, di salicone e di ciliegio.

Sono invece legna dolce il pino, l'abete, il larice, il pioppo, il tiglio e l'ontano.

La legna è verde o stagionata; si reputa stagionata quella tagliata e rimasta accatastata per almeno 4 mesi se di qualità forte, anche solo 2 mesi se di qualità dolce.

Di norma il pagamento della legna venduta a privati è effettuato in contanti all'atto della consegna ed il prezzo è comprensivo di tutte le spese di consegna al domicilio, escluso il costo della pesatura.

Carbone vegetale (non sono stati accertati usi)

Legname grezzo

ART. 42

I legnami grezzi da lavoro (abete bianco e rosso, larice, cembro o cirmolo, pino silvestre) rotondi si classificano con le seguenti denominazioni:

- Cortame: da m. 2 a 3,50 - diam. in punta da cm. 20 in su (per il cembro o cirmolo da m. 1 a 3 - diam. in punta da cm. 16 in su);
- Tondoni: da m. 4 a 7,50 - diam. in punta da cm. 22 in su;
- Legni: da m. 8 in su - diam. in punta da cm. 22 in su.

Tutte le altre misure si comprendono nella legna da ardere, biomassa o pellets.

Nella misurazione non si tiene conto del salvalegno che, a seconda delle difficoltà e modalità di esbosco, viene considerato da 10 a 15 cm., per parte.

Il diametro si misura a metà tronco, col calibro, considerando il centimetro pieno netto da corteccia; la lunghezza, invece, con la bindella o staggia, trascurando le frazioni inferiori a 50 centimetri, fatta eccezione per il cembro che si misura di 20 in 20 centimetri.

Il tondame deve essere sano e commercializzabile.

Sui legni difettosi vengono accordati sconti, a seconda del difetto, della misura od intensità, come alla seguente:

TABELLA PER LA PERDITA DI VOLUME DA ATTRIBUIRE IN SEDE DI MISURAZIONE AI TOPPI DA SEGA DIFETTOSI, IN PERCENTUALE DEL LORO VOLUME

Perdita del 10% del volume del toppe:

a) guasto (carie o decomposizione in genere) inferiore ad $1/4$ del diametro della base e non manifestantesi sulla base opposta.

Perdita del 20% del volume del toppe:

- a) cono di guasto tra $1/4$ ed $1/2$ del diametro della base;
- b) pezzi curvi con saetta tra $1/4$ ed $1/2$ del diametro medio del toppe;
- c) cipollatura con spessore della zona centrale staccata tra $1/4$ ed $1/2$ del diametro;
- d) spaccature longitudinali su una sola linea, profonde meno di 35 cm;
- e) cavità o buchi profondi non meno di $1/5$ del diametro;
- f) torsione delle fibre maggiore di $1/3$ del diametro;
- g) nodi morti con corteccia inclusa nel legno quando disposti prevalentemente nel senso della circonferenza e non quasi tutti sulla stessa linea longitudinale;
- h) fori di insetti od uccelli profondi più di cm 2.

Perdita del 40% del volume del toppe:

- a) cono di guasto superiore alla metà del diametro o superiore ad $1/4$ ma su ambedue le basi;
- b) pezzi curvi con saetta superiore ad $1/2$ del diametro o per due o più curve. Se più curve sono disposte in senso inverso il toppe è da considerarsi legna da cartiera o da ardere;
- c) cipollatura con spessore della zona centrale staccata superiore alla metà del diametro;
- d) fenditure dirette dal midollo alla superficie e formanti una V sullo stesso quadrante. Se le fenditure sono a croce il toppe è da considerarsi legna da cartiera o da ardere;
- e) due difetti di una certa importanza dei generi precedenti sullo stesso pezzo.

Quando due o più difetti si manifestano sullo stesso tronco gli sconti si sommano.

Sughero

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 4°

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 5°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Minerali metalliferi (rame, ferro, alluminio, ecc.)

(non sono stati accertati usi)

Minerali non metalliferi (zolfo, carbon fossile, alabastro, salmarino e salgemma, ecc.)

ART. 43

Materiali lapidei

Unità base di contrattazione

Il materiale è di norma venduto a misura, “a corpo” o “a peso”.

Modo di misurazione

La misura delle pietre grezze viene fatta con un abbuono a favore dell'acquirente di circa 5 cm. di ogni singola misura lineare, variabile in più e in meno in rapporto alla regolarità delle squadrature.

La misurazione dei lavorati viene fatta in base al minimo parallelepipedo rettangolo circoscritto per i blocchi e al minimo rettangolo circoscritto per le lastre.

Il materiale con forme e misure predefinite per pavimenti e rivestimenti o altro uso è misurato a piè d'opera; se grezzo può essere venduto a peso.

Usi particolari per il serpentino

I blocchi e le lastre sono classificati in tre qualità:

1^a scelta: perfettamente sani;

2^a scelta: difetto sulla vena del materiale;

3^a scelta: difetto sulla vena e sulla trasversale.

I prodotti lavorati, intendendosi quelli pronti all'impiego finale, sono di 1^a scelta.

Usi particolari per le piode della Valmalenco

(serpentino scisto, impropriamente detto "ardesia")

La posa in opera dei tetti è effettuata con piode di dimensioni decrescenti dalla gronda verso il colmo con tecnica a corso, semicorso o mosaico.

La normale sovrapposizione delle piode di media dimensione, in un tetto di media pendenza, è usualmente pari ad un terzo della superficie delle medesime.

Elenco dei principali materiali lapidei di produzione locale:

- serpentino scisto della Valmalenco
(impropriamente detto "ardesia")
- serpentino massiccio della Valmalenco
- dorato della Valmalenco
- serizzo scuro Valmasino e Dubino
- ghiandone Valmasino
- verde Spluga della Valchiavenna
- San Fedelino di Novate Mezzola
- pietra ollare.

Capitolo 6°**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI**

Riso brillato	(non sono stati accertati usi)
Farina, semola e sottoprodotti della macinazione	(non sono stati accertati usi)
Paste	(non sono stati accertati usi)
Prodotti della panetteria	(non sono stati accertati usi)
Zucchero e prodotti dolciari	(non sono stati accertati usi)
Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie	(non sono stati accertati usi)
Pesci preparati	(non sono stati accertati usi)
Prodotti surgelati	(non sono stati accertati usi)
Conserve alimentari	(non sono stati accertati usi)

Latte e derivati**Formaggio****ART. 44**

I formaggi prodotti in provincia di Sondrio possono essere di latte di vacca, di latte di capra e/o misti. In funzione del contenuto in materia grassa del latte possono essere definiti: a latte intero, semigrasso o magro. In base al periodo di stagionatura si distinguono in freschi e stagionati e in base al

contenuto in umidità possono essere definiti freschi o molli, duri o semiduri.

ART. 45

Fatti salvi gli Statuti e i Regolamenti interni, le latterie turnarie e sociali lavorano il latte dei propri soci in conto lavorazione; ogni socio porta il proprio latte e ritira i prodotti del caseificio in base al conferito, oltre a pagare le spese della propria lavorazione; i prodotti da ritirare e i costi da sostenere sono ripartiti con cadenza periodica in funzione del latte conferito, dell'andamento della gestione e delle rese produttive ottenute.

ART. 46

I contratti si fanno ordinariamente a voce. Di norma la merce viene esaminata dal compratore prima o all'atto della consegna, di modo che non sono ammessi proteste o rifiuti per la qualità del prodotto ritirato che si intende visto e piaciuto. La consegna avviene a tutti gli effetti nel magazzino del venditore.

Olio d'oliva (non sono stati accertati usi)

Oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali
(non sono stati accertati usi)

Oli e grassi animali per usi alimentari e industriali
(non sono stati accertati usi)

Pelli grezze e residui di macellazione

(non sono stati accertati usi)

Vini e vermouth

Vini

ART. 47

Fatte salve le norme di riferimento previste dall'art. 13 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992 le contrattazioni per la vendita del vino vengono di regola fatte previo assaggio e analisi organolettica e chimica a cura del venditore.

Il vino viene venduto in cantina e, salvo diverso accordo tra le parti, il costo del trasporto è posto a carico del compratore ed effettuato a suo rischio e pericolo.

Il prezzo è fissato per ettolitro e il pagamento viene effettuato secondo le modalità convenute.

Alcool e liquori

(non sono stati accertati usi)

Birra

(non sono stati accertati usi)

Acque minerali, gassose e ghiaccio

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 7°

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 8°

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 9°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 10°

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E
ARREDAMENTO**

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 11°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

Legno comune

ART. 48

La lunghezza normale del legname è di mt. 4. La stagionatura normale del legname segato corrisponde al peso di:

- q.li 5,00 al mc. per l'abete rosso
- q.li 5,50 al mc. per l'abete bianco
- q.li 6,00 al mc. per il pino
- q.li 7,00 al mc. per il larice.

Il legname segato prende le seguenti denominazioni:

- tavolame: spessore da mm. 20 a 60, lunghezza da mt. 2 in su, larghezza minima cm. 16 – ammessa rastrematura di cm. 1 al ml.;
- cortame: fino a mt. 2, larghezza da cm. 16 in su;
- sottomisure: spessore mm. 20/25/30 – lunghezza da mt. 2 in avanti – larghezza da cm. 8 a 15;
- morali: da mt. 3 a 6 – sez. cm. 6x8, 8x8, 8x10, 8x12, 10x10, 10x12, 10x14 e similari;
- mezzi morali: da mt. 3 a 6 – sez. cm. 3x6, 4x8 e similari;
- travi da mt. 3 in su – cm. 12x16 e sez. superiori;
- smezzo: da mt. 4 in su – cm. 8x16, 8x18, 8x20, 10x20 e similari;
- listelli: da mt. 2 in su – mm. 25x40, 25x50, 30x50 e similari;
- uso Trieste: asciati o segati misura al calcio – sez. cm 9x9, 9x11, 11x11, 11x13, 13x13, 13x16 e 16x16;
- bordonali: cm 16x21, 21x21, 21x24 e similari.

Negli spessori della merce segata è tollerata una differenza sino a 2 mm. in meno per gli spessori di mm. 40 e superiori, 1 mm. per gli spessori inferiori.

Il tavolame di latifoglio collocato in piedi con la parte più larga a terra nei magazzini, viene invece misurato a 2/5 della lunghezza (ad esempio: quello da mt. 4 di lunghezza viene misurato a mt. 1,60 dal suolo).

Il tavolame accatastato orizzontalmente viene misurato a metà lunghezza.

La misurazione viene fatta con la cordella metrica o in automatico.

Il carico, nel silenzio, viene considerato in 25 mc. per il vagone e in 50 mc. per l'autotreno con la tolleranza in più o in meno del 10%.

Compensati	(non sono stati accertati usi)
Mobili e infissi	(non sono stati accertati usi)
Carri da strada	(non sono stati accertati usi)
Lavori in sughero	(non sono stati accertati usi)

Capitolo 12°

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA,
POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE**

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 13°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 14°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 15°

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE
DEI MINERALI NON METALLIFERI**

Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche

(non sono stati accertati usi)

Marmo, pietre ed alabastro lavorato

(non sono stati accertati usi)

Calce, cementi e gesso

(non sono stati accertati usi)

ART. 49**Materiali da costruzione**

Le misurazioni per manufatti di falegnameria da mettersi in opera sono per consuetudine attuate nel seguente modo:

- Serramenti a esecuzione normale o speciale con apertura delle ante a ventola oppure con apertura a wasistas tipo "roto"

minimi di misurazione valevoli per tutte le tipologie di serramenti indicati:

finestre 1 battente	=	mq. 1.50
(indipendentemente dalla ferramenta montata)		
finestre 2 battenti	=	mq. 1.80
(indipendentemente dalla ferramenta montata)		
finestre balconi 1 battente	=	mq. 2.00
(indipendentemente dalla ferramenta montata)		
finestre balconi 2 battenti	=	mq. 2.40
(indipendentemente dalla ferramenta montata)		

- I minimi di misurazioni valgono sia per la versione normale che per quella con bussola monoblocco e la misurazione viene effettuata:

per la versione normale

da mazzetta a mazzetta (ovvero luce netta)

per la versione monoblocco

in larghezza computando l'interno del telaio portante

in altezza computando la distanza tra davanzale e interno telaio alto

- Per gli infissi posti in opera in vani per chiusura o divisorio tipo impennata, la misurazione è data dagli stessi vani murari.

- Per infissi in esecuzione a sesto abbassato, o tondo, la misurazione è effettuata al vertice massimo.

I suddetti criteri di misurazione si applicano sia alle opere in legno che a quelle di verniciatura, qualora detta verniciatura venga effettuata da parte della ditta costruttrice del serramento. I minimi suddetti sono altresì da applicare quando vengono messi profili in metallo: in tal caso la misurazione sarà al ml. per tutto il perimetro del vetro.

Porcellane, maioliche e terraglia

(non sono stati accertati usi)

Lavori di vetro e cristallo

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 16°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 17°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 18°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE

(non sono stati accertati usi)

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

Capitolo 1°

USI BANCARI

ART. 50

1 - Operazioni di credito documentario (artt. 1527 e 1530 c.c.)

Le banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, fatti salvi gli artt. 1527 -1530, alle "Norme e usi uniformi relativi ai crediti documentari" accertati dalla Camera di Commercio Internazionale, vigenti all'epoca delle singole operazioni, il cui testo è riportato negli allegati della presente Raccolta.

2 - Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 c.c.)

Se, nella vendita contro documenti, il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del codice civile.

Se il pagamento avviene a mezzo di banca, i documenti devono essere presentati alla banca incaricata durante l'orario di apertura degli sportelli.

3 - Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalla banca all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art. 1530 c.c.)

Quando il rifiuto da parte di una banca al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

4 - Obblighi delle banche nel deposito di titoli a custodia e amministrazione (art. 1838, comma 2, c.c.)

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 1838 comma 2 c.c., i titoli non trattati nei Mercati regolamentati italiani si intendono assunti a semplice custodia dalla banca, escluso pertanto ogni obbligo da parte della banca stessa di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per il richiamo dei decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi o i rimborsi dei titoli estratti.

La banca esegue, tuttavia, le istruzioni che il cliente, di propria iniziativa, le abbia tempestivamente impartito.

Con riferimento ai titoli trattati nei Mercati esteri organizzati e riconosciuti, le banche si fanno carico di informare i depositanti non appena la depositaria estera rende nota alla banca le informazioni relative ai titoli.

5 - Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845, comma 3, c.c.) e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente (art. 1855 c.c.)

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato (art. 1845, 3° comma, del codice civile) e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente (art. 1855 del codice civile) le banche sono solite - ove la legge lo consenta e se non diversamente pattuito - esercitare il diritto di recesso con effetto immediato,

concedendo un termine anche di un solo giorno per il pagamento.

6 - Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere

Nelle operazioni attive e passive a breve termine in euro, il calcolo degli interessi, da parte delle banche, è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

7 - Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria le banche fanno figurare ai soli fini contabili due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

8 - Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario

Fatto salvo quanto previsto dal codice civile in materia di contratti bancari, le espressioni "fondi a disposizione" o "somme a disposizione" stanno a indicare somme a disposizione di terzi e giacenti presso le banche in attesa di ritiro da parte dei beneficiari.

Dette somme sono infruttifere.

9 - Accredito in conto "salvo buon fine"

Nell'ambito dei pagamenti che avvengono tramite procedure interbancarie, relativamente ad assegni bancari e circolari in euro e alle disposizioni RID (Rapporti interbancari Diretti) e RIBA (Ricevute Bancarie elettroniche) le banche usano predeterminare, per ciascuna di dette tipologie di operazioni, il termine trascorso il quale i relativi importi sono da ritenersi definitivamente disponibili: ciò sempre che entro tale termine

non sia stato effettuato l'addebito in conto per mancato incasso o si siano verificate cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - e fermi restando i diritti della banca trattaria o emittente o domiciliataria per il recupero degli importi indebitamente pagati.

In caso, invece, di negoziazione di titoli o documenti diversi da quelli suddetti (vaglia e altri titoli similari) e di effetti, ricevute e documenti similari, l'importo viene accreditato con riserva e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. E', tuttavia, in facoltà della banca rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Le regole suaccennate sono seguite anche nel caso di effetti accreditati al "salvo buon fine".

In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti e azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 del codice civile.

10 - Esecuzione di incarichi ricevuti dalle banche

Gli incarichi che le banche operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

11 - Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 c.c.)

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, le banche, anche ai fini dell'art. 1850 del codice civile, hanno facoltà di concedere, per il reintegro della garanzia, un termine di almeno cinque giorni; se il debitore o il datore del pegno non ottemperino la banca può procedere alla vendita.

Capitolo 2°

USI DELLE ASSICURAZIONI

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 3°

USI DELLE BORSE VALORI

(non sono stati accertati usi)

TITOLO VII

ALTRI USI

Capitolo 1°

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

(per es.: lavanderia, tintoria, stampa e finissaggio di tessuti, tinteggiatura di stanze, verniciatura di infissi, ecc.)

ART. 51

Usi nel settore alberghiero

1. Le prenotazioni si considerano annullate nel caso in cui il cliente non si sia presentato all'albergo nel giorno stabilito e non abbia dato alcuna notizia entro le ore 24 dall'inizio della prenotazione.

L'albergatore ha diritto, in questa ipotesi, di trattenere la somma versata a titolo di caparra.

2. In caso di ritardo nell'arrivo sulla data stabilita nella prenotazione, l'albergatore può trattenere sulla somma anticipata un importo corrispondente al prezzo della camera per ogni giorno che è stata tenuta a disposizione del cliente.

3. Il cliente può anticipare la sua partenza dall'albergo, ma è tenuto al pagamento della camera per la durata del periodo di prenotazione. La camera deve essere lasciata libera entro le ore 12 del giorno della partenza.

4. Salvo diverso accordo preventivo, il prezzo di pensione è applicabile solo per soggiorni superiori a giorni 3. Questo vale anche per la mezza pensione.

5. Non si concedono riduzioni di prezzo di pensione per pranzi eventualmente non consumati; il pranzo di mezzogiorno può essere sostituito a richiesta del cliente da un cestino da viaggio.

Vedere, inoltre, l'Appendice 3 della presente raccolta, "Regole e comportamenti da osservare durante il soggiorno negli alberghi"

Usi nel settore tintolavanderie

Non sono stati accertati usi.

Vedere, inoltre, l'Appendice 4 della presente raccolta, "Condizioni generali di prestazione del servizio di tintolavanderia"

Capitolo 2°

USI MARITTIMI

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 3°

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 4°

USI NEI TRASPORTI AEREI

(non sono stati accertati usi)

Capitolo 5°

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

(non sono stati accertati usi)

APPENDICI

Appendice 1 TARIFE CONSUETUDINARIE DELLE MEDIAZIONI IN PROVINCIA DI SONDRIO	Pag. 51
Appendice 2 TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE .	Pag. 53
Appendice 3 REGOLE E COMPORTAMENTI DA OSSERVARE DURANTE IL SOGGIORNO NEGLI ALBERGHI	Pag. 59
Appendice 4 CONDIZIONI GENERALI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI TINTOLAVANDERIA	Pag. 63
Appendice 5 NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI (NUU 500)	Pag. 69
Appendice 6 NUUe - SUPPLEMENTO ALLE NUU 500 PER LA PRESENTAZIONE ELETTRONICA	Pag. 121
Appendice 7 NORME UNIFORMI DELLA CCI (CAMERA COMMERCIO INTERNAZIONALE) RELATIVE AGLI INCASSI (NUI 522)	Pag. 131
Appendice 8 INCOTERMS 2000 - REGOLE UFFICIALI CCI (CAMERA COMMERCIO INTERNAZIONALE) PER L'INTERPRETAZIONE DEI TERMINI COMMERCIALI	Pag. 153

Appendice 9
TAVOLE DI RAGGUAGLIO DEI PESI E DELLE
MISURE GIA' IN USO NELLA PROVINCIA DI
SONDRIO..... Pag. 273

Appendice 1

**TARIFFE CONSUETUDINARIE DELLE MEDIAZIONI IN
PROVINCIA DI SONDRIO**

La presente rilevazione è al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto e degli eventuali rimborsi delle spese spettanti al mediatore a norma di legge.

	DAL VENDITORE	DAL COMPRATORE
VASI VINARI	Non rilevati	Non rilevati
UVE E VINI	Non rilevati	Non rilevati
FRUTTA	2%	2,5%
MANGIMI (foraggio)	Non rilevati	Non rilevati
BESTIAME	Non rilevati	Non rilevati

IMMOBILI	DAL VENDITORE	DAL COMPRATORE
A) Compravendita di immobili in genere (le stesse provvigioni sono dovute nelle permutate in genere di immobili e sono commisurate sul prezzo dell'immobile di maggior valore)		
<i>Immobili rustici:</i>		
- fino a 20mila euro	5%	5%
- per la parte eccedente i 20mila euro	4%	4%
<i>Immobili urbani</i>	3%	3%
<i>Appartamenti, ville e locali di villeggiatura:</i>		
- fino a 40mila euro	4%	4%
- per la parte eccedente i 40mila euro	3%	3%

IMMOBILI	DAL LOCATORE	DAL LOCATARIO
B) Affittanze di appartamenti e camere ammobiliati e non:		
- per contratto annuale o pluriennale (solo sul canone del primo anno)	9%	9%
- per contratto stagionale o inferiore all'anno	10%	10%
C) Locazione per uso diverso da quello abitativo: solo sul canone del primo anno	9%	9%

AZIENDE	DAL VENDITORE	DAL COMPRATORE
A) Compravendita di aziende industriali, commerciali ed artigianali, con o senza immobili	3%	3%
	DAL PROPRIETARIO	DALL' AFFITTUARIO
B) Affitto di azienda in genere (solo sul canone del primo anno)	10%	10%

Appendice 2

**TABELLA ONERI ACCESSORI
RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE**
*(Allegato G al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 30.12.2002 pubblicato sulla G.U. n.85 del
11.04.2003)**

LEGENDA

L = locatore - C = conduttore

AMMINISTRAZIONE		
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile		C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L	

ASCENSORE		
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni		C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti	L	
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge	L	
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione		C
Ispezioni e collaudi		C

AUTOCLAVE		
Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.)	L	
Manutenzione ordinaria		C
Imposte e tasse di impianto	L	
Forza motrice		C
Ricarico pressione del serbatoio		C
Ispezioni, collaudi e lettura contatori		C

(*) Il testo qui riportato non sostituisce la versione originale

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI		
Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione		C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme		C
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni	L	
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni		C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	L	
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili		C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA		
Installazione e sostituzione degli impianti	L	
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario		C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale		C
Lettura dei contatori		C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua		C

IMPIANTI SPORTIVI		
Installazione e manutenzione straordinaria	L	
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)		C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)		C

IMPIANTO ANTINCENDIO		
Installazione e sostituzione dell'impianto	L	
Acquisti degli estintori	L	
Manutenzione ordinaria		C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi		C

IMPIANTO TELEVISIVO		
Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato		C

PARTI COMUNI		
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico	L	
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico		C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari	L	
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari		C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura	L	
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti		C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere	L	
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni		C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni		C
Installazione e sostituzione di serrature	L	
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati		C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo	L	
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo		C

PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO		
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti	L	
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti		C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario		C
Rifacimento di chiavi e serrature		C
Tinteggiatura di pareti		C
Sostituzione di vetri		C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell'impianto citofonico e videocitofonico		C
Verniciatura di opere in legno e metallo		C
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento	L	

PORTIERATO		
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.	L10%	C90%
Materiale per le pulizie		C
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l.	L10%	C90%
Manutenzione ordinaria della guardiola	L10%	C90%
Manutenzione straordinaria della guardiola	L	

PULIZIA		
Spese per l'assunzione dell'addetto	L	
Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l		C
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta	L	
Spese per le pulizie appaltate a ditta		C
Materiale per le pulizie		C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia	L	
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia		C
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie		C
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti		C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva		C
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori	L	
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti		C

SGOMBERO NEVE		
Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso		C

Appendice 3

REGOLE E COMPORTAMENTI DA OSSERVARE DURANTE IL SOGGIORNO NEGLI ALBERGHI

*(Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della
Provincia di Sondrio – Associazione Albergatori della Provincia
di Sondrio – FAIAT CONFCOMMERCIO - 22 maggio 1990)**

AMMISSIONE ALL'ALBERGO

L'impegno dell'alloggio è assunto nel momento in cui l'albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

PRENOTAZIONE DI CAMERE

Le prenotazioni di soggiorno in albergo devono essere fatte per iscritto e devono essere accompagnate dal versamento di una somma, a titolo di caparra, corrispondente all'importo della camera per il periodo prenotato, salvo diversa pattuizione fra le parti.

CONDIZIONI E DURATA DEL CONTRATTO

Salvo contrario accordo il contratto si considera concluso per una giornata. La sua durata, nel caso in cui la camera non sia stata liberata entro le ore 12 del giorno successivo, si proroga di giorno in giorno compatibilmente con le disponibilità. La camera è a disposizione del cliente non prima delle ore 14 del giorno dell'arrivo.

(*) Il testo qui riportato non sostituisce la versione originale

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà l'albergatore si trovi nella impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, propone al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzi.

ACCETTAZIONE – PERMANENZA - DANNI RELATIVI AD ANIMALI

Salvo esplicito consenso dell'albergatore, i cani o gli altri animali, non possono essere portati nelle sale comuni ed in particolare nella sala da pranzo.

In caso di accettazione degli animali l'albergatore può applicare per lo stesso un supplemento preventivamente comunicato ed accettato dal cliente.

Il cliente custodisce l'animale accettato nella propria camera ed in condizioni tali da non arrecare molestie o danni.

Fuori dalla camera il cane deve essere dotato di museruola.

Fanno eccezione i cani accompagnatori di non vedenti.

LETTO AGGIUNTO E CAMERA A DUE LETTI

Se a richiesta del cliente in una camera singola si aggiunge, purché possibile, un secondo letto supplementare, il prezzo della camera non potrà superare quello della doppia.

Se il letto viene aggiunto in una camera a due letti, la maggiorazione del prezzo per il letto aggiunto viene contenuta nel limite del 35% del prezzo della camera a due letti.

Se al cliente che ha prenotato una camera singola viene assegnata una camera doppia, il prezzo da corrispondere è quello della camera singola.

ACCESSI ALLE CAMERE

L'accesso alle camere è consentito alle sole persone alloggiate. Sono vietate le riunioni di più persone nelle camere.

LAVATURA BIANCHERIA

La lavatura e la stiratura della biancheria personale del cliente devono essere effettuate nell'apposito locale.

CHIAVI DELLE CAMERE

Le chiavi delle camere, nel tempo in cui il cliente si trova fuori dell'esercizio, devono essere consegnate in portineria.

PENSIONE

Cibi e bevande consumati nelle sale comuni e nelle camere devono essere forniti esclusivamente dall'albergo.

Sono escluse dal prezzo di pensione completa le bevande in genere, gli alcolici ed i superalcolici.

I pasti devono essere consumati agli orari esposti nell'albergo e nei locali a questo scopo adibiti. L'albergatore non è tenuto a somministrare i pasti fuori di detti orari.

Appendice 4

CONDIZIONI GENERALI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI TINTOLAVANDERIA

*(Convenzione nazionale ANIL Confartigianato SATLA-CNA
Casartigiani e ADICONSUM ADOC FERDERCONSUMATORI
ACU - 15 dicembre 2003)**

ART. 1

La Tintolavanderia è tenuta a rilasciare, al momento del ritiro per la prestazione, la ricevuta datata con la descrizione sommaria dei capi e l'indicazione del termine di consegna.

ART. 2

La Tintolavanderia è tenuta ad osservare l'indicazione dell'etichetta obbligatoria di composizione (D.L. 194/1999) e di manutenzione (L. 126/1991). Se le indicazioni sono assenti o in contrasto con l'esperienza e le regole tecniche del pulitintore, ciò deve essere fatto presente al Cliente, spiegando gli eventuali rischi che lo stesso Cliente dovrà assumersi.

In caso di danni riportati dal capo pur nel rispetto di quanto disposto dalle etichette di composizione e/o di manutenzione, comprovato da specifica perizia, il Cliente potrà avvalersi di quanto disposto dalla vigente normativa in merito ai termini di garanzia sui prodotti e servizi e dal Codice Civile.

(*) Il testo qui riportato non sostituisce la versione originale

ART. 3

La Tintolavanderia può rifiutarsi di effettuare il lavoro qualora riscontri l'impossibilità di eseguirlo accuratamente.

ART. 4

La Tintolavanderia si assume tutte le responsabilità nel caso di consegna dei capi a persone non munite della ricevuta di cui all'Art. 1.

ART. 5

Nelle ordinazioni di tintura, la Tintolavanderia è tenuta ad informare, con nota scritta controfirmata dal cliente, degli eventuali rischi sul risultato qualora si evidenzino difficoltà a raggiungerlo.

ART. 6

La Tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna con una tolleranza di 10 giorni. Oltre tale periodo il Cliente ha diritto a una riduzione del prezzo pari al 20%.

ART. 7

Il Cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di 10 giorni da quello indicato per la riconsegna.

ART. 8

La Tintolavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto una maggiorazione del 10% (a titolo di custodia) ogni mese o frazione di mese dopo il termine di scadenza di cui all'Art. 7.

ART. 9

La Tintolavanderia è responsabile dei capi consegnati e non ritirati per un periodo di sei mesi dalla data prevista di consegna salvo diversa esplicita pattuizione scritta tra Tintolavanderia e Cliente.

ART. 10

Il Cliente è tenuto a verificare i capi al momento del ritiro.

ART. 11

Gli eventuali reclami sulle prestazioni eseguite dalla Tintolavanderia dovranno essere presentati all'atto del ritiro dei capi medesimi e comunque non oltre i due giorni successivi alla data di consegna.

ART. 12

Se il capo non è reperibile alla riconsegna esso non si considera smarrito prima del 90° giorno da quello previsto per la consegna.

ART. 13

La Tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi; in ogni caso il risarcimento non potrà essere inferiore al valore commerciale del capo al momento della consegna. Per capi il cui valore è superiore a 500,00 (cinquecento) Euro, il Cliente - prima della prestazione - deve obbligatoriamente comunicare alla Tintolavanderia il valore del capo e la data di acquisto.

Le parti convengono di definire “tabelle di deprezzamento” entro tre mesi dalla data della firma della presente convenzione, tabelle che faranno parte integrante della stessa.

ART. 14

Le parti possono ricorrere per una più agevole soluzione della controversia alle perizie tecniche necessarie sul capo oggetto del contendere.

ART. 15

La normativa che disciplina la Conciliazione è vincolante per le Associazioni firmatarie della presente Convenzione.

ART. 16

Il ricorso alla Conciliazione avviene ad opera del Cliente tramite le strutture provinciali delle Associazioni dei Consumatori firmatarie della presente Convenzione e ad opera della Tintolavanderia tramite le strutture provinciali delle Associazioni firmatarie della presente Convenzione.

ART. 17

Le parti che accedono alla Commissione di Conciliazione dovranno compilare uno specifico modulo di richiesta dando mandato di risolvere la controversia alla Commissione di Conciliazione.

ART. 18

Le Associazioni firmatarie della presente Convenzione stabiliranno a livello provinciale e/o regionale il regolamento che

disciplina le Commissioni di Conciliazione, fissando le spese ed i contributi a carico delle parti.

ART. 19

La Commissione di Conciliazione è composta pariteticamente da rappresentanti delle Associazioni firmatarie detta presente Convenzione.

ART. 20

La Commissione di Conciliazione si riunisce su richiesta di una delle parti, una volta al mese.

ART. 21

Di ogni reclamo discusso viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dai componenti la Commissione di Conciliazione.

ART. 22

L'intesa raggiunta sarà vincolante per le parti che abbiano rilasciato mandato alla rispettiva Associazione e le parti sono impegnate a dare immediata e precisa esecuzione alle conclusioni concordate in sede di conciliazione.

ART. 23

Al fine di agevolare ulteriormente la soluzione conciliativa extragiudiziale delle controversie fra Tintolavanderie e Consumatori, le parti possono ricorrere, nelle realtà ove non si sono ancora costituite le commissioni di cui all'Art. 19, alle

commissioni di conciliazione o arbitrali istituite presso le Camere di Commercio.

ART. 24

La Convenzione entra in vigore dalla data della firma di sottoscrizione intendendosi tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle due parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza prevista.

ART. 25

La presente Convenzione vincola le strutture provinciali e/o regionali delle Associazioni firmatarie, salvo condizioni di miglior favore previste in accordi e/o convenzioni preesistenti e/o successive.

ART. 26

Le Associazioni firmatarie si impegnano a diffondere capillarmente la presente Convenzione presso i propri associati e le proprie strutture territoriali. Le Associazioni delle Tintolavanderie firmatarie si impegnano ad inviare ai propri associati il testo della presente Convenzione perché sia affisso, in modo visibile alla clientela, nei locali delle Tintolavanderie, unitamente ad una vetrofania che attesta l'adesione alle Condizioni Generali di Prestazione del Servizio.

ART. 27

Le Associazioni firmatarie della presente Convenzione si impegnano a compiere semestralmente una verifica dell'applicazione della presente normativa.

Appendice 5

**NORME ED USI UNIFORMI
RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI (NUU 500)***
(Risoluzione della Camera di Commercio Internazionale)
Revisione 1993 in vigore dal 1° gennaio 1994

Indice

A. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Applicazione delle NUU	Art. 1
Significato di “credito”	Art. 2
Crediti e contratti	Art. 3
Documenti e merci/servizi/prestazioni	Art. 4
Istruzioni per emettere/modificare i crediti	Art. 5

B. FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI

Crediti revocabili e irrevocabili	Art. 6
Responsabilità della banca avvisante	Art. 7
Revoca di un credito	Art. 8
Responsabilità delle banche emittenti e confermanti	Art. 9
Tipologia dei crediti	Art. 10
Crediti teletrasmessi e preavvisati	Art. 11
Istruzioni incomplete o non chiare	Art. 12

C. OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Criteri generali per l'esame dei documenti	Art. 13
Documenti discordanti e relative comunicazioni	Art. 14
Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti	Art. 15
Esonero da responsabilità circa la trasmissione dei messaggi	Art. 16
Forza maggiore	Art. 17
Esonero da responsabilità per i servizi richiesti ad altre banche	Art. 18
Disposizioni per i rimborsi fra banche	Art. 19

D. DOCUMENTI

Ambiguità circa gli emittenti dei documenti	Art. 20
Mancata precisazione degli emittenti o dei contenuti dei documenti	Art. 21

(*) Il testo qui riportato non sostituisce la versione originale

Data di emissione dei documenti e data del credito	Art. 22
Polizza di carico marittima/oceanica	Art. 23
Lettera di trasporto marittimo non negoziabile	Art. 24
Polizza di carico per contratto di noleggio	Art. 25
Documento di trasporto multimodale	Art. 26
Documento di trasporto aereo	Art. 27
Documenti di trasporto su strada, ferrovia e corsi d'acqua interni	Art. 28
Ricevuta del corriere e ricevuta postale	Art. 29
Documenti di trasporto emessi da spedizionieri	Art. 30
“Sopra coperta”, “quantità caricata a dire dello speditore”, nome del mittente	Art. 31
Documenti di trasporto netti	Art. 32
Documenti di trasporto con nolo pagabile a destino/prepagato	Art. 33
Documenti di assicurazione	Art. 34
Tipi di copertura assicurativa	Art. 35
Copertura assicurativa “tutti i rischi”	Art. 36
Fatture commerciali	Art. 37
Altri documenti	Art. 38
E. DISPOSIZIONI DIVERSE	
Tolleranze negli importi, quantità e prezzi unitari	Art. 39
Spedizioni/utilizzi parziali	Art. 40
Utilizzi parziali/spedizioni frazionate	Art. 41
Data di scadenza e luogo di presentazione dei documenti	Art. 42
Limitazione concernente la data di scadenza	Art. 43
Proroga della data di scadenza	Art. 44
Orario per la presentazione dei documenti	Art. 45
Espressioni concernenti le date di spedizione	Art. 46
Terminologia concernente i periodi di spedizione	Art. 47
F. CREDITO TRASFERIBILE	
Credito trasferibile	Art. 48
G. CESSIONE DEL RICAVO	
Cessione del ricavo	Art. 49

A. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Applicazione delle NUU

Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, Revisione 1993, Pubblicazione n. 500 della CCI, ove costituiscano parte integrante del testo del credito, si applicheranno a tutti i crediti documentari (ivi comprese, nella misura in cui vi si possano applicare, le lettere di credito standby), vincolando tutte le parti interessate, salvo che il credito disponga espressamente in modo diverso.

Articolo 2 - Significato di “credito”

Ai fini dei presenti articoli le espressioni “credito(i) documentario(i)” e “lettera(e) di credito standby” (di seguito denominati “credito(i)”) comprendono qualsiasi pattuizione, comunque denominata o descritta, in base alla quale una banca (la “banca emittente”), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (l’“ordinante”) o per conto proprio,

i. è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (il “beneficiario”), o a suo ordine, oppure ad accettare e pagare tratte emesse dal beneficiario,

oppure

ii. autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure ad accettare e pagare tali tratte,

oppure

iii. autorizza altra banca a negoziare,

contro consegna dei documenti prescritti ed a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

Ai fini dei presenti articoli, le filiali di una banca in paesi diversi sono da considerarsi altra banca.

Articolo 3 – Crediti e contratti

- a. I crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito. Conseguentemente, l'impegno di una banca a pagare, accettare e pagare una o più tratte o a negoziare e/o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non è soggetto ad azioni o eccezioni da parte dell'ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il beneficiario.
- b. Il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti fra le banche o fra l'ordinante e la banca emittente.

Articolo 4 – Documenti e merci/servizi/prestazioni

Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

Articolo 5 – Istruzioni per emettere/modificare i crediti

- a. Le istruzioni per l'emissione di un credito, il credito stesso, le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa devono essere complete e precise.

Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualsiasi tentativo di:

- i. inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi altra sua modifica;
 - ii. impartire istruzioni di emettere, avvisare o confermare un credito facendo riferimento ad un altro credito precedentemente emesso (credito analogo), qualora quest'ultimo credito sia stato oggetto di modifiche, accettate o meno.
- b. Tutte le istruzioni relative all'emissione di un credito ed il credito stesso e, se del caso, tutte le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa, devono indicare con precisione i documenti a fronte dei quali deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

B. FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI

Articolo 6 – Crediti revocabili e irrevocabili

- a. Un credito può essere:
 - i. revocabile,
 - oppure
 - ii. irrevocabile.
- b. Il credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.
- c. In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato irrevocabile.

Articolo 7 – Responsabilità della banca avisante

- a. Un credito può essere avisato al beneficiario tramite altra banca (la “banca avisante”), senza impegno per quest’ultima, ma detta banca, se decide di avisare il credito, adotterà una ragionevole cura nel controllare l’apparente autenticità del credito che avisava. Se la banca decide di non avisare il credito, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo.
- b. Qualora non sia in grado di verificare tale apparente autenticità, la banca avisante dovrà informare, senza ritardo, la banca dalla quale le istruzioni appaiono essere state ricevute di non essere stata in grado di verificare l’autenticità del credito e se, ciò nonostante, decide di avisare il credito, dovrà informare il beneficiario di non essere stata in grado di verificare l’autenticità del credito.

Articolo 8 – Revoca di un credito

- a. Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario.
- b. La banca emittente, tuttavia, deve:
 - i. rimborsare altra banca – presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione – di ogni pagamento, accettazione o negoziazione effettuati da detta banca a fronte di documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente, notizia della modifica o dell’annullamento;
 - ii. rimborsare altra banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta banca ha ritirato documenti che, nella

forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell'annullamento.

Articolo 9 – Responsabilità delle banche emittenti e confermanti

- a.** Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata o alla banca emittente e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:
- i.** se il credito prevede il pagamento a vista: - a pagare a vista;
 - ii.** se il credito prevede il pagamento differito: - a pagare alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità delle prescrizioni del credito;
 - iii.** se il credito prevede l'accettazione:
 - a.** da parte della banca emittente: - ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente ed a pagarle alla scadenza,
 - oppure
 - b.** da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte accettate ma non pagate a scadenza da tale banca trassata;
 - iv.** se il credito prevede la negoziazione: - a pagare senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede,

le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati a fronte del credito. Un credito non dovrebbe essere emesso utilizzabile con tratte a carico dell'ordinante. Se il credito, tuttavia, richiede una o più tratte a carico dell'ordinante, le banche considereranno tali tratte come documenti addizionali.

b. La conferma di un credito irrevocabile da parte di altra banca (la "banca confermante"), su autorizzazione o richiesta della banca emittente, costituisce un impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, sempre a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca confermante o ad altra banca designata e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

i. se il credito prevede il pagamento a vista: - a pagare a vista;

ii. se il credito prevede il pagamento differito: - a pagare alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità delle prescrizioni del credito;

iii. se il credito prevede l'accettazione:

a. da parte della banca confermante: - ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca confermante ed a pagarle alla scadenza,

oppure

b. da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca confermante nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte accettate ma non pagate a scadenza da tale banca trassata;

iv. se il credito prevede la negoziazione: - a negoziare senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati a fronte del credito. Un credito non dovrebbe essere emesso utilizzabile con tratte a carico dell'ordinante. Se il credito, tuttavia, richiede una o più tratte a carico dell'ordinante, le banche considereranno tali tratte come documenti addizionali.

c. i. Se altra banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un credito, ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione, senza ritardo, alla banca emittente.

ii. Salvo che la banca emittente disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di aggiungere la conferma, la banca avvisante può avvisare il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma.

d. i. Salvo quanto previsto diversamente dall'articolo 48, un credito irrevocabile non può essere né annullato né modificato senza l'accordo della banca emittente, dell'eventuale banca confermante e del beneficiario.

ii. La banca emittente sarà irrevocabilmente vincolata dalle modifiche da essa emesse dal momento dell'emissione di dette modifiche. La banca confermante può estendere la propria conferma ad una modifica e sarà irrevocabilmente vincolata dal momento in cui avvisa la modifica stessa. La banca confermante può, tuttavia, decidere di avvisare una modifica al beneficiario senza estendere alla stessa la propria conferma e in tal caso essa dovrà informarne, senza ritardo, la banca emittente ed il beneficiario.

iii. Le condizioni del credito originario (o di un credito soggetto ad una o più modifiche già accettate) rimangono in vigore per il beneficiario fino a quando il beneficiario stesso non abbia comunicato la propria

accettazione della modifica alla banca che ha avvisato tale modifica. Il beneficiario deve comunicare l'accettazione o il rifiuto della modifica. Se il beneficiario omette tale comunicazione, la presentazione alla banca designata o alla banca emittente di documenti conformi al credito e ad una o più modifiche non ancora accettate sarà considerata quale comunicazione di accettazione da parte del beneficiario di tale(i) modifica(che) e da quel momento il credito sarà modificato.

iv. L'accettazione parziale di modifiche contenute in un unico avviso di modifica non è consentita ed è, pertanto, priva di effetto.

Articolo 10 – Tipologia dei crediti

- a. Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione.
- b. i. Salvo che il credito preveda l'utilizzo presso la sola banca emittente, tutti i crediti devono designare la banca (la "banca designata") che è autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. In un credito liberamente negoziabile qualunque banca è banca designata.

La presentazione dei documenti deve avvenire presso la banca emittente, l'eventuale banca confermante, o presso una qualunque altra banca designata.

ii. Per negoziazione s'intende il riconoscimento di un corrispettivo da parte della banca autorizzata a negoziare a fronte di tratte e/o documenti. Il mero esame dei documenti senza il riconoscimento di un corrispettivo non costituisce negoziazione.

- c. Salvo che la banca designata sia la banca confermante, la designazione da parte della banca emittente non comporta alcun impegno per la banca designata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. Salvo che la banca designata vi abbia espressamente acconsentito ed abbia dato comunicazione in tal senso al beneficiario, la ricezione e/o l'esame e/o l'inoltro dei documenti da parte della banca designata non rende detta banca obbligata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare.

- d. Designando altra banca, o consentendo la negoziazione da parte di qualsiasi banca, o autorizzando o richiedendo ad altra banca di aggiungere la propria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare tratte o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto previsto nei presenti articoli.

Articolo 11 – Crediti teletrasmessi e preavvisati

- a.
 - i. Quando la banca emittente incarica la banca avvisante, con un messaggio teletrasmesso autenticato, di avvisare un credito o una modifica ad un credito, tale messaggio teletrasmesso sarà considerato lo strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrebbe essere inviata. Qualora, tuttavia, venisse inviata lettera di conferma, la stessa non avrà effetto alcuno e la banca avvisante non sarà tenuta a verificare la concordanza tra tale lettera di conferma e lo strumento operativo di credito, o della modifica, pervenuto tramite messaggio teletrasmesso.

 - ii. Se il messaggio teletrasmesso contiene l'indicazione "seguono dettagli completi" (o espressione simile) o precisa che la lettera di conferma costituisce lo

strumento operativo del credito o della modifica, in tal caso il messaggio teletrasmesso non è da considerarsi lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare, senza ritardo, alla banca avisante lo strumento operativo del credito o della modifica.

- b.** Se una banca si avvale dei servizi di una banca avisante per avvisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca anche per comunicare la(le) modifica(che).
- c.** L'avviso preliminare della emissione o della modifica di un credito irrevocabile (preavviso) sarà inviato dalla banca emittente solo qualora tale banca sia disposta ad emettere lo strumento operativo del credito o della modifica. Salvo quanto diversamente stabilito in tale avviso preliminare, la banca emittente che lo abbia inviato sarà irrevocabilmente impegnata ad emettere o modificare il credito, senza ritardo, in termini che non contrastino con quelli contenuti nel preavviso.

Articolo 12 – Istruzioni incomplete o non chiare

Se le istruzioni ricevute di avvisare, confermare o modificare il credito sono incomplete e non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità. Tale avviso preliminare dovrà indicare chiaramente che esso viene effettuato a semplice titolo informativo e senza responsabilità per la banca avisante. In ogni caso, la banca avisante deve informare la banca emittente dell'iniziativa assunta e chiedere alla stessa di fornire le necessarie informazioni.

La banca emittente deve fornire le informazioni necessarie senza ritardo. Il credito sarà avvisato, confermato o modificato solamente quando siano pervenute istruzioni complete e chiare

e semprechè, al momento, la banca avisante sia disposta ad operare conformemente a tali istruzioni.

C. OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Articolo 13 – Criteri generali per l'esame dei documenti

- a.** Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti prescritti dal credito, per accertare se, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. La conformità formale dei documenti prescritti ai termini e alle condizioni del credito sarà accertata secondo la prassi bancaria internazionale riflessa nei presenti articoli. I documenti che, nella forma, appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini e alle condizioni del credito.

I documenti non prescritti dal credito non saranno esaminati dalle banche. Qualora le banche ricevano tali documenti, esse li restituiranno al presentatore o li inoltreranno senza responsabilità.

- b.** La banca emittente, l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, disporranno, ciascuna, di un ragionevole periodo di tempo – non eccedente i sette giorni lavorativi per le banche successivi al giorno di ricezione dei documenti – per esaminare i documenti stessi e per decidere se ritirarli o rifiutarli e per informarne la parte dalla quale i documenti sono pervenuti.
- c.** Se un credito prevede condizioni che non indicano i documenti da presentare in relazione a tali condizioni, le banche considereranno tali condizioni come non previste e le ignoreranno.

Articolo 14 - Documenti discordanti e relative comunicazioni

- a.** Quando la banca emittente autorizza altra banca a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, la banca emittente e l'eventuale banca confermante sono tenute a:
- i.** rimborsare la banca designata che ha pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato,
 - ii.** ritirare i documenti.
- b.** Alla ricezione dei documenti la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, devono decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se questi, nella forma, appaiono o meno conformi ai termini e alle condizioni del credito. Se i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle condizioni del credito, tali banche possono rifiutarsi di ritirarli.
- c.** Se la banca emittente decide che i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle condizioni del credito, essa può, a sua discrezione, contattare l'ordinante per accertare se è disposto a rinunciare ad avvalersi delle difformità riscontrate. Ciò non comporta, tuttavia, una proroga del termine di cui all'articolo 13 (b).
- d.** **i.** Se la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, decide di rifiutare i documenti, essa deve darne comunicazione, a mezzo teletrasmissione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido, senza ritardo e comunque non oltre l'orario di chiusura del settimo giorno lavorativo per le banche successivo a quello di

ricezione dei documenti. Essa deve inviare tale comunicazione alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti o al beneficiario, se ha ricevuto i documenti direttamente da quest'ultimo.

ii. Tale comunicazione deve specificare tutte le discordanze in base alle quali la banca rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi o se gli vengono restituiti.

iii. La banca emittente e/o l'eventuale banca confermante avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente la restituzione, con gli interessi, di qualsiasi rimborso effettuato a detta banca.

- e. Se la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante omette di attenersi a quanto previsto nel presente articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante perderà il diritto di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito.
- f. Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente e/o dell'eventuale banca confermante su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa tali banche di aver pagato, di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato tratte o negoziato sotto riserva o contro garanzia per tali discordanze, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante non sono per tale fatto liberate da alcuno degli obblighi che derivano loro dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti fra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.

Articolo 15 – Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di un qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, né, infine, per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Articolo 16 – Esonero da responsabilità circa la trasmissione dei messaggi

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Articolo 17 – Forza maggiore

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate.

Salvo specifica autorizzazione, le banche, alla ripresa della propria attività, non effettueranno pagamenti, né assumeranno

impegni di pagamento differito, né accetteranno tratte, né negozieranno a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività.

Articolo 18 – Esonero da responsabilità per i servizi richiesti ad altre banche

- a. Le banche che, per eseguire le istruzioni dell'ordinante, si avvalgono dei servizi di altre banche agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.
- b. Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche se siano esse stesse ad aver preso l'iniziativa della scelta dell'altra(e) banca(che).
- c.
 - i. La parte che impartisce istruzioni ad un'altra parte di effettuare servizi è tenuta al pagamento delle competenze – incluse commissioni, compensi, costi od esborsi – concernenti l'esecuzione di servizi ad opera della parte destinataria delle istruzioni.
 - ii. Quando un credito prescrive che tali competenze sono a carico di una parte diversa da quella che ha impartito le istruzioni e le competenze non possono essere percepite, la parte che ha impartito le istruzioni sarà tenuta al pagamento delle stesse.
- d. L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

Articolo 19 – Disposizioni per i rimborsi fra banche

- a. Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto sia ottenuto da quest'ultima (la "banca richiedente") tramite

richiesta a terzi (la “banca rimborsante”), essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante tempestive istruzioni od autorizzazioni idonee ad onorare tali richieste di rimborso.

- b.** Le banche emittenti non dovranno disporre che la banca richiedente fornisca alla banca rimborsante un attestato di conformità ai termini e alle condizioni del credito.
- c.** La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non sia ricevuto dalla banca richiedente da parte della banca rimborsante.
- d.** La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca richiedente per ogni perdita di interessi, se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.
- e.** Le competenze della banca rimborsante sono a carico della banca emittente. Tuttavia, nei casi in cui le competenze siano a carico di terzi, la banca emittente è tenuta ad indicarlo nel credito originario nonché nell'autorizzazione al rimborso.
Nei casi in cui le competenze della banca rimborsante siano a carico di terzi, esse saranno incassate dalla banca richiedente all'atto dell'utilizzo del credito. Nei casi in cui il credito non venga utilizzato, le competenze della banca rimborsante rimarranno a carico della banca emittente.

D. DOCUMENTI

Articolo 20 – Ambiguità circa gli emittenti dei documenti

- a.** Espressioni quali “di prim’ordine”, “ben conosciuto”, “qualificato”, “indipendente”, “ufficiale”, “competente”, “locale” e simili non devono essere utilizzate per indicare gli emittenti di un qualsiasi documento da presentare in utilizzo di un credito. Se espressioni del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che, nella forma, gli stessi appaiano conformi agli altri termini e condizioni del credito ed appaiano non essere stati emessi dal beneficiario.
- b.** Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno come documenti originali anche i documenti prodotti, o che appaiano essere stati prodotti:
- i.** con sistemi di riproduzione ottica, automatizzati o computerizzati;
 - ii.** in copia carbone,
- a condizione che siano contrassegnati come originali e che, quando necessario, appaiano firmati.
- Un documento può essere firmato con scrittura a mano, con firma in facsimile, con firma perforata, mediante stampiglia, mediante apposizione di un simbolo ovvero utilizzando qualunque altro metodo meccanico o elettronico di sottoscrizione.
- c.**
- i.** Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno quali copie documenti che rechino la dicitura “copia” ovvero non siano contrassegnati come “originale”. Le copie non necessitano di firma.
 - ii.** La richiesta di documenti multipli in crediti nei quali appaiono espressioni del tipo “duplicato”, “due esemplari”, “due copie” e simili sarà considerata

soddisfatta con la presentazione di un originale e del rimanente numero di documenti in copia, tranne nel caso in cui il documento stesso riporti indicazioni diverse.

- d. Salvo che il credito disponga diversamente, la richiesta, prescritta dal credito, che un documento sia autentificato, convalidato, legalizzato, vistato, certificato o posseda un analogo requisito, sarà considerata soddisfatta con l'apposizione su tale documento di una qualunque firma, timbro o etichetta che, nella forma, appaia rispondere a tale richiesta.

Articolo 21 – Mancata precisazione degli emittenti o dei contenuti dei documenti

Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve prescrivere da chi devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti non siano in contrasto con qualsiasi altro documento prescritto e presentato.

Articolo 22 – Data di emissione dei documenti e data del credito

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini di tempo indicati nel credito stesso e secondo quanto previsto nei presenti articoli.

Articolo 23 – Polizza di carico marittima/oceanica

a. Se un credito richiede una polizza di carico relativa ad una spedizione da porto a porto, salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento, comunque denominato, che:

i. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore, o

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

ii. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data

dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.

Se la polizza di carico contiene l'indicazione "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come "nave prevista".

Se la polizza di carico indica un luogo di ricezione o di presa in carico diverso dal porto d'imbarco, l'annotazione di messa a bordo deve contenere anche l'indicazione del porto d'imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella polizza di carico. Questa disposizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla polizza di carico,

ed

iii. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:

a. indica un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco,

e/o

b. contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, semprechè il documento indichi anche il porto d'imbarco e/o di sbarco prescritti dal credito,

ed

iv. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso,

ed

v. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dalla polizza di carico (polizza di carico in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

e

vi. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,

ed

vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

- b.** Ai fini del presente articolo, per trasbordo s'intende lo scarico da una nave e il caricamento su un'altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto d'imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.
- c.** Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una polizza di carico che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica polizza di carico.

d. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una polizza di carico che:

i. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte "LASH", come attestato nella polizza di carico, purché l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica polizza di carico,

e/o

ii. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.

Articolo 24 – Lettera di trasporto marittimo non negoziabile

a. Se un credito richiede una lettera di trasporto marittimo non negoziabile relativa ad una spedizione da porto a porto, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

i. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore, o

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

ii. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della lettera di trasporto marittimo non negoziabile sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile contiene l'indicazione "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un'annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come "nave prevista".

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile indica un luogo di ricezione o di presa in carico diverso dal porto d'imbarco, l'annotazione di messa a bordo deve contenere anche l'indicazione del porto d'imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale

sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile. Questa disposizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile,

ed

iii. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:

a. indica un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco,

e/o

b. contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, semprechè il documento indichi anche il porto d'imbarco e/o di sbarco di sbarco prescritti dal credito,

ed

iv. è costituito da un solo originale della lettera di trasporto marittimo non negoziabile o, se messa in più originali, dal gioco completo così come emesso,

ed

v. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dalla lettera di trasporto marittimo non negoziabile (lettera di trasporto marittimo non negoziabile in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

e

vi. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,

ed

vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b. Ai fini del presente articolo, per trasbordo s'intende lo scarico da una nave ed il caricamento su un'altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto d'imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.

c. Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile.

d. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che:

i. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte "LASH" come attestato nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile, purché l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile, e/o

ii. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.

Articolo 25 – Polizza di carico per contratto di noleggio

a. Se un credito richiede o consente una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

i. contiene una qualsiasi indicazione che esso è soggetto ad un contratto di noleggio, ed

ii. è apparentemente firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante, o

- dal proprietario o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, proprietario.

Qualunque firma o sottoscrizione del comandante o del proprietario deve riportare la qualifica di comandante o proprietario, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il comandante o il proprietario deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè comandante o proprietario, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

iii. indica o meno il nome del vettore,

ed

iv. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di

una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione,

ed

v. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito,

ed

vi. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso,

e

vii. non contiene alcuna indicazione che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,

ed

viii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

- b.** Anche se il credito richiede la presentazione di un contratto di noleggio in relazione ad una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche non esamineranno tale contratto e lo inoltreranno senza alcuna responsabilità da parte loro.

Articolo 26 – Documento di trasporto multimodale

a. Se un credito richiede un documento di trasporto relativo ad almeno due modi diversi di trasporto (trasporto multimodale), le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

i. apparentemente indica il nome del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore o dall'operatore di trasporto multimodale o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dell'operatore di trasporto multimodale, o

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore, dell'operatore di trasporto multimodale o del comandante deve riportare la qualifica di vettore, operatore di trasporto multimodale o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore, per l'operatore di trasporto multimodale o per il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, operatore di trasporto multimodale o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

ii. indica che le merci sono state spedite, prese in carico o caricate a bordo.

L'invio, la presa in carico o la messa a bordo possono essere indicate sul documento di trasporto multimodale mediante una dicitura in tal senso, nel qual caso la data

di emissione sarà considerata quale data di invio, presa in carico o messa a bordo e quale data di spedizione. Tuttavia, se il documento indica, mediante stampiglia o in altro modo, una data di invio, presa in carico o messa a bordo, questa data sarà considerata quale data di spedizione,

ed

iii. a. indica il luogo di presa in carico prescritto dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di carico ed il luogo di destinazione finale prescritto dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di scarico,

e/o

b. contiene l'indicazione "prevista(o)" o espressione analoga riferita alla nave e/o al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco,

ed

iv. è costituito da un solo originale del documento di trasporto multimodale o, se emesso in più originali, dal gioco completo così come emesso,

ed

v. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto multimodale (documento di trasporto multimodale in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

e

vi. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,

ed

vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

- b.** Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto multimodale che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto multimodale.

Articolo 27 – Documento di trasporto aereo

- a.** Se un credito richiede un documento di trasporto aereo, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento comunque denominato, che:

i. apparentemente indica il nome del vettore ed appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore, o

- da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

ii. indica che le merci sono state accettate per il trasporto,

e

iii. se il credito richiede un'effettiva data di invio, riporta tale, data con specifica annotazione; la data d'invio indicata sul documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione.

Ai fini del presente articolo, l'annotazione che appare sul documento di trasporto aereo (nel riquadro contrassegnato con la dicitura "ad uso esclusivo del vettore" od espressione simile) relativa al numero ed alla data di volo non sarà considerata quale specifica indicazione della suddetta data d'invio.

In tutti gli altri casi la data di emissione del documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione,

ed

iv. indica l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di destinazione, prescritti dal credito,

ed

v. appare costituire l'originale destinato al mittente/speditore, anche se il credito richiede un gioco completo di originali, o riporta espressioni simili,

ed

vi. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni, mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento

di trasporto aereo; le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

ed

vii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

- b. Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da un aereo ed il caricamento su un altro aereo nel corso del trasporto dall'aeroporto di partenza a quello di destinazione prescritti dal credito.
- c. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto aereo che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto aereo.

Articolo 28 – Documenti di trasporto su strada, ferrovia e corsi d'acqua interni

- a. Se un credito richiede un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d'acqua interni, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento del tipo richiesto, comunque denominato, che:

- i. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore e/o reca il timbro di ricezione, o altra indicazione di ricezione, apposto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore.

Qualunque firma, sottoscrizione, timbro di ricezione o altra indicazione di ricezione del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L'agente che firmi o sottoscriva per il

vettore deve anche indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

ii. indica che le merci sono state ricevute per la spedizione, per l'invio o per il trasporto, o reca un'espressione analoga. La data di emissione sarà considerata quale data di spedizione, salvo che il documento di trasporto contenga un timbro di ricezione, nel qual caso la data del timbro di ricezione sarà considerata quale data di spedizione,

ed

iii. indica il luogo di spedizione ed il luogo di destinazione prescritti dal credito,

ed

iv. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

- b. Se sul documento di trasporto non è indicato il numero dei documenti emessi, le banche accetteranno il(i) documento(i) di trasporto presentato(i) come costituente(i) il gioco completo. Le banche accetteranno come originale(i) il(i) documento(i) di trasporto contrassegnato(i) o meno come originale(i).
- c. Ai fini del presente articolo, per trasbordo s'intende lo scarico da un mezzo di trasporto ed il caricamento su un altro mezzo di trasporto, nell'ambito di ciascuno dei diversi modi di trasporto, nel corso del viaggio dal luogo di spedizione al luogo di destinazione descritti dal credito.

- d. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d'acqua interni che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto e nell'ambito dello stesso modo di trasporto.

Articolo 29 – Ricevuta del corriere e ricevuta postale

- a. Se un credito richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, che:

- i. apparentemente è stato timbrato o in altro modo sottoscritto e datato nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite o inviate; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio,

ed

- ii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

- b. Se un credito richiede un documento emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che riporti una dichiarazione di ricezione di merci per la consegna, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento comunque denominato, che:

- i. apparentemente indica il nome del corriere/servizio ed appare timbrato, firmato o in altro modo sottoscritto da tale determinato corriere/servizio (salvo che il credito preveda espressamente un documento emesso da un corriere/servizio, indicato nominativamente, le banche

accetteranno un documento emesso da un qualsiasi corriere/servizio),

ed

ii. indica una data di ritiro, ricezione, od espressione simile; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio,

ed

iii. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

Articolo 30 – Documenti di trasporto emessi da spedizionieri

Salvo che il credito autorizzi diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto emesso da uno spedizioniere, solo se esso apparentemente indica:

i. il nome dello spedizioniere in qualità di vettore o operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere in qualità di vettore o di operatore di trasporto multimodale,

oppure

ii. il nome del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere quale agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dell'operatore di trasporto multimodale.

Articolo 31 – “Sopra coperta”, “quantità caricata a dire dello speditore”, nome del mittente

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto che:

i. non indica, in caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto che comprendono il trasporto via mare, che le merci sono o saranno caricate sopra coperta. Tuttavia, le banche accetteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta,

e/o

ii. reca sul recto una clausola quale “quantità caricata a dire dello speditore” o “dice contenere” o espressioni simili,

e/o

iii. indica quale mittente delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito.

Articolo 32 – Documenti di trasporto netti

- a. Documento di trasporto netto è un documento sul quale non sono state aggiunte clausole o annotazioni attestanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell’imballaggio.
- b. Le banche non accetteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, salvo che il credito prescriva espressamente le clausole o annotazioni che possono essere accettate.
- c. Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento di trasporto recante la clausola “netto a bordo”, se tale documento di trasporto soddisfa

alle condizioni del presente articolo e degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 o 30.

Articolo 33 – Documenti di trasporto con nolo pagabile a destino/prepagato

- a. Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che siano in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo o le spese di trasporto (di seguito denominati “nolo”) devono ancora essere pagati.
- b. Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o prepagato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampiglia o in altro modo, espressioni indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento o il prepagamento del nolo è indicato in altro modo. Se il credito richiede che la tariffa del corriere sia pagata o prepagata, le banche accetteranno anche un documento di trasporto emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che attesta che le tariffe di competenza del corriere sono a carico di un soggetto diverso dal destinatario.
- c. Se l’espressione “nolo pagabile in anticipo” o “nolo da pagarsi in anticipo” o espressione simile figura sui documenti di trasporto, essa non sarà considerata prova dell’avvenuto pagamento del nolo.
- d. Salvo che le condizioni del credito vietino specificamente tale riferimento, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali spese od esborsi connessi con operazioni di carico, scarico o con operazioni similari.

Articolo 34 – Documenti di assicurazione

- a.** I documenti di assicurazione devono, nella forma, apparire emessi e firmati da compagnie di assicurazione o assicuratori, o da loro agenti.
- b.** Se il documento di assicurazione indica che è stato emesso in più di un originale, tutti gli originali devono essere presentati, salvo che il credito autorizzi diversamente.
- c.** Le note di copertura emesse da mediatori non saranno accettate, salvo espressa autorizzazione del credito.
- d.** Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno certificati di assicurazione o dichiarazioni di polizza aperta prefirmati da compagnie d'assicurazione o assicuratori, o da loro agenti. Se il credito richiede espressamente un certificato di assicurazione o una dichiarazione di polizza aperta, le banche accetteranno, in sostituzione, una polizza assicurativa.
- e.** Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che appaia dal documento di assicurazione che la copertura decorre al più tardi dalla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico delle merci, le banche non accetteranno un documento di assicurazione che reca una data di emissione posteriore alla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico indicata in detto documento di trasporto.
- f.**
 - i.** Salvo che il credito disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito.

ii. Salvo che il credito disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione deve indicare la copertura assicurativa effettuata è il valore CIF (costo, assicurazione e nolo... "porto di destinazione convenuto") o CIP (trasporto e assicurazione pagati fino a... "luogo di destinazione convenuto") delle merci, a seconda del caso, più il 10% ma soltanto quando il valore CIF o CIP può essere determinato in base a quanto appare dai documenti. Diversamente, le banche accetteranno come tale valore minimo l'importo maggiore tra il 110% dell'ammontare del pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e il 110% dell'importo lordo della fattura.

Articolo 35 – Tipi di copertura assicurativa

- a. Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi aggiuntivi che devono essere coperti. Non dovranno essere usate espressioni imprecise quali "rischi usuali" o "rischi abituali"; se tali espressioni vengono usate, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.
- b. In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.
- c. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di assicurazione attestante che la copertura comporta una franchigia in eccedenza o "a dedurre".

Articolo 36 – Copertura assicurativa "tutti i rischi"

Quando un credito prescrive “assicurazione contro tutti i rischi”, le banche accetteranno un documento di assicurazione – che rechi o meno l’intestazione “tutti i rischi” – in cui figuri una qualsiasi clausola od annotazione “tutti i rischi”, anche se il documento di assicurazione indica che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

Articolo 37 – Fatture commerciali

- a.** Salvo che il credito disponga diversamente, le fatture commerciali:
 - i.** devono, nella forma, apparire emesse dal beneficiario indicato nel credito (salvo quanto previsto dall’articolo 48),

e
 - ii.** devono essere emesse a nome dell’ordinante (salvo quanto previsto dall’articolo 48(h),

e
 - iii.** non necessitano di firma.
- b.** Salvo che il credito disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per importi superiori a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare a fronte di un credito, accetta tali fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.
- c.** La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri

documenti le merci possono essere descritte con espressioni generiche che non siano in contrasto con la descrizione delle merci nel credito.

Articolo 38 – Altri documenti

Se il credito richiede un'attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso che appare aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o dal suo agente, salvo che il credito prescriva espressamente che l'attestazione o la certificazione di peso deve essere contenuta in un documento separato.

E. DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 39 – Tolleranze negli importi, quantità e prezzi unitari

- a. Le espressioni "intorno", "approssimativamente", "circa" o simili, riferite all'importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno rispetto all'importo o alla quantità o al prezzo unitario ai quali tali espressioni fanno riferimento.
- b. Salvo che il credito prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, sempre a condizione che l'ammontare degli utilizzi non superi l'ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l'indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.

- c. Salvo che il credito, che vieta spedizioni parziali, disponga diversamente, o salvo che sia applicabile la precedente lettera (b), sarà ammissibile una tolleranza del 5% in meno nell'importo dell'utilizzo, a condizione che, se il credito stabilisce la quantità delle merci, questa venga spedita interamente e se il credito stabilisce un prezzo unitario questo non venga ridotto. Questa disposizione non si applica se nel credito vengono utilizzate le espressioni indicate alla precedente lettera (a).

Articolo 40 – Spedizioni/utilizzi parziali

- a. Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito disponga diversamente.
- b. I documenti di trasporto che apparentemente indicano che la spedizione è stata fatta sullo stesso mezzo di trasporto e per lo stesso viaggio, purché indichino la stessa destinazione, non saranno considerati come riferentisi a spedizioni parziali, anche se tali documenti di trasporto riportano diverse date di spedizione e/o diversi porti di imbarco, luoghi di presa in carico o di invio.
- c. Le spedizioni effettuate a mezzo posta o mediante corriere non saranno considerate spedizioni parziali se le ricevute postali o i certificati di spedizione postale o le ricevute o le bolle di spedizione del corriere appaiano timbrati, firmati o in altro modo sottoscritti nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere inviate e se recano la stessa data.

Articolo 41 – Utilizzi parziali/spedizioni frazionate

Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito

per tale frazione, il credito cessa di essere utilizzabile per questa e per qualsiasi successiva frazione, salvo che il credito disponga diversamente.

Articolo 42 – Data di scadenza e luogo di presentazione dei documenti

- a. Tutti i crediti devono prescrivere una data di scadenza e, ad eccezione dei crediti liberamente negoziabili, un luogo per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. La data di scadenza prescritta per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione sarà considerata data di scadenza per la presentazione dei documenti.
- b. Salvo quanto previsto all'articolo 44(a), i documenti devono essere presentati alla predetta data di scadenza o prima di tale data.
- c. Se la banca emittente stabilisce che il credito ha validità "un mese", "sei mesi" o usa espressione analoga, senza precisare la data dalla quale il termine decorre, la data di emissione del credito sarà considerata da parte della banca emittente come primo giorno di decorrenza di detto termine.

Le banche scoraggeranno un tale modo di indicare il termine di scadenza del credito.

Articolo 43 – Limitazione concernente la data di scadenza

- a. Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti di trasporto dovrebbe anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di spedizione durante il quale deve aver luogo tale presentazione in conformità con i termini e le

condizioni del credito. Se tale periodo di tempo non viene prescritto, le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di spedizione. In ogni caso, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.

- b. Nei casi in cui si applica l'articolo 40(b), si considererà quale data di spedizione l'ultima data di spedizione figurante sui documenti di trasporto presentati.

Articolo 44 – Proroga della data di scadenza

- a. Se il termine di scadenza del credito e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo per la presentazione dei documenti – prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell'articolo 43 – cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate dall'articolo 17, il termine di scadenza prescritto e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, a seconda del caso, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel quale tale data è aperta.
- b. La data ultima di spedizione non è prorogata per effetto della proroga del termine di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, intervenuta in conformità della precedente lettera (a). Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche non accetteranno documenti di trasporto recanti una data di spedizione successiva a quella di scadenza prescritta dal credito o da una sua modifica.
- c. La banca presso la quale viene effettuata la presentazione dei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve fornire una dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione dei documenti entro i

termini di tempo prorogati in conformità dell'articolo 44 (a) delle Norme e Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, Revisione 1993, Pubblicazione n. 500 della CCI.

Articolo 45 – Orario per la presentazione dei documenti

Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Articolo 46 – Espressioni concernenti le date di spedizione

- a. Salvo che il credito disponga diversamente, l'espressione "spedizione" usata nello stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione si intenderà comprensiva delle espressioni del tipo "messa a bordo", "invio", "accettato per la spedizione", "data di ricevuta postale", "data di ritiro" e simili e, qualora il credito richieda un documento di trasporto multimodale, dell'espressione "presa in carico".
- b. Espressioni come "pronto", "immediatamente", "il più presto possibile" e simili non dovrebbero essere usate. Se usate, le banche le ignoreranno.
- c. Se viene usata l'espressione "il o intorno al" o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e i 5 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.

Articolo 47 – Terminologia concernente i periodi di spedizione

- a. Le espressioni "al", "fino al", "entro il", "dal" ed espressioni analoghe riguardanti una qualsiasi data, o

periodo di tempo, indicata nel credito con riferimento alla spedizione si intendono come comprensive della data indicata.

- b. L'espressione "dopo" si intende come non comprensiva della data indicata.
- c. Le espressioni "prima metà", "seconda metà" di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al quindici" e "dal sedici all'ultimo giorno" del mese, comprese le date indicate.
- d. Le espressioni "principio", "metà", o "fine" del mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al dieci", "dall'undici al venti" e "dal ventuno all'ultimo giorno" del mese, comprese le date indicate.

F. CREDITO TRASFERIBILE

Articolo 48 – Credito trasferibile

- a. Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario (primo beneficiario) può richiedere alla banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare o negoziare (la "banca trasferente") o, nel caso di un credito liberamente negoziabile, alla banca espressamente autorizzata nel credito ad operare come banca trasferente, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri beneficiari (secondo(i) beneficiario(i)).
- b. Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come "trasferibile" dalla banca emittente. Espressioni come "divisibile", "frazionabile", "cedibile" e "trasmissibile" non rendono il credito trasferibile. Se queste espressioni sono usate, esse saranno ignorate.

- c. La banca trasferente non sarà tenuta ad effettuare il trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti.
- d. All'atto della richiesta di trasferimento del credito e prima del suo trasferimento, il primo beneficiario deve dichiarare in modo irrevocabile alla banca trasferente se egli intende conservare o meno il diritto di non consentire alla banca trasferente di avvisare modifiche al(i) secondo(i) beneficiario(i). Se la banca trasferente acconsente al trasferimento a queste condizioni, essa deve, all'atto del trasferimento, avvisare il(i) secondo(i) beneficiario(i) delle dichiarazioni del primo beneficiario riguardanti le modifiche.
- e. Se un credito viene trasferito ad uno o più secondi beneficiari, il rifiuto di una modifica da parte di uno o più secondi beneficiari non rende invalida l'accettazione di tale modifica da parte dello(gli) altro(i) secondo(i) beneficiario(i) nei confronti del(i) quale(i) il credito sarà di conseguenza modificato. Per il(i) secondo(i) beneficiario(i), che abbia(abbiano) rifiutato la modifica, il credito rimarrà non modificato.
- f. Le competenze della banca trasferente relative al trasferimento – incluse commissioni, compensi, costi o esborsi – sono a carico del primo beneficiario, salvo che sia stato convenuto diversamente. Se la banca trasferente accetta di trasferire il credito, essa non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finché non le siano state corrisposte dette competenze.
- g. Salvo che il credito disponga diversamente, un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Di conseguenza, il credito non può essere trasferito su richiesta del secondo beneficiario ad un terzo beneficiario, ai fini del presente articolo, il trasferimento

al primo beneficiario non costituisce un trasferimento vietato.

Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente, a condizione che non siano vietate le spedizioni/gli utilizzi parziali e l'insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito.

h. Il credito può essere trasferito soltanto nei termini e alle condizioni precisati nel credito originario eccezione per:

- l'importo del credito,
- gli eventuali prezzi unitari in esso indicati,
- la data di scadenza,
- il termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall'articolo 43,
- il periodo per la spedizione,

elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati.

La percentuale di copertura assicurativa può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l'ammontare prescritto dal credito originario o dai presenti articoli.

Inoltre, il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello dell'ordinante ma, se il credito originario richiede espressamente che il nome di quest'ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

- i. Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari originari se prescritti dal credito; quando si verifica tale sostituzione di una o più fatture (e tratte), il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo della(e) propria(e) fattura(e) e quello della(e) fattura(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i).

Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire la(e) propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) in sostituzione della(e) fattura(e) (e tratta(e)) del(i) secondo(i) beneficiario(i) ma omette di farlo a prima richiesta, la banca trasferente ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito trasferito, compresa(e) la(e) fattura(e) (e tratta(e)) del(i) secondo(i) beneficiario(i), e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.

- j. Il primo beneficiario può richiedere che il pagamento o la negoziazione al(i) secondo(i) beneficiario(i) avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro e non oltre la data di scadenza del credito, salvo che il credito originario disponga espressamente che l'utilizzo per il pagamento o la negoziazione non possa essere effettuato in luogo diverso da quello prescritto dal credito stesso e ciò senza pregiudizio per il diritto del primo beneficiario di sostituire in seguito la(e) propria(e) fattura(e) (e tratta(e)) a quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

G. CESSIONE DEL RICAVO

Articolo 49 – Cessione del ricavo

Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica il diritto del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa acquisire titolo in base al credito, in conformità delle disposizioni del diritto applicabile. Il presente articolo si riferisce esclusivamente alla cessione del ricavo e non alla cessione del diritto di operare in conformità del credito stesso.

Appendice 6

Supplemento alle NUU 500 per la presentazione elettronica

**NUUe
In vigore dal 1° aprile 2002
(Pubblicazione ICC n. 500/3)***

Versione 1.0

***Supplemento da utilizzarsi con le
Norme ed Usi uniformi CCI sui Crediti Documentari
NUU 500***

Indice

Articolo

<i>e1</i>	Oggetto delle NUUe
<i>e2</i>	Relazione tra le NUUe e le NUU
<i>e3</i>	Definizioni
<i>e4</i>	Formato
<i>e5</i>	Presentazione
<i>e6</i>	Esame
<i>e7</i>	Comunicazione di rifiuto
<i>e8</i>	Originali e copie
<i>e9</i>	Data di emissione
<i>e10</i>	Trasporto
<i>e11</i>	Alterazione di un <i>electronic record</i> dopo la presentazione
<i>e12</i>	Ulteriore esonero di responsabilità per la presentazione di <i>electronic records</i> nell'ambito delle NUUe

Questo supplemento per la presentazione elettronica deve essere usato congiuntamente con le Norme ed Usi Uniformi i relativi ai Crediti Documentari (NUU 500), pubbl. ICC n. 500.

(*) Il testo qui riportato non sostituisce la versione originale

Articolo e1 - Oggetto delle NUUe

- a** Le Norme supplementari alle NUU 500 per la presentazione elettronica ("NUUe") integrano le Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari (revisione 1993, Pub. della ICC n. 500) ("NUU") al fine di regolamentare la presentazione di soli *electronic records* oppure accompagnati da documenti cartacei.
- b** Le NUUe si applicano come norme supplementari delle NUU se il credito indica che è soggetto alle NUUe.
- c** La presente versione è la Versione 1.0. Il credito deve indicare la versione delle NUUe applicabile. Se tale indicazione manca, il credito è soggetto alla versione in vigore alla data di emissione del credito o, se l'applicabilità delle NUUe è prevista da una modifica che sia accettata dal beneficiario, alla data della modifica.

Articolo e2 - Relazione tra le NUUe e le NUU

- a** Un credito soggetto alle NUUe ("credito NUUe") è soggetto anche alle NUU senza che sia necessario l'esplicito richiamo di queste ultime.
- b** Se le NUUe si applicano, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle delle NUU nella misura in cui l'applicazione delle NUUe produca un risultato diverso da quello che si otterrebbe con l'applicazione delle NUU.
- c** Se un credito NUUe consente al beneficiario di scegliere tra la presentazione di documenti cartacei o di *electronic records* ed il beneficiario sceglie di presentare solo documenti cartacei, la presentazione è soggetta soltanto alle NUU. Se un credito NUUe consente la presentazione di soli documenti cartacei, si applicano soltanto le NUU.

Articolo e3 - Definizioni

- a** Le seguenti espressioni contenute nelle NUU, quando si applicano ad un *electronic record* presentato nell'ambito di un credito NUUe, assumono il significato di seguito indicato:
- i. "appare nella forma"** e simili va riferito all'esame dei dati contenuti in un *electronic record*;
 - ii. "documento"** include un *electronic record*;
 - iii. "luogo di presentazione"** di *electronic record* designa un indirizzo elettronico;
 - iv. "firma"** e simili include una firma elettronica;
 - v. "aggiunto", "annotazione", "timbrato"** indica dati il cui carattere supplementare appare in un *electronic record*.
- b** I seguenti termini usati nelle NUUe hanno il significato di seguito indicato:
- i. il termine "*electronic record*"**
 - ha il significato di dati creati, generati, inviati, comunicati, ricevuti o archiviati con mezzi elettronici;
 - significa che è idoneo ad essere accertato come autentico quanto all'apparente identità del mittente, all'apparente fonte dei dati in esso contenuti e per quanto riguarda la sua completezza e non alterazione; e
 - significa che è idoneo ad essere esaminato al fine di accertarne la conformità ai termini ed alle condizioni del credito NUUe;

ii. col termine "**firma elettronica**" si intende una sequenza di dati annessi o logicamente associati ad un *electronic record*, apposti od adottati da un soggetto allo scopo di consentire l'identificazione del soggetto stesso e di indicare che l'*electronic record* è stato reso autentico dal soggetto medesimo;

iii. col termine "**formato**" si intende l'organizzazione dei dati con la quale l'*electronic record* è espresso o alla quale esso si riferisce;

iv. col termine "**documento cartaceo**" si intende un documento su tradizionale supporto cartaceo;

v. col termine "**ricevuto**" si intende il momento nel quale un *electronic record* entra nel sistema informatico del soggetto ricevente al quale è indirizzato in una forma idonea ad essere accettata da tale sistema. L'eventuale conferma di ricezione non implica accettazione o rifiuto del relativo *electronic record* presentato nell'ambito di un credito NUUe.

Articolo e4 - Formato

Un credito NUUe deve specificare i formati nei quali gli *electronic records* devono essere presentati. Se il formato di un *electronic record* non è specificato, quest'ultimo può essere presentato in qualsiasi formato.

Articolo e5 - Presentazione

a Un credito NUUe che consente la presentazione:

i. di *electronic records* deve stabilire il luogo di presentazione degli *electronic records*;

ii. sia di *electronic records* sia di documenti cartacei deve stabilire anche il luogo di presentazione dei documenti cartacei.

- b** Gli *electronic records* possono essere presentati separatamente e non necessitano di essere presentati nello stesso momento.
- c** Se un credito NUUe consente la presentazione di uno o più *electronic records*, il beneficiario è tenuto a fornire alla banca, alla quale la presentazione viene effettuata, una comunicazione nella quale precisa quando la presentazione deve intendersi completata. La comunicazione di completezza può essere resa tramite *electronic record* ovvero documento cartaceo e deve indicare il credito NUUe al quale si riferisce. La presentazione si intende non effettuata se la comunicazione del beneficiario non è ricevuta.
- d**

 - i. Ogni presentazione di un *electronic record* e la presentazione di documenti cartacei effettuate a fronte di un credito NUUe devono indicare il credito NUUe al quale si riferiscono.
 - ii. Una presentazione che non rechi tale indicazione può essere considerata come non ricevuta
- e** Se la banca alla quale la presentazione deve essere effettuata è aperta ma il suo sistema non è in grado di ricevere un *electronic record* trasmesso, a seconda del caso, nel giorno di scadenza previsto e/o nell'ultimo giorno utile per la presentazione dopo la data di spedizione, tale banca sarà considerata chiusa e la data ultima per la presentazione e/o la data di scadenza saranno prorogate al primo giorno lavorativo bancario successivo nel quale tale banca sarà in grado di ricevere un *electronic record*. Se il solo *electronic record* che resta da presentare è costituito dalla comunicazione di completezza, essa può essere resa a mezzo

telecomunicazione o documento cartaceo e sarà considerata come effettuata in tempo utile se è inviata prima che la banca sia in grado di ricevere un *electronic record*.

- f Un *electronic record* di cui non possa essere accertata l'autenticità è considerato non presentato.

Articolo e6 - Esame

- a Se un *electronic record* contiene un *hyperlink* (ipercollegamento) con un sistema esterno o se una presentazione indica che l'*electronic record* può essere esaminato accedendo ad un sistema esterno, l'*electronic record* disponibile mediante l'*hypelink* oppure accedendo al sistema esterno, è da considerarsi *electronic record* da esaminare. L'incapacità del sistema indicato di consentire l'accesso all'*electronic record* richiesto, al momento dell'esame, costituisce una difformità.
- b L'invio di *electronic records* da parte di una banca designata, che agisca come tale, implica che essa ha controllato l'apparente autenticità degli *electronic records*.
- c L'impossibilità della banca emittente o dell'eventuale banca confermate di esaminare un *electronic record* in un formato prescritto dal credito NUUe o di esaminarlo nel formato col quale è stato inviato se non è prescritto alcun formato non è motivo di rifiuto.

Articolo e7 - Comunicazione di rifiuto

- a
 - i. Il periodo di tempo per l'esame dei documenti decorre dal giorno lavorativo bancario successivo a quello nel

quale è stata ricevuta la comunicazione di completezza del beneficiario.

ii. Se il termine per la presentazione dei documenti o della comunicazione di completezza è prorogato, il termine per l'esame dei documenti decorre dal primo giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la banca alla quale la presentazione deve essere effettuata è in grado di ricevere la comunicazione di completezza.

- b** Se la banca emittente, l'eventuale banca confermante o la banca designata che operi per loro conto invia una comunicazione di rifiuto di una presentazione che include *electronic records* e non riceve istruzioni dal soggetto al quale tale comunicazione è stata inviata circa la destinazione degli *electronic records* entro trenta giorni di calendario dalla data di invio della comunicazione di rifiuto, tale banca restituirà tutti i documenti cartacei non precedentemente resi al presentatore, ma potrà disporre, senza alcuna responsabilità, degli *electronic records* nel modo ritenuto più opportuno.

Articolo e8 - Originali e copie

Qualunque prescrizione delle NUU o di un credito NUUe relativa alla presentazione di uno o più originali o copie di un *electronic record* è soddisfatta con la presentazione di un solo *electronic record*.

Articolo e9 - Data di emissione

Salvo che un *electronic record* contenga una specifica data di emissione, tale data è da intendersi quella nella quale esso appare essere stato spedito dall'emittente. La data di ricezione è da considerarsi la data di spedizione dell'*electronic record* se non vi appare altra data.

Articolo e10 - Trasporto

Se un *electronic record* comprovante il trasporto non indica la data di spedizione o di invio, la data di emissione dell'*electronic record* è da considerarsi quale data di spedizione o di invio. Tuttavia, se l'*electronic record* riporta una annotazione che indica la data di spedizione o di invio, tale data è da considerarsi quale data di spedizione o di invio. Un'annotazione che contiene dati aggiuntivi non necessita di essere firmata separatamente o in altro modo resa autentica.

Articolo e11 - Alterazione di un *electronic record* dopo la presentazione

- a** Se un *electronic record* ricevuto dalla banca emittente, dalla banca confermante o da altra banca designata appare alterato, la banca può informarne il presentatore e può richiedere che l'*electronic record* sia ripresentato.
- b** Se la banca richiede che un *electronic record* sia ripresentato:
 - i.** il periodo di tempo per l'esame è interrotto e riprende a decorrere da quando il presentatore ripresenta l'*electronic record*; e
 - ii** se la banca designata non è banca confermante, essa deve avvisare la banca emittente e l'eventuale banca confermante della richiesta di ripresentazione e della interruzione del periodo di tempo di cui sopra; ma,
 - iii.** se lo stesso *electronic record* non viene ripresentato entro trenta (30) giorni di calendario, la banca può considerare l'*electronic record* come non presentato, e

iv. nessun termine sarà prorogato.

Articolo e12 - Ulteriore esonero di responsabilità per la presentazione di *electronic records* nell'ambito delle NUUe

L'accertamento dell'apparente autenticità di un *electronic record* non comporta responsabilità per le banche in ordine alla identità del mittente, alla fonte delle informazioni ed alla completezza e non alterazione dell'*electronic record*, tranne per ciò che risulta apparente in un *electronic record* ricevuto, utilizzando programmi commercialmente accettabili per la ricezione, il controllo di autenticità e l'identificazione di *electronic records*.

Appendice 7

**NORME UNIFORMI DELLA CCI
(CAMERA COMMERCIO INTERNAZIONALE) RELATIVE
AGLI INCASSI (NUI 522)***

Revisione 1995, in vigore dal 1° gennaio 1996

Indice

A. Disposizioni generali e definizioni

Ambito di applicazione delle norme (NUI 522)	Art. 1
Definizione di incasso	Art. 2
Parti che intervengono in un incasso	Art. 3

B. Forma e struttura degli incassi

Disposizione di incasso	Art. 4
-------------------------	--------

C. Forma della presentazione

Presentazione	Art. 5
Pagamento a vista/accettazione	Art. 6
Consegna dei documenti commerciali	Art. 7
Creazione di documenti	Art. 8

D. Responsabilità

Buona fede e ragionevole cura	Art. 9
Documenti e merci/servizi/adempimenti	Art. 10
Esonero da responsabilità per gli atti del mandatario	Art. 11
Esonero da responsabilità sui documenti ricevuti	Art. 12
Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti	Art. 13
Esonero da responsabilità per ritardi, smarrimenti e traduzioni	Art. 14
Forza maggiore	Art. 15

(*) Il testo qui riportato non sostituisce la versione originale

E. Pagamento

Pagamento senza ritardo	Art. 16
Pagamento in valuta locale	Art. 17
Pagamento in valuta estera	Art. 18
Pagamenti parziali	Art. 19

F. Interessi, commissioni e spese

Interessi	Art. 20
Commissioni e spese	Art. 21

G. Altre disposizioni

Accettazione	Art. 22
Pagherò ed altri strumenti	Art. 23
Protesto	Art. 24
“Occorrendo”	Art. 25
Avvisi	Art. 26

A. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 - Ambito di applicazione delle norme (NUI 522)

- a.** Le norme uniformi relative agli incassi, revisione 1995, pubbl. n. 522 della CCI, si applicano a tutte le operazioni di incasso come definite all'art. 2, a condizione che tali norme facciano parte integrante del testo della disposizione di incasso di cui all'art. 4, e sono vincolanti per tutte le parti interessate a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare.
- b.** Le banche non hanno alcun obbligo di eseguire un'operazione di incasso o una qualsiasi disposizione di incasso o connesse istruzioni fornite successivamente.
- c.** Se una banca decide, per qualsiasi motivo, di non eseguire un'operazione di incasso o di non dar seguito ad una qualsiasi delle connesse istruzioni ricevute, essa deve avvisare senza ritardo la parte dalla quale ha ricevuto l'incasso o le istruzioni, a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido.

ART. 2 - Definizione di incasso

Ai fini di questi articoli:

- a.** Per "incasso" si intende il trattamento da parte delle banche dei documenti di cui al punto b) dell'art. 2, in conformità delle istruzioni ricevute, allo scopo di:
 - i.** ottenere il pagamento e/o l'accettazione
o

ii. consegnare i documenti contro pagamento e/o contro accettazione

o

iii. consegnare i documenti secondo altri termini e condizioni.

b. Per “documenti” si intendono documenti finanziari e/o documenti commerciali:

i. per “documenti finanziari” si intendono tratte, pagherò, assegni o altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento;

ii. per “documenti commerciali” si intendono fatture, documenti di trasporto, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi o qualsiasi altro documento che non sia un documento finanziario.

c. Per “incasso semplice” si intende l’incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.

d. Per “incasso documentario” si intende l’incasso di:

i. documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;

ii. documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.

ART. 3 - Parti che intervengono in un incasso

a. Ai fini di questi articoli le “parti interessate” sono:

- i. l'“ordinante”, che è la parte che affida l'esecuzione di un incasso ad una banca;
 - ii. la “banca trasmittente”, che è la banca alla quale l'ordinante ha affidato l'esecuzione dell'incasso;
 - iii. la “banca incaricata dell'incasso”, che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell'operazione di incasso;
 - iv. la “banca presentatrice”, che è la banca incaricata dell'incasso che effettua la presentazione al trassato.
- b. Il “trassato” è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità della disposizione di incasso.

B. FORMA E STRUTTURA DEGLI INCASSI

ART. 4 - Disposizioni di incasso

- a.
 - i. Tutti i documenti inviati per l'incasso devono essere accompagnati da una disposizione di incasso che indica che l'incasso è soggetto alle NUI 522, e che contiene istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detta disposizione di incasso ed in conformità delle presenti norme.
 - ii. Le banche non esamineranno i documenti al fine di ricavarne istruzioni.
 - iii. A meno che non siano state diversamente autorizzate nella disposizione di incasso, le banche non terranno conto di istruzioni loro impartite da qualsiasi parte/banca

diversa dalla parte/banca dalla quale esse hanno ricevuto l'incasso.

b. La disposizione di incasso deve contenere i seguenti elementi informativi, laddove appropriati.

i. Gli estremi della banca dalla quale l'incasso è stato ricevuto, ivi inclusi il nome completo, l'indirizzo postale e SWIFT, il numero di telex, il numero di telefono, il numero di fax ed il riferimento.

ii. Gli estremi dell'ordinante, ivi inclusi il nome completo, l'indirizzo postale e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax.

iii. Gli estremi del trassato, ivi inclusi il nome completo, l'indirizzo postale o il domicilio al quale la presentazione deve essere fatta e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax.

iv. Gli estremi della banca presentatrice se c'è, ivi inclusi il nome completo, l'indirizzo postale e, se del caso, il numero di telex, il numero di telefono e il numero di fax.

v. Lo/gli importo/i e la/le valuta/e da incassare.

vi. La lista dei documenti inclusi e il numero di esemplari di ogni documento.

vii. a. I termini e le condizioni in base ai quali ottenere il pagamento e/o l'accettazione.

b. I termini di consegna dei documenti contro:

- 1) pagamento e/o accettazione
- 2) altri termini e condizioni.

E' responsabilità della parte che fornisce la disposizione di incasso accertarsi che i termini per

la consegna dei documenti siano stabiliti chiaramente e senza ambiguità; diversamente le banche non assumeranno alcuna responsabilità per le conseguenze che ne possano derivare.

viii. Le commissioni da incassare, indicando se esse possono essere abbandonate o meno.

ix. Gli interessi da incassare, se del caso, indicando se essi possono essere abbandonati o meno, ivi inclusi:

- a.** il tasso di interesse
- b.** il periodo di interesse
- c.** la base di calcolo applicabile (es. 360 o 365 gg. all'anno)

x. Il metodo di pagamento e forma dell'avviso di pagamento.

xi. Le istruzioni in caso di mancato pagamento, mancata accettazione e/o mancata esecuzione di altre istruzioni.

c. i. Le istruzioni di incasso devono riportare l'indirizzo completo del trassato o del domicilio al quale la presentazione deve essere effettuata. Se l'indirizzo è incompleto o errato, la banca incaricata dell'incasso può, senza alcuna responsabilità da parte sua, tentare di accertare l'indirizzo esatto.

ii. La banca incaricata dell'incasso non assume alcuna responsabilità per qualsiasi eventuale ritardo derivante dal fatto che le sia stato fornito un indirizzo incompleto o errato.

C. FORMA DELLA PRESENTAZIONE

ART. 5 - Presentazione

- a. Ai fini di questi articoli, per presentazione si intende la procedura con la quale la banca presentatrice mette a disposizione del trassato i documenti secondo le istruzioni ricevute.
- b. La disposizione di incasso deve riportare l'indicazione dell'esatto periodo di tempo entro il quale qualsiasi tipo di azione deve essere effettuata da parte del trassato.

Espressioni come "prima", "pronta", "immediata" e simili non devono essere usate in relazione alla presentazione o ad un qualsiasi periodo di tempo entro il quale i documenti devono essere ritirati o per qualunque altra azione che deve essere effettuata dal trassato. Se tali termini sono usati le banche non li terranno in considerazione.

- c. I documenti devono essere presentati al trassato così come ricevuti; tuttavia le banche sono autorizzate ad applicarvi qualsiasi bollo necessario, a spese della parte dalla quale esse hanno ricevuto l'incasso, a meno di istruzioni diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o timbro o qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto per l'operazione di incasso.
- d. Al fine di eseguire le istruzioni dell'ordinante, la banca trasmittente utilizzerà la banca indicata dall'ordinante quale banca incaricata dell'incasso. In assenza di tale indicazione, la banca trasmittente utilizzerà qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o l'accettazione o nel paese dove altri termini e condizioni devono essere adempiuti.

- e. I documenti e la disposizione di incasso possono essere inviati direttamente dalla banca trasmittente alla banca incaricata dell'incasso o tramite altra banca in qualità di intermediaria.
- f. Se la banca trasmittente non indica una specifica banca presentatrice, la banca incaricata dell'incasso può utilizzare come banca presentatrice una banca di propria scelta.

ART. 6 - Pagamento a vista/accettazione

Nel caso di documenti pagabili a vista la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il pagamento, senza ritardo. Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca presentatrice deve, quando è richiesta l'accettazione, effettuare la presentazione per l'accettazione, senza ritardo e, quando è richiesto il pagamento, effettuare la presentazione per il pagamento, non oltre la scadenza stabilita.

ART. 7 - Consegna dei documenti commerciali

Documenti contro accettazione (D/A) e Documenti contro pagamento (D/P)

- a. Gli incassi non devono contenere tratte pagabili a scadenza accompagnate da istruzioni secondo le quali i documenti commerciali devono essere consegnati contro pagamento.
- b. Se un incasso contiene una tratta pagabile a scadenza, la disposizione di incasso deve indicare se i documenti commerciali devono essere consegnati al trassato contro accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P).

In assenza di tale indicazione i documenti commerciali saranno consegnati solo contro pagamento e la banca

incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei documenti.

- c. Se un incasso contiene una tratta pagabile a scadenza e la disposizione di incasso indica che i documenti commerciali devono essere consegnati contro pagamento, i documenti saranno consegnati soltanto contro tale pagamento e la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da qualsiasi ritardo nella consegna dei documenti.

ART. 8 - Creazione di documenti

Qualora la banca trasmittente dia istruzioni che la banca incaricata dell'incasso o il trassato procedano alla creazione di documenti (tratte, pagherò, ricevute, lettere di impegno o altri documenti) che non sono contenuti nell'incasso, la banca trasmittente dovrà specificare la forma ed il contenuto di tali documenti; diversamente, la banca incaricata dell'incasso non assumerà alcuna responsabilità per la forma ed il contenuto di tali documenti creati dalla stessa o dal trassato.

D. RESPONSABILITA'

ART. 9 - Buona fede e ragionevole cura

Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura.

ART. 10 - Documenti e merci/servizi/adempimenti

- a. Le merci non devono essere spedite direttamente all'indirizzo di una banca o all'ordine di quest'ultima o

consegnate alla stessa senza il preventivo accordo da parte di tale banca. Ciononostante, qualora delle merci vengano spedite direttamente all'indirizzo di una banca o all'ordine di quest'ultima o consegnate alla stessa per la messa a disposizione di un trassato contro pagamento o accettazione o secondo altri termini e condizioni senza il preventivo accordo da parte di tale banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.

- b.** Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi delle merci relative ad un incasso documentario, ivi inclusi l'immagazzinamento e l'assicurazione delle merci, anche quando siano date specifiche istruzioni di agire in tal senso. Le banche prenderanno tali provvedimenti solo se, quando e nella misura in cui esse, caso per caso, vi avranno acconsentito. In deroga alla disposizione di cui al punto c) dell'articolo 1, la norma di cui al presente comma si applica anche in assenza di una specifica comunicazione in tal senso da parte della banca incaricata dell'incasso.
- c.** Ciononostante, se le banche prendono provvedimenti per la protezione della merce, abbiano o meno ricevuto istruzioni, esse non assumono alcuna responsabilità quanto alla sorte e/o alla condizione della merce, né per qualsiasi atto e/o omissione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia la banca incaricata dell'incasso deve avvisare senza ritardo la banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso di qualsiasi provvedimento del genere da essa preso.
- d.** Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi provvedimento preso per la protezione della merce sarà intesa a carico della parte dalla quale esse hanno ricevuto l'incasso.

- e.
 - i. Nonostante la norma di cui all'art. 10(a), qualora le merci siano state consegnate alla banca incaricata dell'incasso o messe a sua disposizione e il trassato abbia onorato l'incasso contro pagamento, accettazione o secondo altri termini e condizioni e, qualora in tal caso la banca incaricata dell'incasso abbia provveduto al rilascio delle merci, è da intendersi che la banca trasmittente abbia autorizzato la banca incaricata dell'incasso ad operare in tal modo.
 - ii. Qualora la banca incaricata dell'incasso abbia disposto la consegna delle merci su istruzioni della banca trasmittente o secondo quanto disposto dall'art. 10(e)i, la banca trasmittente avrà l'obbligo di risarcire la banca incaricata dell'incasso per tutti i danni subiti e le spese sostenute.

ART. 11 - Esonero da responsabilità per gli atti del mandatario

- a. Le banche che si avvalgono dei servizi di altra(e) banca(che) per eseguire le istruzioni dell'ordinante lo fanno per conto e a rischio di quest'ultimo.
- b. Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche se siano state esse stesse ad aver preso l'iniziativa della scelta dell'altra(e) banca(che).
- c. La parte che dà istruzioni ad un'altra parte di eseguire incarichi sarà vincolata e tenuta a risarcire quest'ultima in relazione agli obblighi e responsabilità imposte da leggi ed usi vigenti all'estero.

ART. 12 - Esonero da responsabilità sui documenti ricevuti

- a. Le banche devono accertare che i documenti ricevuti appaiono essere quelli elencati nella disposizione di incasso e devono avvisare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la parte dalla quale tale disposizione di incasso è stata ricevuta, circa un qualunque documento mancante ovvero riscontrato diverso da quelli elencati. Le banche non hanno alcun obbligo ulteriore al riguardo.
- b. Se i documenti non appaiono elencati, la banca trasmittente non potrà contestare le affermazioni della banca incaricata dell'incasso circa il tipo e il numero dei documenti ricevuti.
- c. Tenuto presente il punto c) dell'articolo 5 e i punti a) e b) dell'articolo 12, le banche presenteranno i documenti così come ricevuti senza esaminarli ulteriormente.

ART. 13 - Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nel(i) documento(i); esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento né, infine, per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

ART. 14 - Esonero da responsabilità per ritardi, smarrimenti e traduzioni

- a. Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione o per errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici.
- b. Le banche non assumono alcuna responsabilità per i ritardi conseguenti alla necessità di ottenere chiarimenti in merito alle istruzioni ricevute.

ART. 15 - Forza maggiore

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate.

E. PAGAMENTO

ART. 16 - Pagamento senza ritardo

- a. Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli esborsi, e/o le spese, quando dovute) devono essere messe senza ritardo a disposizione della parte dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, in conformità dei termini e delle condizioni della disposizione di incasso stessa.
- b. In deroga alla norma di cui all'art. 1(c), a meno che non sia stato diversamente concordato, la banca incaricata dell'incasso effettuerà il pagamento dell'importo incassato esclusivamente in favore della banca trasmittente.

ART. 17 - Pagamento in valuta locale

Nel caso in cui i documenti siano pagabili nella valuta del paese dove deve avvenire il pagamento (valuta locale), la banca presentatrice deve, a meno che non sussistano istruzioni diverse nella disposizione di incasso, rilasciare i documenti al trassato contro pagamento in valuta locale solo se tale valuta è immediatamente disponibile secondo le modalità riportate nella disposizione di incasso.

ART. 18 - Pagamento in valuta estera

Nel caso in cui i documenti siano pagabili in valuta diversa da quella del paese dove deve avvenire il pagamento (valuta estera), la banca presentatrice deve, a meno che non sussistano istruzioni diverse nella disposizione di incasso, rilasciare i documenti al trassato contro pagamento nella valuta estera indicata solo se tale valuta estera può essere immediatamente rimessa secondo le istruzioni riportate nella disposizione di incasso.

ART. 19 - Pagamenti parziali

- a. Nel caso di incassi semplici, i pagamenti parziali possono essere accettati se, nella misura e alle condizioni in cui i pagamenti parziali sono ammessi dalle norme in vigore nella piazza ove deve avvenire il pagamento. Il(i) documento(i) finanziario(i) sarà(nno) consegnato(i) al trassato solo quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.
- b. Nel caso di incassi documentari, i pagamenti parziali saranno accettati solo se specificamente autorizzati nella disposizione di incasso. Tuttavia, a meno di istruzioni diverse, la banca presentatrice consegnerà i documenti

al trassato soltanto dopo aver ricevuto il pagamento totale e in tal caso la banca presentatrice non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dal ritardo nella consegna dei documenti.

- c. In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati soltanto a condizione che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 17 o dell'articolo 18 a seconda del caso.

Un pagamento parziale, se accettato, sarà trattato secondo le disposizioni dell'articolo 16.

F. INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE

ART. 20 – Interessi

- a. Se la disposizione di incasso precisa che gli interessi devono essere incassati ed il trassato rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione o secondo altri termini e condizioni, a seconda del caso, senza incassare tali interessi, a meno che non si renda applicabile il punto c) dell'articolo 20.
- b. Se tali interessi devono essere incassati, la disposizione di incasso deve precisare il tasso di interesse, il periodo di interesse e la base di calcolo.
- c. Se la disposizione di incasso stabilisce espressamente che gli interessi non possono essere abbandonati ed il trassato rifiuta di pagarli, la banca presentatrice non consegnerà i documenti e non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dai ritardi nella consegna del(i) documento(i). Qualora il pagamento degli interessi sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro

mezzo rapido, la banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.

ART. 21 - Commissioni e spese

- a.** Se la disposizione di incasso precisa che le commissioni e/o le spese di incasso devono essere a carico del trassato e questi rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione o secondo gli altri termini e condizioni, a seconda del caso, senza incassare le commissioni e/o le spese, a meno che non si applichi il punto b) dell'articolo 21.

Qualora le commissioni e/o le spese di incasso siano abbandonate, esse saranno considerate a carico della parte dalla quale l'incasso è stato ricevuto e potranno essere dedotte dall'importo incassato.

- b.** Se la disposizione di incasso stabilisce espressamente che le commissioni e/o le spese non possono essere abbandonate ed il trassato rifiuta di pagare tali commissioni e/o spese, la banca presentatrice non consegnerà i documenti e non assumerà alcuna responsabilità per le conseguenze risultanti dal ritardo nella consegna del(i) documento(i). Qualora il pagamento delle commissioni e/o delle spese sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, se ciò non è possibile, con altro mezzo rapido, la banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.
- c.** In tutti i casi in cui, secondo la disposizione di incasso o in conformità delle presenti norme, le spese, i costi e le commissioni di incasso siano a carico dell'ordinante, la(le) banca(che) incaricata(e) dell'incasso avrà(anno) diritto all'immediato recupero di tali spese, costi e commissioni nei confronti della banca dalla quale la

disposizione di incasso è stata ricevuta e la banca trasmittente avrà a sua volta diritto all'immediato rimborso da parte dell'ordinante relativamente a qualsiasi importo ad essa addebitato, assieme alle proprie spese, costi e commissioni, indipendentemente dall'esito dell'incasso.

- d. Le banche si riservano il diritto di richiedere il pagamento anticipato di commissioni e/o spese alla parte dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, allo scopo di coprire i costi da sopportare per l'esecuzione delle istruzioni e, in attesa della ricezione di tali pagamenti, si riservano il diritto di non eseguire tali istruzioni.

G – ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 22 – Accettazione

La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma di accettazione di una tratta appaia essere completa e corretta, ma non assume alcuna responsabilità per l'autenticità di qualsiasi firma o per i poteri di qualsiasi firmatario di sottoscrivere l'accettazione.

ART. 23 - Pagherò ed altri strumenti

La banca presentatrice non assume alcuna responsabilità per l'autenticità di qualsiasi firma o per i poteri di qualsiasi firmatario di sottoscrivere un pagherò, una ricevuta o altro strumento.

ART. 24 - Protesto

La disposizione di incasso deve contenere specifiche istruzioni concernenti il protesto (o altro procedimento legale sostitutivo),

per l'eventualità di mancato pagamento o mancata accettazione.

In mancanza di tali specifiche istruzioni, le banche che intervengono nell'incasso non hanno alcun obbligo di far protestare il(i) documento(i) (o di assoggettarlo(i) ad altro procedimento legale sostitutivo) per mancato pagamento o mancata accettazione.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a detto protesto o altro procedimento legale sostitutivo sarà a carico della parte dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta.

ART. 25 – “Occorrendo”

Se l'ordinante nomina un rappresentante perché agisca come “occorrendo” in caso di mancato pagamento e/o mancata accettazione, la disposizione di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale “occorrendo”. In assenza di tale indicazione, le banche non accetteranno alcuna istruzione dall'“occorrendo”.

ART. 26 - Avvisi

Le banche incaricate dell'incasso devono avvisarne l'esito in conformità delle seguenti norme:

a. Forma dell'avviso

Ogni avviso o informazione inviato dalla banca incaricata dell'incasso alla banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta deve riportare gli opportuni dettagli tra i quali, in ogni caso, il riferimento dato da quest'ultima banca così come specificato nella disposizione di incasso.

b. Modo per effettuare l'avviso

La banca trasmittente ha la responsabilità di fornire istruzioni alla banca incaricata dell'incasso circa il metodo da seguire al fine di inviare gli avvisi indicati ai punti (c)i, (c)ii e (c)iii. In assenza di tali istruzioni la banca incaricata dell'incasso invierà i relativi avvisi secondo modalità di sua scelta, a spese della banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

c. i. Avviso di pagamento

La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso precisando l'importo o gli importi incassati, le eventuali commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, e le modalità della messa a disposizione dei fondi.

ii. Avviso di accettazione

La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto la disposizione di incasso.

iii. Avviso di mancato pagamento e/o mancata accettazione

La banca presentatrice deve cercare di accertare le ragioni del mancato pagamento e/o della mancata accettazione ed avvisare conseguentemente, senza ritardo, la banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

La banca presentatrice deve inviare senza ritardo l'avviso di mancato pagamento e/o l'avviso di mancata accettazione alla banca dalla quale essa ha ricevuto la disposizione di incasso.

Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente deve fornire opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice entro 60 giorni dal suo avviso di mancato pagamento e/o mancata accettazione, i documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale la disposizione di incasso è stata ricevuta, senza alcuna ulteriore responsabilità da parte della banca presentatrice.

Appendice 8

INCOTERMS 2000

REGOLE UFFICIALI CCI (CAMERA COMMERCIO INTERNAZIONALE) PER L'INTERPRETAZIONE DEI TERMINI COMMERCIALI(*)

INTRODUZIONE

1. Scopo ed oggetto degli Incoterms

Scopo degli Incoterms è fornire una serie di regole internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci maggiormente usati nella vendita internazionale. In questo modo, le incertezze dovute a differenze di interpretazione di questi termini tra Paesi diversi possono essere evitate o quantomeno ridotte in misura considerevole.

Frequentemente, i contraenti non sono consapevoli delle diversità tra le pratiche commerciali nei rispettivi Paesi. Questo può dar luogo a fraintendimenti, controversie e contenzioso, con lo spreco di tempo e denaro che ciò implica. Al fine di porre rimedio a questi problemi, la Camera di Commercio Internazionale ha pubblicato per la prima volta nel 1936 un insieme di regole internazionali per l'interpretazione di tali termini commerciali. Queste regole erano note come "Incoterms 1936". Modifiche ed aggiunte sono state successivamente apportate nel 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, ed ora per l'edizione 2000, così da mantenere queste regole in linea con le correnti pratiche del commercio internazionale.

(*) Il testo qui riportato non sostituisce la versione originale

Appare opportuno sottolineare che l'oggetto degli Incoterms è limitato alle questioni relative ai diritti e alle obbligazioni delle parti di un contratto di vendita con riguardo alla consegna della merce (nel senso di beni "materiali" esclusi quindi i beni "immateriali" quali il software per computer).

Vi sono, in particolare, due equivoci abbastanza diffusi per quanto riguarda gli Incoterms.

In primo luogo, gli Incoterms sono frequentemente fraintesi come applicabili al contratto di trasporto piuttosto che al contratto di vendita. In secondo luogo, erroneamente, viene spesso dato per assunto che essi dispongano in ordine a tutti gli obblighi che le parti possano volere includere in un contratto di vendita.

Come è stato sempre sottolineato dalla CCI, gli Incoterms trattano soltanto delle relazioni tra venditori e compratori in forza del contratto di vendita e, per giunta, solo sotto alcuni aspetti specifici.

Nel mentre è essenziale per gli esportatori ed importatori considerare attentamente le correlazioni tra i vari contratti necessari per realizzare una vendita internazionale - la quale, oltre al contratto di vendita, mette in gioco anche contratti di trasporto, assicurazione e finanziamento - è necessario tener presente che gli Incoterms si riferiscono ad uno soltanto di questi contratti, precisamente il contratto di vendita.

Nondimeno, l'accordo delle parti di utilizzare un particolare Incoterm comporta necessariamente implicazioni per gli altri contratti. Per menzionare alcuni esempi, un venditore che abbia prestato il suo consenso ad un contratto CFR o CIF non può eseguire tale contratto con alcun altro modo di trasporto che quello marittimo, poiché ai sensi dei due anzidetti Incoterms egli deve presentare al compratore una polizza di carico od altro documento di trasporto marittimo, il che è semplicemente impossibile qualora vengano usati altri modi di trasporto. Inoltre, il documento richiesto in relazione ad un credito documentario

dipende necessariamente dal modo di trasporto che si è convenuto di utilizzare.

In secondo luogo, gli Incoterms affrontano un numero di specifiche obbligazioni che fanno carico alle parti - quali l'obbligazione del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore o rimetterla al vettore per il trasporto o consegnarla a destinazione - così come la distribuzione dei rischi tra le parti in questi casi.

Inoltre, essi trattano sia delle obbligazioni riguardanti lo sdoganamento all'esportazione ed importazione delle merci ed il loro imballaggio, sia dell'obbligazione del compratore di prendere in consegna la merce come anche dell'obbligazione di dare prova che le rispettive obbligazioni sono state debitamente adempiute.

Per quanto gli Incoterms siano estremamente importanti per l'esecuzione del contratto di vendita, essi non affrontano in nessun modo un gran numero di problemi che possono presentarsi in contratti di questo tipo, come il trasferimento della proprietà e di altri diritti sulla merce, i casi di inadempimento del contratto e le conseguenze che ne discendono, così come gli esoneri da responsabilità in determinate circostanze. Si sottolinea che gli Incoterms non mirano a sostituire tutte le clausole contrattuali che siano necessarie per realizzare un completo contratto di vendita, sia tramite l'incorporazione di clausole standard sia tramite clausole pattuite individualmente.

In generale, gli Incoterms non trattano delle conseguenze dell'inadempimento del contratto né delle clausole di esonero da responsabilità in considerazione di varie circostanze ostative. Tali questioni devono essere risolte tramite altre disposizioni nel contratto di vendita e nella legge applicabile. Scopo primario degli Incoterms è stato sempre quello di disciplinare la resa merci nei contratti implicanti il passaggio della frontiera: da ciò la denominazione di termini commerciali internazionali. Tuttavia, talvolta si fa riferimento agli Incoterms in contratti di contenuto puramente nazionale. In tali casi, le

clausole A2 e B2 relative a esportazione e importazione diventano semplicemente superflue.

2. Il perché delle revisioni degli Incoterms

La ragione principale alla base delle varie revisioni degli Incoterms è stata la necessità di garantirne l'adattamento alla pratica commerciale contemporanea. Così, nella revisione del 1980 è stato introdotto il Termine Franco vettore (*Free Carrier*, con la sigla FRC, ora FCA) in modo da affrontare il caso frequente in cui il punto di consegna della merce nel trasporto marittimo non era più il tradizionale punto FOB (al passaggio della murata della nave), bensì un punto terrestre, anteriore al caricamento a bordo di una nave, in cui la merce veniva rimessa, stivata in container, in vista di un successivo trasporto via mare o tramite diversi modi di trasporto in combinazione (cosiddetto trasporto combinato o multimodale).

Inoltre, nella revisione 1990 degli Incoterms, le clausole che trattano dell'obbligazione del venditore di fornire prova dell'avvenuta consegna hanno consentito la sostituzione della documentazione cartacea con trasmissioni elettroniche di dati (EDI), purché la parti manifestino il loro consenso a comunicare elettronicamente. E' quasi superfluo sottolineare che ulteriori sforzi vengono costantemente fatti per migliorare la redazione e la presentazione degli Incoterms così da facilitare la loro applicazione nella pratica.

3. Gli Incoterms 2000

Nel procedimento di revisione, che è durato circa due anni, la CCI ha fatto del suo meglio per sollecitare commenti e reazioni alle successive bozze da un ampio spettro di operatori del commercio mondiale, rappresentanti nei Comitati nazionali attraverso cui la CCI opera. E' stato gratificante osservare come questo processo di revisione abbia suscitato una reazione molto maggiore, da parte di utenti di tutte le parti del mondo,

che non le precedenti revisioni degli Incoterms. Il risultato di questo dialogo è costituito dagli Incoterms 2000, una versione che, confrontata con gli Incoterms 1990, sembra però aver prodotto pochi cambiamenti; essendo emersa dal processo di revisione la conferma che gli Incoterms godono di un riconoscimento a livello mondiale, la CCI ha di conseguenza deciso di consolidare la base di tale riconoscimento evitando cambiamenti fine a se stessi; si è fatto comunque ogni sforzo per far sì che la terminologia adottata negli Incoterms 2000 riflettesse accuratamente la pratica commerciale.

I principali mutamenti sostanziali riguardano due aspetti:

- le obbligazioni di sdoganamento e di pagamento dei relativi diritti di confine nei Termini FAS e DEQ; e
- le obbligazioni di caricamento e scaricamento delle merci nel Termine FCA.

Tutti i cambiamenti, sia sostanziali che formali, sono stati introdotti sulla base di un'approfondita consultazione con gli utenti degli Incoterms e particolare attenzione è stata prestata alle richieste di chiarimento ricevute a far data dal 1990 dal Gruppo di Esperti sugli Incoterms, istituito come servizio aggiuntivo agli utenti degli Incoterms.

4. Incorporazione degli Incoterms nel contratto di vendita

In considerazione delle modificazioni di tanto in tanto apportate agli Incoterms, è importante assicurarsi che quando le parti intendano incorporare gli Incoterms nel loro contratto di vendita venga sempre fatto un espresso riferimento all'edizione in vigore degli Incoterms stessi. Può facilmente accadere che si trascuri tale esigenza quando, per esempio, si sia fatto un riferimento ad una precedente edizione in formulari contrattuali standard o in moduli d'ordine utilizzati dagli operatori commerciali. Il non aver fatto riferimento all'edizione in corso può dar luogo a controversie relative alla questione se le parti avessero inteso incorporare tale edizione o una versione anteriore come parte del loro contratto. Gli operatori

commerciali che desiderino utilizzare gli Incoterms 2000 dovranno quindi indicare chiaramente che il loro contratto è regolato dagli "Incoterms 2000".

5. La struttura degli Incoterms

Nel 1990, gli Incoterms vennero raggruppati per facilità di comprensione in quattro categorie fundamentalmente differenti: si inizia con l'unico Incoterm (il Termine *Ex Works* = Franco fabbrica), che fa parte della categoria "E", in cui il venditore si limita a mettere la merce a disposizione del compratore presso i propri locali, seguito dai Termini "F" del secondo gruppo (contraddistinti dalla lettera "F" iniziale della parola "*Free*" = Franco), in cui il venditore ha l'obbligo di consegnare la merce a un vettore designato dal compratore (e cioè i Termini FCA, FAS e FOB), continuando con i Termini "C" (da "*Carriage*" = Trasporto), in cui il venditore deve provvedere al contratto di trasporto ma senza assumere il rischio di perdita o danneggiamento della merce o costi aggiuntivi dovuti ad eventi successivi alla spedizione (CFR, CIF, CPT e CIP); e, infine, i Termini "D" (da "*Delivered*" = Consegnato), in cui il venditore deve sostenere tutti i costi e rischi necessari per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP). La classificazione è riprodotta nella seguente tavola:

INCOTERMS 2000

Gruppo E Partenza

EXW Franco fabbrica (... luogo convenuto)

Gruppo F Trasporto principale non pagato

FCA Franco vettore (... luogo convenuto)

FAS Franco lungo bordo (... porto di imbarco convenuto)

FOB Franco a bordo (... porto di imbarco convenuto)

Gruppo C **Trasporto principale pagato**

CFR Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto)

CIF Costo, assicurazione e nolo (... porto di destinazione convenuto)

CPT Trasporto pagato fino a (... luogo di destinazione convenuto)

CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (... luogo di destinazione convenuto)

Gruppo D **Arrivo**

DAF Reso frontiera (... luogo convenuto)

DES Reso ex-Ship (... porto di destinazione convenuto)

DEQ Reso banchina (... porto di destinazione convenuto)

DDU Reso non sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)

DDP Reso sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)

Inoltre, in tutti i Termini, come negli Incoterms 1990, le rispettive obbligazioni delle parti sono state raggruppate sotto 10 titoli, e ad ogni titolo per la parte del venditore (contraddistinto dalla lettera A) corrisponde (sotto la lettera B) la posizione del compratore con riferimento allo stesso oggetto.

6. Terminologia

Nell'elaborazione degli Incoterms 2000 sono stati fatti sforzi considerevoli per assicurare quanta più omogeneità possibile e desiderabile in ordine alle varie espressioni utilizzate in ciascuno dei tredici Termini. Di conseguenza, si è evitato l'uso di espressioni diverse miranti ad esprimere lo stesso significato.

Altresi, si è cercato di utilizzare ogniqualvolta possibile le stesse espressioni che appaiono nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CVIM) - Vienna 1980 (Il testo della Convenzione, nella versione italiana, è riprodotto nella pubblicazione CCI n. 556 "Modello CCI di contratto di vendita internazionale", a cura di CCI-Italia)

"shipper"

In alcuni casi, nel testo originale in inglese, è stato necessario utilizzare la stessa parola per esprimere due significati diversi, semplicemente perché non vi era alternativa idonea. Gli operatori conoscono questa difficoltà, che si presenta non soltanto nel contesto dei contratti di vendita ma anche nei contratti di trasporto. Quindi, per esempio, il termine inglese "*shipper*" significa sia un operatore che rimette la merce al vettore per il trasporto sia un operatore che conclude il contratto col vettore: tuttavia, questi due "*shippers*" possono essere persone diverse; così, per esempio, in un contratto FOB, in cui è il venditore a rimettere i beni al vettore per il trasporto mentre è il compratore a concludere il contratto con il vettore stesso.

"consegna"

E' particolarmente importante notare che la parola "consegna" è usata negli Incoterms in due sensi differenti. In primo luogo, è usata per determinare l'atto col quale il venditore adempie la sua obbligazione di consegna, che è precisata nelle clausole A4 in ogni Incoterm. In secondo luogo, la parola "consegna" è utilizzata nell'ambito di ciò che il compratore deve compiere per adempiere la propria obbligazione di "prendere consegna" ovvero di "accettare la consegna" della merce, come previsto nelle clausole B4 degli Incoterms.

La parola "consegna", utilizzata negli Incoterms "C" in questo ultimo senso, significa: primo, che il compratore "accetta" la vera essenza degli Incoterms della categoria "C" - per l'appunto che il venditore adempie la sua obbligazione di consegnare, con l'imbarco o l'invio della merce - e, secondo, che il

compratore stesso è obbligato a ritirare la merce a destinazione. L'adempimento di quest'ultima obbligazione è importante al fine di evitare oneri non necessari per l'immagazzinamento della merce fino a quando questa venga ritirata dal compratore. Quindi, per esempio nei contratti CFR e CIF, il compratore "accetta" la consegna della merce effettuata dal venditore al vettore ed è tenuto a ritirare la merce dal vettore; se non adempie questo obbligo, il compratore può diventare responsabile per danni verso il venditore che ha concluso il contratto di trasporto con il vettore o trovarsi a dover pagare gli eventuali oneri di controstallia, necessari per il rilascio della merce da parte del vettore. Quando viene detto in questo contesto che il compratore deve "accettare consegna", questo non significa che il compratore abbia accettato la merce come conforme alle specificazioni del contratto di vendita, ma soltanto che riconosce che il venditore ha eseguito la propria obbligazione di rimettere la merce al vettore per il trasporto, in conformità del contratto di trasporto che egli deve concludere ai sensi delle clausole A3 a) dei Termini "C". Così se, avendo ritirato la merce a destinazione, trovasse che questa non è conforme alle specificazioni del contratto, il compratore potrà utilizzare, nei confronti del venditore, i rimedi che il contratto di vendita e la legge applicabile gli offrano; materia questa che, come è stato già detto, rimane totalmente al di fuori dell'oggetto degli Incoterms.

Ove opportuno, gli Incoterms 2000 hanno utilizzato l'espressione "mettere la merce a disposizione" del compratore quando la merce è messa a disposizione del compratore in un luogo particolare. Questa espressione è intesa come portatrice dello stesso significato della frase "rimettere/consegnare la merce" utilizzata nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

"usuale"

La parola "usuale" appare in diversi Termini, per esempio in EXW con riguardo al tempo per la consegna (A4) e nei Termini "C" con riguardo ai documenti che il venditore ha l'obbligo di fornire e al contratto di trasporto che il venditore deve stipulare

(A8, A3). Può, senz'altro, essere difficile indicare precisamente cosa la parola "usuale" significhi; tuttavia, spesso, è possibile individuare quel che gli operatori commerciali fanno usualmente in tali casi e questa pratica sarà quindi da seguire. In questo senso, la parola "usuale" è più d'aiuto dell'espressione "ragionevole", che richiede una valutazione non alla luce del mondo della pratica, ma a fronte del più difficile principio di buona fede e corretto comportamento. In alcune circostanze può ben essere necessario decidere ciò che sia "ragionevole". Tuttavia, per le ragioni esposte, negli Incoterms la parola "usuale" è stata generalmente preferita all'espressione "ragionevole".

"oneri"

Con riferimento all'obbligazione di sdoganare la merce, è importante determinare quel che si intende per "oneri" che, al riguardo, devono essere pagati. Poiché è stata riscontrata incertezza circa l'espressione "oneri ufficiali" utilizzata in A6 del DDP 1990 ai fini di determinare se certi oneri fossero "ufficiali" o meno, l'aggettivo "ufficiali" è stato eliminato; e così in tutte le clausole degli Incoterms 2000 in cui ci si riferisce agli "oneri" per lo sdoganamento. Non si è voluto introdurre alcun cambiamento di significato con questa eliminazione. Gli "oneri" che devono essere pagati sono soltanto quegli oneri che sono conseguenza necessaria dell'importazione o dell'esportazione, e che quindi devono essere pagati ai sensi della normativa applicabile. Ogni onere addizionale imposto da parti private in relazione all'importazione, o all'esportazione, non deve essere incluso in tali "oneri", come nel caso di oneri di magazzinaggio che non discendano dagli obblighi doganali. Tuttavia, l'adempimento dell'obbligazione di sdoganamento può ben comportare qualche ulteriore costo per compensi dovuti a spedizionieri doganali o a spedizionieri, se il contraente cui fa carico l'anzidetta obbligazione non vi provvede di persona.

"porti", "luoghi", "punti" e "locali"

Diverse espressioni vengono usate nel contesto degli Incoterms con riguardo all'indicazione del luogo in cui la merce deve

essere consegnata. Nei Termini concepiti per essere utilizzati esclusivamente per il trasporto marittimo di merci - come FAS, FOB, CFR, CIF, DES e DEQ - sono utilizzate le espressioni "porto di imbarco" e "porto di destinazione". In tutti gli altri casi è utilizzata la parola "luogo". In alcuni casi, è stato considerato necessario indicare anche un "punto" nell'ambito del porto o del luogo, poiché può essere importante per il venditore sapere non solo che la merce deve essere consegnata in una particolare area, quale una data città, ma anche dove precisamente all'interno di tale area la merce stessa debba essere messa a disposizione del compratore. I contratti di vendita spesso mancano di precisazioni a questo riguardo e gli Incoterms di conseguenza prevedono che se nessun punto specifico è stato individuato nell'ambito del luogo indicato, e vi sono diversi punti disponibili, il venditore può scegliere il punto a lui più conveniente (come esempio vedere la clausola FCA A4). Quando il punto di consegna è il luogo in cui il venditore è domiciliato, è stata utilizzata l'espressione "i locali del venditore" (FCA A4).

"ship" e "vessel"

Nel testo inglese di quegli Incoterms che sono concepiti per essere utilizzati per il trasporto marittimo di merci, le espressioni "*ship*" e "*vessel*" sono utilizzate come sinonimi. E' appena il caso di sottolineare che la parola "*ship*" è stata utilizzata quando costituisce una componente essenziale dell'Incoterm preso in considerazione, come nel FAS ("*Free Alongside Ship*") e nel DES ("*Delivered Ex Ship*"). Altresì, in considerazione dell'uso tradizionale nel FOB dell'espressione "ship's rail", in tale contesto è stata utilizzata la parola "*ship*" (nella versione italiana si è sempre utilizzata la parola "nave").

"controllo" e "ispezione"

Nelle clausole A9 e B9 degli Incoterms sono stati rispettivamente utilizzati i titoli "controllo - imballaggio - marcatura" e "ispezione" della merce. Per quanto le parole "controllo" e "ispezione" possano essere considerati sinonimi, si

è ritenuto opportuno utilizzare la parola "controllo" con riguardo all'obbligazione di consegna del venditore ai sensi della clausola A4, e riservare l'altra al caso particolare in cui venga effettuata una "ispezione prima della spedizione", dal momento che una ispezione siffatta viene richiesta normalmente soltanto quando il compratore o le autorità del Paese di esportazione o importazione vogliono assicurarsi che la merce sia conforme alle stipulazioni contrattuali o disposizioni ufficiali prima di essere imbarcata o spedita.

7. Le obbligazioni del venditore relative alla consegna

Gli Incoterms sono focalizzati sull'obbligazione del venditore di provvedere alla consegna. La precisa distribuzione di compiti e spese in relazione alla consegna della merce da parte del venditore non causerà normalmente problemi nei casi in cui le parti si trovino in rapporto commerciale continuativo. In quel caso esse daranno vita a pratiche tra di loro, dette "corso degli affari", che osserveranno nelle transazioni successive nello stesso modo in cui hanno fatto precedentemente. Tuttavia, nei casi in cui venga instaurata una nuova relazione commerciale o in cui un contratto venga concluso per il tramite di intermediari - come è pratica comune nella vendita di materie prime e merci alla rinfusa - si dovranno applicare le clausole del contratto di vendita e, ogni qualvolta gli Incoterms 2000 siano stati incorporati in quel contratto, si dovrà seguire la divisione di compiti, spese e rischi che ne deriva.

Sarebbe stato, ovviamente, desiderabile che gli Incoterms precisassero nella maniera più dettagliata possibile gli obblighi delle parti in relazione alla consegna della merce. In confronto agli Incoterms 1990, sono stati fatti degli ulteriori sforzi a riguardo, nell'indicare chiaramente ciò che il venditore deve fare in determinate circostanze (si veda la clausola FCA A4). Tuttavia non è stato possibile evitare il riferimento agli usi del commercio nelle clausole A4 di FAS e FOB ("secondo le modalità d'uso del porto"), in quanto, in modo particolare nel commercio di materie prime e merci alla rinfusa, le modalità

esatte con cui la merce viene consegnata per il trasporto possono variare nei diversi porti marittimi.

8. Passaggio delle spese e dei rischi relativi alla merce

Il rischio di perdita o danneggiamento della merce, così come l'obbligazione di sostenere i costi relativi alla merce stessa, passa dal venditore al compratore quando il venditore ha adempiuto la sua obbligazione di consegnare la merce. Poiché il compratore non dovrebbe vedersi offerta la possibilità di ritardare il passaggio dei rischi e dei costi, tutti gli Incoterms prevedono che tale passaggio dei rischi e delle spese abbia luogo - oltre che nell'ipotesi in cui il compratore manchi di prendere tempestivamente in consegna la merce, come concordato - anche nell'ipotesi in cui il compratore non fornisca le istruzioni utili (con riguardo al tempo per la spedizione e/o al luogo per la consegna) di cui il venditore può abbisognare al fine di adempiere la propria obbligazione di consegnare la merce. Requisito per questo passaggio prematuro delle spese e dei rischi è che la merce sia stata chiaramente individuata come destinata al compratore o, come previsto nei Termini stessi, messa da parte per lui (assegnazione).

Questo requisito è particolarmente importante nel Termine EXW, dato che in tutti gli altri Incoterms la merce verrebbe individuata come destinata al compratore quando vengano prese le misure per il suo imbarco o spedizione (nei Termini "F" e "C") o per la sua consegna a destinazione (nei Termini "D"). In casi eccezionali, tuttavia, la merce può essere stata inviata dal venditore alla rinfusa senza individuare la quantità destinata a ciascun compratore e, in questo caso, il passaggio del rischio e dei costi non avviene prima che la merce sia stata "assegnata", come dianzi detto (cfr. anche l'art. 69.3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci).

9. I termini

9.1 Il Termine "E" è l'Incoterm in cui il livello delle obbligazioni del venditore è minimo: il venditore, infatti, non deve fare altro che mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto, usualmente i propri locali. D'altro canto, nella pratica, frequentemente il venditore presta la propria assistenza al compratore provvedendo egli stesso al caricamento della merce sul veicolo di quest'ultimo. Per quanto l'EXW rifletterebbe meglio tale pratica estendendo l'obbligazione del venditore così da includere il caricamento, si è ritenuto opportuno mantenere il principio tradizionale dell'obbligazione minima del venditore nel Termine EXW, così che l'EXW possa continuare ad essere utilizzato nei casi in cui il venditore non intenda assumere alcuna obbligazione con riguardo al caricamento della merce. Se il compratore vuole che il venditore faccia di più, dovrà far sì che ciò sia indicato chiaramente nel contratto di vendita.

9.2 I Termini "F" richiedono al venditore di consegnare la merce per il trasporto secondo le istruzioni del compratore. Si sono appalesate difficoltà tra le parti nell'utilizzo del Termine FCA circa il punto in cui dovrebbe verificarsi la consegna, e ciò a causa della ampia gamma di circostanze concrete nei contratti che utilizzano tale Incoterm. In particolare, la merce può dover essere caricata sul mezzo di trasporto inviato dal compratore per ritirare la merce stessa presso i locali del venditore; oppure, la merce può dover essere scaricata da un mezzo di trasporto inviato dal venditore per effettuare la consegna della merce al *terminal* scelto dal compratore. Gli Incoterms 2000 hanno tenuto conto di tali alternative stabilendo che, quando il luogo designato nel contratto come luogo di consegna è costituito dai locali del venditore, il venditore effettua la consegna caricando la merce sul veicolo del compratore e, negli altri casi, il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione del compratore, non scaricata dal proprio veicolo. Le varianti indicate con riguardo ai diversi modi di trasporto nella clausola FCA A4 degli Incoterms 1990 non sono state ripetute negli Incoterms 2000.

Il punto di consegna nel Termine FOB, che è lo stesso dei Termini CFR e CIF, è stato lasciato inalterato negli Incoterms 2000 malgrado un considerevole dibattito.

Benché la nozione, contenuta nel FOB, di consegna della merce "al passaggio della murata della nave" possa, al giorno d'oggi, sembrare non più appropriata in molti casi, essa è nondimeno compresa dagli operatori del commercio e applicata in una maniera che tiene conto della tipologia della merce e delle strutture di caricamento disponibili.

Si è ritenuto che un cambiamento del "punto-FOB" avrebbe creato una confusione non necessaria, in particolare con riferimento alla vendita di materie prime e di merci alla rinfusa trasportate via mare con contratto di noleggio nave ("*charterparty*").

Sfortunatamente, l'espressione "FOB" è usata da alcuni operatori commerciali semplicemente per indicare un qualsiasi punto di consegna - come "FOB azienda", "FOB impianto", "FOB fabbrica del venditore" o altri punti non marittimi - così trascurando il reale significato dell'abbreviazione: **Free On Board**, Franco a bordo. Tale uso del "FOB" crea confusione e deve quindi essere evitato.

Vi è un importante cambiamento nel Termine FAS con riguardo all'obbligazione di sdoganare la merce all'esportazione; in linea con la pratica che appare essere più comune, questa obbligazione è stata posta in capo non più al compratore bensì al venditore. Al fine di assicurare che questo cambiamento venga debitamente notato, esso è stato indicato a carattere maiuscolo nel preambolo del FAS.

9.3 I Termini "C" richiedono che sia il venditore a stipulare il contratto di trasporto sulla base delle condizioni usuali ed a proprie spese. Di conseguenza, deve essere necessariamente indicato, dopo il rispettivo Termine "C", un punto fino a cui il venditore deve sostenere le spese del trasporto. Nei Termini CIF e CIP il venditore deve anche stipulare l'assicurazione e sostenere le relative spese. Dato che il punto per la divisione

delle spese è situato nel Paese di destinazione, i Termini "C" sono spesso erroneamente considerati alla stregua di "contratti all'arrivo", in cui il venditore dovrebbe sostenere tutte le spese e i rischi fino a quando i beni non siano effettivamente arrivati al punto convenuto. Deve essere invece sottolineato che i Termini "C" sono della stessa natura dei Termini "F", nel senso che il venditore adempie la consegna nel Paese di imbarco o di spedizione. Quindi, i contratti di vendita che adottano i Termini "C", come pure i contratti sulla base dei Termini "F", rientrano nella categoria dei "contratti alla partenza".

E' nella natura dei contratti alla partenza che, mentre il venditore deve pagare il normale costo del trasporto della merce secondo una rotta usuale e con modalità convenzionali fino al luogo convenuto, il rischio di perdita o danneggiamento della merce, così come ogni costo aggiuntivo risultante da eventi che accadano dopo che la merce è stata appropriatamente consegnata per il trasporto, ricadono sul compratore. Quindi, i Termini "C", a differenza della generalità degli altri Incoterms, contengono due punti critici, uno che indica fino a quale punto il venditore è tenuto a provvedere, con il contratto di trasporto, a far portare la merce, sostenendone le spese, e l'altro per l'allocazione dei rischi. Per questa ragione, deve prestarsi la più grande cautela nell'aggiungere obbligazioni a carico del venditore nei Termini "C", che mirino ad estendere la responsabilità del venditore al di là del sopra menzionato punto "critico" per l'allocazione dei rischi. Caratteristica essenziale dei Termini "C" è di sollevare il venditore da ogni ulteriore rischio e spesa quando questi abbia debitamente adempiuto le proprie obbligazioni di provvedere al contratto di trasporto, di rimettere la merce al vettore e, nei Termini CIF e CIP, di provvedere all'assicurazione.

La natura essenziale dei termini "C" come contratti alla partenza è evidenziata anche dall'uso comune dei crediti documentari come modalità di pagamento preferita in relazione a tali Incoterms. Quando i contraenti del contratto di vendita convengono che il venditore verrà pagato contro presentazione, ad una banca, dei documenti di trasporto concordati sulla base

di un credito documentario, sarebbe in contrasto con lo scopo centrale del credito documentario che il venditore debba sopportare gli ulteriori rischi e spese per fatti successivi rispetto al momento in cui il pagamento sia dovuto tramite credito documentario, o diversamente, con riferimento all'imbarco o all'invio della merce. Chiaramente, il venditore dovrà sopportare le spese del contratto di trasporto a prescindere dal fatto che il nolo sia pagato in anticipo al momento dell'imbarco o sia pagabile a destinazione; tuttavia, le spese aggiuntive che possano risultare da eventi che avvengano successivamente all'imbarco o all'invio saranno necessariamente a carico del compratore.

Se il venditore deve stipulare un contratto di trasporto che implichi il pagamento di diritti, tasse ed altri oneri, tali spese ricadranno senz'altro sul venditore nella misura in cui sono a suo carico nel contratto in questione. Ciò è ora espressamente indicato nella clausola A6 di tutti i Termini "C".

Se è d'uso procurare diversi contratti di trasporto che richiedano il trasbordo della merce in luoghi intermedi per raggiungere la destinazione convenuta, il venditore dovrà pagare le spese inerenti a tutti questi contratti, inclusa ogni spesa sostenuta in relazione al trasbordo della merce da un mezzo di trasporto all'altro. Se, tuttavia, il vettore ha esercitato i suoi diritti derivanti da una clausola di trasbordo - o altra clausola simile - al fine di evitare ostacoli imprevisti (come ghiaccio, ingorghi, agitazioni sindacali, restrizioni governative, guerra o operazioni militari), allora ogni spesa aggiuntiva derivante da ciò dovrà far carico al compratore, dato che l'obbligazione del venditore è limitata alla stipulazione di un contratto di trasporto usuale.

Accade alquanto di frequente che le parti del contratto di vendita intendano chiarire in quale misura il venditore debba stipulare un contratto di trasporto che includa le spese dello scaricamento della merce. Dato che tali spese sono normalmente coperte dal nolo quando la merce è trasportata tramite linee di navigazione regolari, il contratto di vendita

disporrà frequentemente che la merce dovrà essere trasportata in tal modo, o quantomeno che essa dovrà essere trasportata alle condizioni di traffico di linea. In altri casi, l'espressione "scaricata" è aggiunta dopo CFR o CIF. Tuttavia, è preferibile non aggiungere abbreviazioni o espressioni ai Termini "C" a meno che, nel settore commerciale considerato, il loro significato sia chiaramente compreso ed accettato dalle parti contraenti o sia in conformità della legge applicabile o degli usi del commercio.

In particolare, il venditore non dovrebbe - ed anzi non potrebbe - assumere alcuna obbligazione con riguardo al tempo di arrivo della merce a destinazione senza con ciò alterare radicalmente la natura dei Termini "C", in base ai quali il rischio per ogni ritardo nel corso del trasporto deve essere sopportato dal compratore. Quindi, ogni obbligazione che prevede un termine di tempo deve necessariamente riferirsi al luogo di imbarco o spedizione, ad es. "imbarco (invio) non oltre il ...". Un accordo, ad esempio, del tipo "CFR Amburgo non oltre il ..." sarebbe del tutto contraddittorio e sarebbe quindi aperto a diverse possibili interpretazioni. Si potrebbe infatti assumere che le parti abbiano voluto convenire che la merce debba arrivare ad Amburgo entro la data indicata, nel qual caso il contratto non sarebbe un contratto "alla partenza" bensì "all'arrivo" o, in alternativa, che il venditore debba imbarcare la merce entro un termine opportuno perché questa possa arrivare ad Amburgo entro la data indicata, a meno che l'arrivo venga ritardato a causa di eventi imprevisti.

Nel commercio di materie prime o merci alla rinfusa può anche avvenire che la merce venga acquistata durante il trasporto per mare e che, in tali casi, l'espressione "viaggiante" sia aggiunta dopo il termine commerciale considerato. Dato che il rischio di perdita o danneggiamento della merce nei Termini CFR e CIF sarebbe già passato dal venditore al compratore, potrebbero sorgere difficoltà di interpretazione. Una possibilità consisterebbe nel mantenere il significato ordinario dei Termini CFR e CIF, con riguardo alla allocazione del rischio tra venditore e compratore, e cioè che il rischio passa al momento

della spedizione: ciò significherebbe che il compratore potrebbe trovarsi a dover sopportare le conseguenze di eventi che siano già avvenuti al momento dell'entrata in vigore del contratto di vendita.

L'altra possibilità consisterebbe nell'intendere che il passaggio del rischio coincida con il momento della conclusione del contratto. La prima possibilità potrebbe bene apparire pratica, dato che è generalmente impossibile accertare le condizioni della merce nel mentre essa viene trasportata. Per questa ragione, la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci all'articolo 68 dispone che "se così risulta dalle circostanze, il rischio è a carico del compratore dal momento in cui le merci sono state consegnate al vettore che ha emesso i documenti di trasporto". Vi è, tuttavia, un'eccezione a questa regola quando "il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che le merci erano perite o erano state danneggiate e non ne aveva informato il compratore". Quindi, l'interpretazione di un Termine CFR o CIF con l'aggiunta dell'espressione "viaggiante" dipenderà dalla legge applicabile al contratto di vendita. E' consigliabile che le parti accertino la legge applicabile e la soluzione che da questa derivi. In caso di dubbio, è consigliabile che le parti chiariscano la questione nel loro contratto.

Nella pratica, le parti continuano di frequente ad usare la tradizionale espressione C&F (o C e F, C+F). Ciò nondimeno, nella maggioranza dei casi sembrerebbe che esse considerino tali espressioni come equivalenti al CFR. Al fine di evitare difficoltà nell'interpretare il loro contratto, le parti dovranno usare l'Incoterm appropriato, cioè il CFR, che è l'unica abbreviazione standard accettata a livello mondiale per il termine "Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto)".

I Termini CFR e CIF nelle clausole A8 degli Incoterms 1990 obbligavano il venditore a fornire una copia del contratto di noleggio (charterparty) ogniqualvolta il documento di trasporto in suo possesso (usualmente la polizza di carico) contenesse un riferimento al contratto di noleggio, ad esempio mediante la frequente annotazione "ogni altra clausola e condizione come

da contratto di noleggio". Per quanto, ovviamente, una parte contraente dovrebbe sempre essere consapevole della portata di tutte le clausole del proprio contratto - preferibilmente al momento della conclusione del contratto stesso - sembra che la pratica di fornire la copia del contratto di noleggio come dianzi detto abbia creato problemi, particolarmente in relazione a transazioni su crediti documentari. L'obbligazione del venditore, in base ai Termini CFR e CIF, di fornire una copia del contratto di noleggio unitamente agli altri documenti di trasporto è stata eliminata negli Incoterms 2000.

Per quanto le clausole A8 degli Incoterms tendano ad assicurare che il venditore fornisca al compratore "prova dell'avvenuta consegna", è opportuno sottolineare che il venditore adempie questa obbligazione quando ne fornisce la prova "usuale".

Con i Termini CPT e CIP questa sarebbe costituita dal "documento di trasporto usuale" e, con i Termini CFR e CIF, da una polizza di carico o lettera di trasporto marittimo. I documenti di trasporto devono essere "netti" o "senza riserva", indicandosi con ciò che essi non devono contenere clausole o annotazioni che espressamente rilevino uno stato difettoso delle merci e/o dell'imballaggio. Qualora nel documento appaiano tali clausole o annotazioni, esso viene considerato come "sporco" o "con riserva" e non viene quindi accettato dalle banche in transazioni su crediti documentari. Tuttavia, si deve prestare attenzione al fatto che un documento di trasporto, ancorché privo di tali clausole o annotazioni, non fornirebbe generalmente al compratore una prova incontrovertibile, nei confronti del vettore, che la merce sia stata imbarcata in conformità delle specificazioni del contratto di vendita. Solitamente il vettore, nel testo standard del recto del documento di trasporto, rifiuterà di assumere responsabilità per le informazioni concernenti la merce, precisando che i particolari inseriti nel documento di trasporto costituiscono indicazioni del caricatore e pertanto che l'informazione è soltanto "detta essere" come indicato nel documento. Nella maggioranza dei casi, la legge applicabile e i principi che regolano la materia prevedono che il vettore debba

quantomeno ricorrere a mezzi appropriati secondo le circostanze per controllare la correttezza delle informazioni, e che la mancanza di un tale controllo lo rende responsabile nei confronti del consegnatario. Tuttavia, nel trasporto tramite container, non vi è modo per il vettore di controllare il contenuto del container, a meno che egli medesimo sia stato responsabile per lo stivaggio della merce nel container.

Vi sono soltanto due Incoterms che trattano dell'assicurazione, vale a dire CIF e CIP. Ai sensi di questi Termini, il venditore è obbligato a procurare l'assicurazione a beneficio del compratore. Negli altri casi, è rimesso alle parti stesse di decidere se ed in quale misura esse vogliono munirsi di copertura assicurativa. Il venditore che, nei predetti due Incoterms, deve stipulare l'assicurazione a beneficio del compratore, potrebbe non conoscere le esigenze specifiche di quest'ultimo.

Ai sensi delle "Institute Cargo Clauses" predisposte dall'Institute of London Underwriters, l'assicurazione è disponibile in "copertura minima" nella clausola C, in "copertura media" nella clausola B e in "copertura massima" nella clausola A. Dato che nella vendita di materie prime e prodotti alla rinfusa secondo il Termine CIF il compratore può voler vendere la merce viaggiante ad un successivo acquirente, che a sua volta può desiderare rivendere ulteriormente la merce stessa, è impossibile conoscere la copertura assicurativa idonea per tali acquirenti successivi e, pertanto, con riferimento al CIF è stata tradizionalmente scelta la copertura minima, con la possibilità per il compratore di richiedere al venditore di stipulare un'assicurazione aggiuntiva. La "copertura minima" è comunque inadeguata per la vendita di prodotti manifatturati, in relazione ai quali il rischio di furto, manomissione o trattamento improprio o i rischi inerenti alla custodia richiederebbero una copertura più ampia di quella disponibile in conformità della clausola C. Dato che il CIP, a differenza del CIF, non viene normalmente utilizzato per la vendita di materie prime o merci alla rinfusa, sarebbe stato fattibile adottare nel CIP la "copertura massima" in luogo della "copertura minima" prevista nel CIF. Ma differenziare la portata dell'obbligazione del venditore di

provvedere all'assicurazione nei Termini CIF e CIP avrebbe dato luogo a confusione e, di conseguenza, entrambi gli Incoterms in questione limitano alla "copertura minima" l'obbligazione del venditore in ordine all'assicurazione. E' di particolare importanza per il compratore, nel CIP, tenere presente quanto segue: nel caso in cui fosse opportuna una maggiore copertura, egli dovrà accordarsi con il venditore perché quest'ultimo stipuli un'assicurazione aggiuntiva o, in alternativa, egli stesso dovrà provvedere all'integrazione della copertura assicurativa. Vi sono anche particolari casi in cui il compratore può voler ottenere una protezione ancora maggiore di quella disponibile ai sensi della clausola A dell'Institute of London Underwriters, per esempio assicurazione contro guerra, rivolte, insurrezioni popolari, scioperi od altre turbative sindacali. Se egli richiede che il venditore provveda a stipulare una tale copertura assicurativa, dovrà dare al medesimo istruzioni in proposito, nel qual caso il venditore dovrà procurare tale copertura assicurativa se disponibile.

9.4 I Termini "D" differiscono nella loro natura dai Termini "C", dato che il venditore ai sensi dei Termini "D" è responsabile dell'arrivo della merce al luogo o punto di destinazione convenuto, alla frontiera o nel Paese di importazione. Il venditore deve sopportare tutti i rischi e le spese per il trasporto della merce a destinazione. Di conseguenza, i Termini "D" comportano la conclusione di contratti "all'arrivo", mentre i Termini "C" indicano la conclusione di contratti "alla partenza" (con "spedizione").

In conformità dei Termini "D", ad eccezione del DDP, il venditore non ha l'obbligo di consegnare la merce adempiendo gli obblighi doganali d'importazione nel Paese di destinazione.

Tradizionalmente, il venditore aveva l'obbligazione di assolvere gli oneri doganali di importazione ai sensi del Termine DEQ, dato che la merce doveva essere scaricata sulla banchina e veniva pertanto introdotta nel Paese d'importazione.

Ma, a causa di mutamenti nelle procedure di adempimento degli obblighi doganali nella maggior parte dei Paesi, è stato

ritenuto più opportuno che sia la parte domiciliata nel Paese interessato ad adempiere gli obblighi doganali pagandone i diritti e gli altri oneri connessi.

Pertanto, è stata introdotta una modificazione nel DEQ per la medesima ragione che ha ispirato il mutamento introdotto nel FAS di cui si è detto. Anche nel DEQ il cambiamento è stato indicato con carattere maiuscolo nel preambolo.

Risulta che in molti Paesi vengono utilizzati termini commerciali non compresi negli Incoterms, particolarmente nel trasporto ferroviario ("franco frontiera" - "franco border", "franco-frontière", "frei Grenze"). Ai sensi di tali termini normalmente non si intende che il venditore, oltre al costo del trasporto, debba sopportare anche il rischio di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto fino alla frontiera. In tal caso sarebbe preferibile utilizzare l'Incoterm CPT, indicando la frontiera. Qualora, invece, le parti intendano che il venditore debba sopportare anche il rischio durante il trasporto fino alla frontiera, allora sarebbe appropriato l'uso dell'Incoterm DAF, che indica la frontiera come luogo di consegna.

Il termine DDU, che compare già nella versione 1990 degli Incoterms, assolve un'importante funzione ogniqualvolta il venditore sia disponibile ad impegnarsi a consegnare la merce nel Paese di destinazione senza adempiere gli obblighi doganali per l'importazione né pagarne i diritti relativi. Nei Paesi in cui lo sdoganamento all'importazione può essere difficile e comportare perdite di tempo, potrebbe rivelarsi rischioso per il venditore assumere un'obbligazione di consegnare la merce oltre il punto in cui ha luogo lo sdoganamento. Anche se, ai sensi delle clausole B5 e B6 del DDU, è il compratore a dover sopportare i rischi e costi aggiuntivi che potrebbero derivare dal mancato adempimento da parte sua delle obbligazioni relative allo sdoganamento all'importazione, non è consigliabile per il venditore usare il termine DDU rispetto a Paesi in cui potrebbero prevedibilmente sorgere delle difficoltà nell'adempimento degli obblighi doganali per l'importazione.

10. L'espressione "nessuna obbligazione"

Come risulta dalle espressioni "il venditore deve" e "il compratore deve", gli Incoterms sono concepiti esclusivamente in funzione delle obbligazioni che le parti hanno l'una nei confronti dell'altra. L'espressione "nessuna obbligazione" è stata pertanto inserita ogni qualvolta una parte non abbia alcuna obbligazione nei confronti dell'altra parte.

Quindi, se ad esempio in conformità della clausola A3 a) dell'Incoterm adottato il venditore deve provvedere per il contratto di trasporto e sostenerne le spese, nella clausola B3 a) che indica la posizione del compratore, si trovano le parole "nessuna obbligazione" sotto il titolo "contratto di trasporto". Ancora, quando nessuna delle due parti è portatrice di un'obbligazione nei riguardi dell'altra, l'espressione "nessuna obbligazione" apparirà con riguardo ad entrambe le parti, ad esempio, con riferimento all'assicurazione.

In entrambi i casi, è importante sottolineare che anche se una parte può trovarsi sotto "nessuna obbligazione" nei riguardi dell'altra in ordine all'espletamento di un qualche compito, questo non significa che non possa essere nel suo interesse di provvedere a tale compito. Così, per esempio, solo perché un compratore CFR non ha alcun obbligo nei confronti del venditore di stipulare un contratto di assicurazione ai sensi della clausola B4, ciò non vuol certo dire che non sia nel suo interesse stipulare un tale contratto, non essendo neanche il venditore soggetto all'obbligazione di provvedere alla copertura assicurativa ai sensi della clausola A4.

11. Varianti degli Incoterms

Nella pratica, avviene di frequente che le parti richiedano maggiori precisazioni di quante vengano offerte dagli Incoterms mediante l'aggiunta di parole all'Incoterm utilizzato. Si sottolinea che gli Incoterms non forniscono formulazioni specifiche per tali aggiunte. Quindi, se le parti non possono fare affidamento su di un uso sufficientemente consolidato del

commercio per l'interpretazione di tali aggiunte, potranno insorgere gravi problemi quando non possa essere provata l'esistenza di un'interpretazione omogenea di tali aggiunte.

Qualora ad esempio vengano utilizzate le comuni espressioni "FOB stivato" o "EXW caricato", è impossibile accertare una pratica a livello mondiale nel senso che le obbligazioni del venditore vengano estese con riguardo non solo al costo dell'effettiva operazione rispettivamente di stivaggio della merce a bordo della nave o di caricamento sul mezzo di trasporto, ma includano anche il rischio di perdita o danneggiamento fortuito della merce durante lo stivaggio e il caricamento. Per queste ragioni, si raccomanda alle parti di chiarire se esse intendano che solo l'effettuazione ed il costo delle operazioni di stivaggio o caricamento ricadano sul venditore o se, invece, questi debba sopportare anche il rischio fino a quando lo stivaggio o il caricamento siano stati effettivamente completati. Queste sono questioni in ordine alle quali gli Incoterms non forniscono una risposta: di conseguenza, se neanche il contratto descrive espressamente le intenzioni delle parti, le parti medesime possono essere esposte a considerevoli difficoltà e costi non necessari.

Per quanto gli Incoterms 2000 non prevedano molte delle varianti utilizzate, i preamboli di alcuni Incoterms richiamano le parti alla necessità di aggiungere speciali stipulazioni contrattuali qualora esse desiderino andare oltre la disciplina prevista dagli Incoterms, come ad esempio:

- EXW** L'obbligazione aggiuntiva per il venditore di provvedere al caricamento della merce sul veicolo del compratore.
- CIF/CIP** L'esigenza del compratore di procurarsi una copertura assicurativa aggiuntiva.
- DEQ** L'obbligazione aggiuntiva per il venditore di sostenere costi concernenti operazioni successive allo scaricamento.

In alcuni casi, venditori e compratori fanno riferimento alla pratica commerciale nel traffico di linea e con noleggio nave. In tali circostanze, è necessario distinguere chiaramente tra le obbligazioni delle parti derivanti dal contratto di trasporto e le loro obbligazioni reciproche nel contratto di vendita. Sfortunatamente, non vi sono definizioni consolidate cui fare riferimento in relazione ad espressioni quali "condizioni di traffico di linea" ("*liner terms*") o "oneri di movimentazione al terminale" ("*terminal handling charges*" *THC*). La distribuzione dei costi in questi termini può variare col variare dei luoghi e cambiare di quando in quando. Si raccomanda alle parti di chiarire nel contratto di vendita come debbano essere distribuiti questi costi tra di loro.

Vi sono delle espressioni frequentemente usate nei contratti di noleggio nave ("*charterparties*"), come "FOB stivato" ("*FOB stowed*"), "FOB stivato e fissato" ("*FOB stowed and trimmed*"), che sono talvolta usate nei contratti di vendita al fine di chiarire l'estensione della responsabilità del venditore nel FOB nel provvedere allo stivaggio ed al fissaggio delle merci a bordo della nave. Quando le anzidette espressioni vengano aggiunte, è necessario chiarire nel contratto di vendita se le obbligazioni aggiuntive si riferiscano soltanto ai costi ovvero sia ai costi sia ai rischi.

Come è stato detto, è stato fatto ogni sforzo affinché gli Incoterms riflettano la pratica commerciale più comune. Tuttavia in alcuni casi - in particolare dove gli Incoterms 2000 differiscono dagli Incoterms 1990 - le parti possono voler dare agli Incoterms una diversa portata. Queste opzioni vengono richiamate nel preambolo dei rilevanti Incoterms, in cui vengono evidenziate dall'espressione "Tuttavia".

12. Usi del porto o di un particolare settore commerciale

Considerato che gli Incoterms offrono una serie di Termini che possono essere utilizzati in settori commerciali ed aree regionali diversi, è impossibile indicare sempre con precisione le

obbligazioni delle parti. In una certa misura è quindi necessario fare riferimento agli usi del porto o del particolare settore commerciale considerato, od alle pratiche che le parti abbiano instaurato nelle loro precedenti relazioni commerciali (cfr. l'art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci). E' senz'altro considerabile che venditori e compratori acquisiscano adeguate informazioni su questi usi nel corso della negoziazione del loro contratto e che, ogniqualvolta sorgano delle incertezze, essi chiariscano la loro posizione giuridica tramite apposite pattuizioni nel loro contratto di vendita. Tali disposizioni speciali, nel singolo contratto, prevarranno o derogheranno quel che viene indicato come regola di interpretazione degli Incoterms.

13. Le opzioni del compratore quanto al luogo di consegna per il trasporto

In alcune situazioni, può non essere possibile al momento della conclusione del contratto determinare esattamente il punto preciso o persino il luogo in cui i beni dovranno essere consegnati dal venditore per il trasporto.

In tali situazioni, nel contratto può essere stato fatto riferimento semplicemente ad una "zona" o ad un luogo piuttosto esteso, ad esempio, un porto marittimo, e viene in tal caso usualmente convenuto che il compratore può avere la facoltà o l'obbligo di indicare successivamente un punto più preciso nell'ambito della zona o del luogo convenuto. Se il compratore ha l'obbligo di indicare il punto preciso come dianzi detto, il mancato adempimento di tale obbligo può far sorgere la responsabilità del compratore di sopportare i rischi e i costi aggiuntivi che derivano da questo inadempimento (clausole B5/B7 di tutti gli Incoterms). In aggiunta, il mancato esercizio da parte del compratore della facoltà di indicare il punto preciso di consegna può dare al venditore la corrispondente facoltà di scegliere, nel luogo di consegna, il punto che maggiormente gli convenga (FCA A4).

14. Sdoganamento

L'espressione "sdoganamento" ("*customs clearance*") ha dato luogo a fraintendimenti. Quindi, ogniqualvolta viene fatto riferimento all'obbligazione del venditore o del compratore di sdoganare la merce attraverso le dogane del Paese di esportazione o di importazione, viene ora chiarito che questa obbligazione comprende non solo il pagamento dei diritti ed altri oneri, ma anche gli adempimenti e pagamenti relativi a qualsiasi altra procedura amministrativa in relazione al passaggio della merce attraverso le dogane, incluso ogni obbligo di fornire informazioni alle autorità a riguardo. Inoltre, in alcuni ambienti, è stato ritenuto inopportuno, per quanto del tutto erroneamente, utilizzare termini che prevedano lo sdoganamento delle merci quando, come nel commercio interno dell'Unione Europea o di altre aree di libero scambio, non vi è più alcuna obbligazione di pagare diritti doganali né sussiste alcuna restrizione relativa all'importazione o esportazione. Al fine di chiarire la situazione, è stata aggiunta l'espressione "ove occorra" nelle clausole A2 - B2 ed A6 - B6 degli Incoterms che prevedano tali obbligazioni, in modo che tali Incoterms possano essere utilizzati senza alcuna ambiguità ove non sia richiesta alcuna procedura doganale.

Normalmente, è desiderabile che lo sdoganamento sia effettuato dalla parte domiciliata nel Paese in cui questi obblighi devono essere adempiuti, o quanto meno da un soggetto che operi in quel Paese per conto dell'anzidetta parte. Di conseguenza, dovrebbe normalmente essere l'esportatore ad adempiere gli obblighi doganali per l'esportazione, e l'importatore quelli per l'importazione.

Gli Incoterms 1990 si discostavano da questa regola nei termini EXW e FAS (obblighi doganali di esportazione a carico del compratore) e DEQ (obblighi doganali di importazione a carico del venditore); negli Incoterms 2000, invece, il FAS e il DEQ pongono rispettivamente gli obblighi doganali per l'esportazione in capo al venditore e quelli per l'importazione in capo al compratore, mentre l'EXW - che rappresenta l'obbligazione

minima per il venditore - è stato lasciato inalterato (obblighi doganali per l'esportazione in capo al compratore). Nell'Incoterms DDP il venditore accetta espressamente di adempiere gli obblighi doganali per l'importazione e pagare i diritti ed altri oneri che ne conseguano, secondo il significato stesso del Termine - "Delivered Duty Paid" ("Reso sdoganato").

15. Imballaggio

Nella maggioranza dei casi, le parti conoscono in anticipo il tipo di imballaggio idoneo per far trasportare in sicurezza la merce a destinazione. Tuttavia, dato che l'obbligazione del venditore di imballare la merce è soggetta a variare a seconda del tipo e della durata del trasporto considerato, si è ritenuto necessario prevedere che il venditore sia obbligato ad imballare la merce nella maniera appropriata per il trasporto, ma soltanto nella misura in cui le circostanze relative al trasporto gli vengano rese note prima della conclusione del contratto di vendita (cfr. gli artt. 35.1 e 35.2.b della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, ai sensi dei quali le merci, compreso l'imballaggio, devono essere "idonee allo specifico uso esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze mostrino che il compratore non ha fatto affidamento sulla competenza o sulla capacità di valutazione del venditore, o che non era da parte sua ragionevole farvi affidamento").

16. Ispezione della merce

In molti casi, può essere senz'altro consigliabile per il compratore disporre un'ispezione della merce prima o al momento in cui questa viene rimessa dal venditore per il trasporto (cosiddetta ispezione prima della spedizione o PSI, da "Pre-Shipment Inspection"). A meno che il contratto preveda diversamente, il compratore dovrà pagare egli stesso il costo di

tale ispezione che viene disposta nel suo interesse. Tuttavia, se l'ispezione è stata effettuata in modo da consentire al venditore di conformarsi ad una disposizione imperativa del proprio Paese, applicabile all'esportazione delle merci, sarà il venditore a doverne sostenere il costo, salvo che venga utilizzato il termine EXW, nel qual caso i costi di tale ispezione faranno carico al compratore.

17. Modi di trasporto ed Incoterm 2000 appropriato

Qualsiasi modo di trasporto

Gruppo E

EXW Franco fabbrica (...luogo convenuto)

Gruppo F

FCA Franco vettore (...luogo convenuto)

Gruppo C

CPT Trasporto pagato fino a (...luogo di destinazione convenuto)

CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (...luogo di destinazione convenuto)

Gruppo D

DAF Reso frontiera (... luogo convenuto)

DDU Reso non sdoganato (...luogo di destinazione convenuto)

DDP Reso sdoganato (...luogo di destinazione convenuto)

Solo trasporto marittimo e vie navigabili interne

Gruppo F

FAS Franco lungo bordo (...porto di imbarco convenuto)

FOB Franco a bordo (...porto di imbarco convenuto)

Gruppo C

CFR Costo e nolo (...porto di destinazione convenuto)

CIF Costo, assicurazione e nolo (...porto di destinazione convenuto)

Gruppo D

DES Reso ex-Ship (...porto di destinazione convenuto)

DEQ Reso banchina (...porto di destinazione convenuto)

18. Uso consigliato

In alcuni casi, il preambolo consiglia di utilizzare o non utilizzare uno specifico Incoterm. Ciò è particolarmente importante con riguardo alla scelta tra FCA e FOB.

Purtroppo, gli operatori commerciali continuano ad usare il termine FOB quando è totalmente fuor di luogo, con la conseguenza di esporre il venditore a rischi inerenti ad una fase successiva alla rimessa della merce al vettore designato dal compratore.

L'uso dell'Incoterm FOB è appropriato unicamente quando la merce deve essere consegnata "al passaggio della murata della nave" o, in ogni caso, alla nave e non quando la merce viene rimessa al vettore per essere successivamente - stivata in containers o caricata su camion o vagoni - introdotta nella nave, come per esempio nel traffico di caricamento orizzontale, a mezzo ruota, su nave (cosiddetto "roll-on/roll-off"). Di conseguenza, un forte richiamo è stato inserito nel preambolo del FOB nel senso che il Termine non dovrebbe essere utilizzato quando le parti non prevedano che la consegna debba avvenire al passaggio della murata della nave.

Avviene che le parti, per errore, utilizzino termini concepiti in funzione del trasporto marittimo di merci anche quando è previsto un diverso modo di trasporto. Questo può porre il venditore nella infelice posizione di non poter adempiere la sua obbligazione di presentare al compratore il documento di

trasporto appropriato (ad esempio, una polizza di carico, lettera di trasporto marittimo od equivalente elettronico). La tavola riprodotta sopra al paragrafo 17 chiarisce quale degli Incoterms 2000 è appropriato in relazione a un determinato modo di trasporto. Inoltre, nel preambolo di ogni Incoterm viene indicato se esso possa essere utilizzato per tutte le modalità di trasporto o soltanto per il trasporto di merci per mare o per vie navigabili interne.

19. La polizza di carico ed il commercio elettronico

Tradizionalmente, la polizza di carico a bordo è stato l'unico documento accettabile al fine della presentazione da parte del venditore nei Termini CFR e CIF. La polizza di carico assolve le seguenti tre importanti funzioni; essa:

- prova l'avvenuta consegna della merce a bordo della nave;
- attesta l'esistenza del contratto di trasporto;
- è mezzo di trasferimento ad altro soggetto dei diritti sulla merce, anche viaggiante, tramite consegna a quest'ultimo del documento cartaceo.

Documenti di trasporto diversi dalla polizza di carico assolverebbero le due prime funzioni, ma non servirebbero quale mezzo per controllare la consegna della merce a destinazione e non consentirebbero ad un compratore di rivendere la merce viaggiante consegnando il documento cartaceo ad un successivo acquirente. Viceversa, altri documenti di trasporto indicherebbero la parte legittimata a ricevere la merce a destinazione. Il fatto che il possesso della polizza di carico sia richiesto al fine di ottenere la merce dal vettore a destinazione rende particolarmente difficile sostituirla con mezzi di comunicazione elettronici.

Inoltre, è d'uso emettere le polizze di carico in più originali, ma è, ovviamente, di vitale importanza per un compratore o per una banca che operi su sue istruzioni assicurarsi, al fine di effettuare il pagamento al venditore, che quest'ultimo abbia

presentato tutti gli originali (il cosiddetto "gioco completo"). Questo requisito è anche previsto nelle Regole CCI per i Crediti Documentari (le cosiddette "*Norme ed Usi Uniformi CCI*", note in italiano come "NUU" e in inglese come "UCP" da "*Uniform Customs and Practice*", pubblicazione CCI 500 (V. versione inglese, italiano, francese, a cura di CCI-Italia), edizione in corso al momento della pubblicazione degli Incoterms 2000).

Il documento di trasporto deve dare prova non soltanto dell'avvenuta consegna della merce al vettore ma anche che la merce, nella misura in cui questi abbia potuto accertarlo, è stata ricevuta in buon ordine e condizione. Ogni annotazione sul documento di trasporto che indichi che la merce non si trovava in tali condizioni renderebbe il documento "sporco" e quindi inaccettabile ai sensi delle NUU.

Malgrado la particolare natura giuridica della polizza di carico è da attendersi che essa possa essere sostituita con mezzi elettronici nel prossimo futuro. Già la versione 1990 degli Incoterms prendeva questo atteso sviluppo in opportuna considerazione. In conformità delle clausole A8, i documenti cartacei possono essere sostituiti da messaggi elettronici purché le parti abbiano convenuto di comunicare elettronicamente. Tali messaggi possono essere trasmessi alla parte interessata direttamente o per tramite di una parte terza che fornisca servizi a valore aggiunto. Uno di questi servizi che possono essere utilmente offerti da parti terze consiste nella registrazione dei successivi detentori di una polizza di carico. I sistemi che offrono questi servizi, quali il servizio denominato BOLERO, possono richiedere ulteriore supporto tramite appropriate norme giuridiche e principi, quali espressi nelle Regole CMI per le Polizze di Carico Elettroniche del 1990 e negli artt. 16-17 della Legge Modello UNCITRAL sul Commercio Elettronico del 1996.

20. Documenti di trasporto non negoziabili in luogo delle polizze di carico

Negli ultimi anni, è stata raggiunta una considerevole semplificazione delle pratiche documentarie. Le polizze di carico vengono frequentemente sostituite da documenti non negoziabili simili a quelli utilizzati per modi di trasporto diversi dal trasporto marittimo di merci. Questi documenti, non negoziabili, sono denominati “lettere di trasporto marittimo”, “lettere di trasporto di linea”, “ricevute della merce” o varianti di queste espressioni. L'utilizzo di documenti non negoziabili è senz'altro soddisfacente, eccetto quando il compratore voglia vendere la merce viaggiante con la semplice consegna di un documento cartaceo al nuovo compratore. Al fine di rendere possibile ciò, l'obbligazione del venditore di fornire una polizza di carico negli Incoterms CFR e CIF deve essere necessariamente mantenuta. Tuttavia, quando le parti contraenti sanno che il compratore non prevede di vendere la merce viaggiante, possono convenire espressamente di sollevare il venditore dall'obbligazione di fornire una polizza di carico o, in alternativa, possono utilizzare gli Incoterms CPT o CIP, nei quali non è richiesto di fornire una polizza di carico.

21. La facoltà di dare istruzioni al vettore

Un compratore che effettui il pagamento della merce utilizzando gli Incoterms “C” dovrà assicurarsi che dal momento del pagamento il venditore non possa disporre della merce tramite nuove istruzioni al vettore. Alcuni documenti di trasporto utilizzati per particolari modi di trasporto (per via aerea, stradale o ferroviaria) offrono alle parti contraenti la possibilità di impedire al venditore di dare tali nuove istruzioni al vettore, fornendo al compratore un originale o duplicato particolare della lettera di trasporto. Tuttavia, i documenti usati in luogo delle polizze di carico per il trasporto marittimo normalmente non contengono tale funzione preventiva.

Il Comité Maritime International ha posto rimedio all'anzidetta carenza di tali documenti adottando le “Regole Uniformi per le

Lettere di Trasporto Marittimo” del 1990 che consentono alle parti di inserire una clausola di “non-disposizione”, tramite la quale il venditore rinuncia alla sua facoltà di disporre della merce tramite istruzioni al vettore di consegnare la merce ad altro destinatario o in altro luogo rispetto a quanto indicato nella lettera di trasporto.

22. Arbitrato CCI

Le parti contraenti che desiderino avere la possibilità di fare ricorso all’arbitrato della Camera di Commercio Internazionale in caso di controversie con l’altra parte contraente dovranno espressamente e chiaramente accordarsi per l’arbitrato CCI nel loro contratto o, nel caso in cui non vi sia un unico documento contrattuale, nello scambio di corrispondenza che costituisce l’accordo tra di loro. Il fatto di incorporare uno o più Incoterms in un contratto o nella relativa corrispondenza NON costituisce di per sé accordo a fare ricorso all’arbitrato CCI.

La CCI raccomanda l’adozione della seguente clausola standard di arbitrato:

“Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d’arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento”.

GLI INCOTERMS

- EXW** FRANCO FABBRICA
(... luogo convenuto)
- FCA** FRANCO VETTORE
(... luogo convenuto)
- FAS** FRANCO LUNGO BORDO
(... porto di imbarco convenuto)
- FOB** FRANCO A BORDO
(... porto di imbarco convenuto)
- CFR** COSTO E NOLO
(... porto di destinazione convenuto)
- CIF** COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO
(... porto di destinazione convenuto)
- CPT** TRASPORTO PAGATO FINO A
(... luogo di destinazione convenuto)
- CIP** TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A
(... luogo di destinazione convenuto)
- DAF** RESO FRONTIERA
(... luogo convenuto)
- DES** RESO EX SHIP
(... porto di destinazione convenuto)
- DEQ** RESO BANCHINA
(... porto di destinazione convenuto)
- DDU** RESO NON SDOGANATO
(... luogo di destinazione convenuto)
- DDP** RESO SDOGANATO
(... luogo di destinazione convenuto)

Si fa presente che le abbreviazioni in 3 lettere di ciascun Incoterm costituiscono un codice standardizzato adottato congiuntamente dalla CCI e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

EXW

FRANCO FABBRICA

(... luogo convenuto)

Nel "Franco Fabbrica" il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, deposito, ecc.) non sdoganata per l'esportazione e non caricata sul mezzo di prelevamento.

Questo Incoterm comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore mentre il compratore deve sopportare tutte le spese e i rischi per prelevare la merce da detti locali.

Tuttavia, se le parti desiderano che il venditore provveda al caricamento della merce alla partenza e se ne assuma i rischi e le spese, esse devono chiarirlo inserendo un'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita (V. Introduzione, paragrafo 11). Questo Incoterm non dovrebbe essere utilizzato quando il compratore non è in grado di espletare direttamente o indirettamente le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce. In tal caso sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm FCA, a condizione che il venditore sia d'accordo di effettuare il caricamento a proprio rischio e spese.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente, ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il **compratore**, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, le licenze di esportazione e di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali per l'esportazione della merce.*

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Venditore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10)

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10)

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10)

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10)

A4 Consegna

Il **venditore** deve mettere la merce, senza obbligazione di caricarla sul mezzo di prelevamento, a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto alla data o nel periodo stipulato o, se nessun tempo è stato concordato, al tempo usuale per la consegna di tale merce. Se non è stato concordato alcun punto specifico nel luogo convenuto e se vi sono più punti disponibili, il venditore può scegliere il punto nel luogo di consegna che più gli conviene.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4 e A7/B7.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:

- dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; oppure*
- dalla data concordata o dallo spirare del periodo fissato per la presa in consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese addizionali causate sia dal fatto che egli non prenda in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione sia dal fatto che egli ometta di avvisare adeguatamente il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14) tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.*

Il compratore deve rimborsare tutte le spese e gli oneri sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di A2.

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare con sufficiente anticipo il compratore della data e del luogo in cui la merce sarà messa a sua disposizione.

B7 Avviso al venditore

Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Venditore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10)

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve fornire al venditore una prova idonea della presa in consegna della merce.*

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore stesso prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, comprese quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta, ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti, emessi o trasmessi nel paese nel quale si effettua la consegna e/o nel paese di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o l'importazione della merce e, se necessario, per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal*

venditore nel prestargli assistenza in conformità della stessa disposizione.

FCA

FRANCO VETTORE

(... luogo convenuto)

Nel "Franco Vettore" il venditore effettua la consegna col rimettere la merce, sdoganata all'esportazione, al vettore designato dal compratore, nel luogo convenuto. Si presti attenzione al fatto che il luogo scelto per la consegna è determinante ai fini delle operazioni di caricamento e scaricamento della merce in detto luogo. Se la consegna viene effettuata nei locali del venditore, questi è responsabile del caricamento. Se la consegna viene effettuata in altro luogo, il venditore non è responsabile dello scaricamento.

Questo Incoterm può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

"Vettore" sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna, per contratto, ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.

Se il compratore designa, per ricevere la merce, una persona che non sia un vettore, si reputa che il venditore abbia adempiuto l'obbligazione di consegna quando la merce è stata rimessa a tale persona.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **compratore**, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Venditore: nessuna obbligazione (V. Introduzione, paragrafo 10). Comunque, se richiesto dal compratore o se è uso commerciale, e il compratore non abbia dato in tempo istruzioni contrarie, il venditore può stipulare il contratto di trasporto alle condizioni usuali, a rischio e spese del compratore. Il venditore, tuttavia, in entrambi i casi, può rifiutarsi di stipulare il contratto, però deve prontamente avvisarne il compratore.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione (V. Introduzione, paragrafo 10).

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

*Il **compratore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal luogo convenuto, salvo quando il contratto di trasporto è stipulato dal venditore in base a quanto disposto in A3-a).*

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione (V. Introduzione, paragrafo 10).

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore o scelta dal venditore in conformità di A3-a) nel luogo convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna.

La consegna si effettua:

a) qualora il luogo convenuto siano i locali del venditore, quando la merce è stata caricata sul mezzo di trasporto procurato o dal vettore designato dal compratore o da altra persona che agisca per conto di quest'ultimo;

b) qualora il luogo convenuto sia diverso da quello del punto a), quando la merce è messa a disposizione del vettore o di altra persona designata dal compratore, o scelta dal venditore in conformità di A3-a), non scaricata dal mezzo di trasporto del venditore.

Se non è stato concordato alcun punto specifico, e ve ne sia più di uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli conviene.

In mancanza di precise istruzioni del compratore, il venditore effettua la consegna della merce per il trasporto nella maniera appropriata al modo di trasporto e/o alla quantità e/o al tipo di merce.

B4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.*

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:*

- dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; oppure*
- dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di designare il vettore o altra persona in conformità di A4 o qualora il vettore, o altra persona nominata dal compratore, non prenda in consegna la merce alla data concordata, oppure qualora il compratore ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

B6 Ripartizione delle spese

*Il **compratore** deve sopportare:*

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*

- le spese addizionali causate sia dal fatto che egli ometta di designare il vettore o altra persona in conformità di A4 sia dal fatto che la parte designata dal compratore non prenda in consegna la merce nel tempo convenuto o dal fatto che il compratore ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;
- ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4. Se il vettore non prende in consegna la merce in conformità di A4 nel tempo concordato, il venditore deve darne notizia al compratore.

B7 Avviso al venditore

Il **compratore**, deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della parte designata in conformità di A4 e, quando sia necessario, specificare il modo di trasporto come pure la data o il periodo per la consegna della merce e il punto nel luogo convenuto per la consegna.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4.

Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di

trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale, un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce al vettore in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore sia nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione sia nello stipulare il contratto di trasporto in conformità di A3-a).*

*Il **compratore** deve fornire al venditore adeguate istruzioni nel caso in cui richieda a quest'ultimo di stipulare il contratto di trasporto in conformità di A3-a).*

FAS

FRANCO LUNGO BORDO (... porto di imbarco convenuto)

Nel "Franco Lungo Bordo" il venditore effettua la consegna col mettere la merce sottobordo della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.

Nel FAS lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

CIO' RAPPRESENTA UN'INVERSIONE RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI DEGLI INCOTERMS CHE PONEVANO LO SDOGANAMENTO A CARICO DEL COMPRATORE.

Tuttavia, se le parti desiderano che sia il compratore a provvedere allo sdoganamento della merce all'esportazione, esse devono chiarirlo inserendo un'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita (V. Introduzione, paragrafo 11).

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE **B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE**

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il **compratore**, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Venditore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

*Il **compratore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto.*

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce sottobordo della nave designata dal compratore nel punto di caricamento da questi indicato nel porto di imbarco convenuto, secondo le modalità d'uso nel porto, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:

- *dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; oppure*
- *dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;

- ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse e altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, sia dal fatto che egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata sottobordo della nave designata.

B7 Avviso al venditore

Il compratore deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il punto di caricamento e il tempo in cui deve essere effettuata la consegna.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4.

Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

FOB

FRANCO A BORDO

(... porto di imbarco convenuto)

Nel “Franco a Bordo” il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.

Nel FOB lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante per il passaggio dei rischi e delle spese, sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm FCA.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o

altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Venditore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il compratore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto.

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto di imbarco convenuto, secondo le modalità d'uso nel porto, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.*

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco convenuto.

B5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:*

- dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto; oppure*
- dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.*

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco convenuto;
- ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

B6 Ripartizione delle spese

*Il **compratore** deve sopportare:*

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto;
- le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, sia dal fatto che egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;
- ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4.

B7 Avviso al venditore

Il **compratore** deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il punto di caricamento e il tempo in cui deve essere effettuata la consegna.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4.

Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di

trasporto per vie navigabili interne, un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese del compratore, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o

trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

CFR

COSTO E NOLO

(... porto di destinazione convenuto)

Nel “Costo e Nolo” il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce - come pure le spese addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento - si trasferiscono dal venditore al compratore.

Nel CFR lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante, sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm CPT.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **compratore**, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario usuale, su nave di mare (o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del tipo normalmente utilizzato per il trasporto del genere di merce oggetto del contratto.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione convenuto.*

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco.

B5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco.*

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a), comprese le spese per il caricamento della merce a bordo;

- le spese di scaricamento al porto di sbarco convenuto quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3-a), deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *le spese per lo scaricamento e per l'uso di chiatte e i diritti di banchina, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni

altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

B7 Avviso al venditore

Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per l'imbarco della merce e/o il porto di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore, senza indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione convenuto.

Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datato entro il termine concordato per l'imbarco, deve permettere al compratore di ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione e, salvo che sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di vendere la merce mentre essa è in viaggio al successivo acquirente mediante il trasferimento del documento (polizza di carico negoziabile) o tramite notifica al vettore.

Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto sia rilasciato in più di un originale, il gioco completo di originali deve essere fornito al compratore.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.*

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal*

venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

CIF

COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO

(... porto di destinazione convenuto)

Nel “Costo, Assicurazione e Nolo” il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce - come pure le spese addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento - si trasferiscono dal venditore al compratore. Nel CIF il venditore deve inoltre fornire un'assicurazione marittima a favore del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto.

Pertanto il venditore stipula un contratto di assicurazione e paga il relativo premio. Il compratore presti attenzione al fatto che, secondo l'Incoterm CIF, il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima (V. Introduzione, paragrafo 9.3). Tuttavia, se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, egli dovrà o accordarsi al riguardo con il venditore oppure provvedere egli stesso all'integrazione della copertura assicurativa.

Nel CIF lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante, sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm CIP.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario usuale, su nave di mare (o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del tipo normalmente utilizzato per il trasporto del genere di merce oggetto del contratto.

b) Contratto di assicurazione

Il **venditore** deve ottenere a proprie spese un'assicurazione sulle merci, come previsto nel contratto - in termini tali da dare al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore - e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa.

L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accordo espresso, deve essere conforme alla copertura minima delle "Institute Cargo Clauses" (condizioni generali di assicurazione stabilite dall'Institute of London Underwriters) o clausole simili. La durata dell'assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito in B5 e B4. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere, se possibile, all'assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e sommosse civili. L'assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

Il **compratore** deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione convenuto.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco.

B5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco.*

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a), comprese le spese per il caricamento della merce a bordo;
- le spese di assicurazione derivanti da quanto disposto in A3-b);
- le spese di scaricamento al porto di sbarco convenuto quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del

costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3, deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *le spese per lo scaricamento e per l'uso di chiatte e i diritti di banchina, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

B7 Avviso al venditore

Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per l'imbarco della merce e/o il porto di

destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore, senza indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione convenuto.

Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datato entro il termine concordato per l'imbarco, deve permettere al compratore di ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione e, salvo che sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di vendere la merce mentre essa è in viaggio al successivo acquirente mediante il trasferimento del documento (polizza di carico negoziabile) o tramite notifica al vettore.

Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto sia rilasciato in più di un originale, il gioco completo di originali deve essere fornito al compratore.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di procurarsi un'assicurazione aggiuntiva.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

Il compratore deve fornire al venditore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

CPT

TRASPORTO PAGATO FINO A (... luogo di destinazione convenuto)

Nel "Trasporto pagato fino a..." il venditore effettua la consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato ma deve sostenere le spese necessarie perché la merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto. Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata.

"Vettore" sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.

Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce è stata consegnata al primo vettore.

Nel CPT lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE **B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE**

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente, ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, secondo l'itinerario usuale e con le modalità d'uso.

Se non è stato concordato alcun punto o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione

(V. Introduzione, paragrafo 10).

b) Contratto di assicurazione

Compratore: *nessuna obbligazione*

(V. Introduzione, paragrafo 10).

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce al vettore da lui designato in conformità di A3 o, se più sono i vettori, al primo vettore, per il trasporto al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel luogo di destinazione convenuto.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4. Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il prezzo del trasporto e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a) comprese le spese per il caricamento della merce e le spese di scaricamento nel luogo di destinazione che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3-a), deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *le spese per lo scaricamento, salvo che tali spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;*
- *tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

B7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per la spedizione della merce e/o il luogo di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore, se d'uso, il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) in base al contratto di trasporto in conformità di A3.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.*

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità nel paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

CIP

TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A

(... luogo di destinazione convenuto)

Nel "Trasporto e assicurazione pagati fino a..." il venditore effettua la consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato ma deve sopportare le spese necessarie perché la merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto. Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata. Nel CIP il venditore deve inoltre fornire una copertura assicurativa nei confronti del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto.

Pertanto, il venditore stipula un contratto di assicurazione e paga il relativo premio.

Il compratore presti attenzione al fatto che secondo l'Incoterm CIP, il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima (V. Introduzione, paragrafo 9.3). Tuttavia, se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, egli dovrà o accordarsi al riguardo con il venditore, oppure provvedere egli stesso all'integrazione della copertura assicurativa.

"Vettore" sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.

Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce è stata consegnata al primo vettore.

Nel CIP lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore.

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare, alle condizioni usuali, ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, secondo

l'itinerario normale e con le modalità usuali. Se non è stato concordato alcun punto o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Il **venditore** deve ottenere a proprie spese un'assicurazione sulle merci, come previsto nel contratto - in termini tali da dare al compratore o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore - e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa.

L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accordo espresso, deve essere conforme alla copertura minima delle "Institute Cargo Clauses" (condizioni generali di assicurazione stabilite dall'Institute of London Underwriters) o clausole simili. La durata dell'assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito in B5 e B4. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere, se possibile, all'assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e sommosse civili. L'assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

A4 Consegna

Il **venditore** deve consegnare la merce al vettore da lui designato in conformità di A3 o, se più sono i vettori, al primo vettore, per il trasporto al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel luogo di destinazione convenuto.*

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.*

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il prezzo del trasporto e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a) comprese le spese per il caricamento della merce e le spese di scaricamento nel luogo di destinazione

convenuto che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;

- le spese di assicurazione derivanti da quanto disposto in A3-b);

- ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;

- tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;

- le spese per lo scaricamento, salvo che tali spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;

- tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;

- ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che tali spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

B7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per la spedizione della merce e/o il luogo di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore, se d'uso, il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale), in base al contratto di trasporto in conformità di A3.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.*

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura,

conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di procurarsi un'assicurazione aggiuntiva.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

*Il **compratore** deve fornire al venditore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.*

DAF

RESO FRONTIERA

(... luogo convenuto)

Nel "Reso frontiera" il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, sdoganata all'esportazione, ma non sdoganata all'importazione - non scaricata dal mezzo che ve l'ha trasportata - nel luogo e nel punto convenuto alla frontiera, ma prima della frontiera doganale del paese confinante. La parola "frontiera" può essere utilizzata per indicare qualsiasi frontiera, compresa quella del paese di esportazione. Per questo motivo è importante definire in modo preciso nel DAF la frontiera in questione, specificando sempre il punto ed il luogo della consegna.

Tuttavia, se le parti desiderano che il venditore provveda allo scaricamento della merce dal mezzo con cui è stata trasportata alla frontiera e se ne assuma i rischi e le spese, esse devono chiarirlo inserendo un'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita (V. Introduzione, paragrafo 11).

Questo Incoterm può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto quando la merce deve essere consegnata ad una frontiera. Quando la merce deve essere presa in consegna nel porto di destinazione, a bordo di una nave o sulla banchina, sarebbe più appropriato utilizzare nel primo caso il DES, nel secondo il DEQ.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altro documento necessario per mettere la merce a disposizione del compratore ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce al luogo di consegna convenuto alla frontiera e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali, necessarie per l'importazione della merce e per il suo trasporto ulteriore.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

i) Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di consegna alla frontiera. Se non è stato concordato alcun punto nel luogo di consegna convenuto alla frontiera o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di consegna convenuto, che più gli conviene.

ii) Il **venditore**, su richiesta del compratore, può accettare di stipulare un contratto secondo le condizioni usuali ed a rischio e spese del compratore, per la continuazione del trasporto della merce oltre il luogo convenuto alla frontiera e fino alla destinazione finale nel paese d'importazione designata dal compratore. Il venditore può rifiutarsi di stipulare un tale contratto e, in tal caso, deve avvisarne prontamente il compratore.

b) Contratto di assicurazione
Venditore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto
Compratore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

b) Contratto di assicurazione
Compratore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

A4 Consegna

Il **venditore** deve mettere a disposizione del compratore la merce - non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata - nel luogo di consegna convenuto alla frontiera, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.*

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.*

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di

danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4.

B6 Ripartizione delle spese

Il **compratore** deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4, comprese le spese di scaricamento, ove necessario, per prendere in consegna la merce dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo convenuto di consegna alla frontiera;*
- *tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata consegnata in conformità di A4, ovvero non avvisi il compratore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo trasporto ulteriore.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita al luogo convenuto alla frontiera e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

B7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

i) Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore il documento di trasporto usuale o altra prova della consegna della merce nel luogo convenuto alla frontiera in conformità di A3-a-i).

ii) Il **venditore**, qualora le parti si accordino per un trasporto che continui oltre la frontiera, in conformità di A3-a-ii), deve fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, un documento di trasporto diretto del tipo usualmente ottenibile nel paese di spedizione che consenta il trasporto della merce alle condizioni usuali dal punto di partenza in quel paese al luogo di destinazione finale nel paese di importazione, designato dal compratore.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare il documento di trasporto e/o altra prova della consegna in conformità di A8.*

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce oggetto del contratto alla frontiera e per il trasporto successivo (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità nel paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e, se necessario, per il suo transito attraverso un altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal*

venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

Il compratore, se necessario, in conformità di A3-a)-ii), deve fornire al venditore, su richiesta di questo ed a proprio rischio e spese, l'autorizzazione di carattere valutario, permessi, altri documenti o loro copie conformi o l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese di importazione, allo scopo di ottenere il documento di trasporto diretto od ogni altro documento menzionato in A8-ii).

DES

RESO EX SHIP

(... porto di destinazione convenuto)

Nell' "Ex Ship" il venditore effettua la consegna col mettere la merce, non sdoganata all'importazione, a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto, prima dello scaricamento. Se le parti desiderano che il venditore sopporti le spese e i rischi dello scaricamento delle merci sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm DEQ.

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente quando la merce deve essere consegnata sulla nave nel porto di destinazione, dopo un trasporto marittimo o per vie navigabili interne o un trasporto multimodale.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le

formalità doganali, necessarie per l'esportazione della merce, e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce fino al punto concordato nel porto di destinazione convenuto. Se non è stato concordato alcun punto o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel porto di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

A4 Consegna

Il **venditore** deve mettere la merce a disposizione del compratore a bordo della nave nel punto di scaricamento come indicato in A3-a) nel porto di destinazione convenuto, alla data

o nel periodo concordato, in modo tale da permettere il suo prelevamento con i mezzi di scaricamento adatti al tipo di merce.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4.

B6 Ripartizione delle spese

Il compratore deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4, comprese le spese di scaricamento necessarie per prendere in consegna la merce dalla nave;*
- *tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione in conformità di A4, ovvero non avvisi il compratore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto; e*
- *ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare con sufficiente anticipo il compratore circa la stimata data di arrivo della nave designata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

B7 Avviso al venditore

Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel porto di destinazione convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo

non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per ritirare la merce dal vettore al porto di destinazione.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato in conformità di A8.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio consegnare quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o

trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

DEQ

RESO BANCHINA

(... porto di destinazione convenuto)

Nel “Reso banchina” il venditore effettua la consegna col mettere la merce, non sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore sulla banchina nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi inerenti al trasporto della merce fino al porto di destinazione e al relativo scaricamento sulla banchina (molo). Nel DEQ lo sdoganamento della merce all’importazione e il pagamento delle formalità, diritti, tasse e altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione sono a carico del compratore.

CIO’ RAPPRESENTA UN’INVERSIONE RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI DEGLI INCOTERMS CHE PONEVANO LO SDOGANAMENTO A CARICO DEL VENDITORE.

Se le parti desiderano includere nelle obbligazioni del venditore tutte o parte delle spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita (V. Introduzione, paragrafo 11).

Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente quando la merce deve essere consegnata, scaricata dalla nave, sulla banchina nel porto di destinazione dopo un trasporto marittimo o per vie navigabili interne o un trasporto multimodale. Tuttavia, se le parti desiderano includere nelle obbligazioni del venditore i rischi e le spese per la movimentazione della merce dalla banchina (molo) ad un altro luogo (magazzino, terminal, stazioni di trasporto, ecc.) all’interno o all’esterno del porto, sarebbe più appropriato utilizzare gli Incoterms DDU o DDP.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce fino alla banchina (molo) concordata nel porto di destinazione convenuto. Se non è stata concordata alcuna banchina (molo) specifica o se essa non è determinata dagli usi, il venditore può scegliere la banchina (molo), nel porto di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione
Venditore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto
Compratore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

b) Contratto di assicurazione
Compratore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

A4 Consegna

Il **venditore** deve mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina (molo) come indicato in A3-a) alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

*Il **compratore** deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.*

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.*

*Il **compratore**, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del*

periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata sulla banchina (molo) in conformità di A4;
- ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4.

B6 Ripartizione delle spese

Il **compratore** deve sopportare:

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4, comprese le spese di movimentazione della merce nel porto per un trasporto ulteriore o per il deposito nel magazzino o terminal;*
- *tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione in conformità di A4, oppure di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;*
- *ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo trasporto ulteriore.*

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare con sufficiente anticipo il compratore circa la stimata data di arrivo della nave designata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

B7 Avviso al venditore

Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel porto di destinazione convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere la merce e rimuoverla dalla banchina (molo).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato in conformità di A8.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura,

conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità nel paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

DDU**RESO NON SDOGANATO**

(... luogo di destinazione convenuto)

Nel “Reso non sdoganato” il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, non sdoganata all’importazione e non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, ad eccezione di tutte le “incombenze doganali”, (espressione che include le spese e i rischi per l’espletamento delle formalità doganali, il pagamento di dazi, tasse e altri oneri) da sostenere, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), per l’importazione nel paese di destinazione. Tali “incombenze doganali” sono a carico del compratore; fanno carico a quest’ultimo anche le spese e i rischi causati dal fatto che egli ometta di sdoganare la merce all’importazione in tempo.

Tuttavia, se le parti desiderano che sia il venditore ad espletare le formalità doganali all’importazione e sopportarne le spese e i rischi, e/o sopportare le spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita (V. Introduzione, paragrafo 11).

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto; però, se la consegna deve essere effettuata nel porto di destinazione a bordo della nave o sulla banchina (molo), sarebbe più appropriato utilizzare, nel primo caso il DES e nel secondo il DEQ.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE***B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE*****A1 Fornitura della merce in conformità del contratto**

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico

equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce nel luogo di destinazione. Se non è stato concordato alcun punto specifico o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione

(V. Introduzione, paragrafo 10).

b) Contratto di assicurazione

Compratore: *nessuna obbligazione*

(V. Introduzione, paragrafo 10).

A4 Consegna

Il **venditore** deve mettere a disposizione del compratore, o di altra persona da lui designata, la merce non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.

Il compratore, qualora non adempia le sue obbligazioni in conformità di B2, deve sopportare tutti i rischi addizionali di perdita o di danni alla merce.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di danno o di perdita alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i dazi, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese, per poterla consegnare in conformità di A4.

B6 Ripartizione delle spese

Il **compratore** deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;
- tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di adempiere le sue obbligazioni in conformità di B2, oppure di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;
- ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), le spese per l'espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione.

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

B7 Avviso al venditore

Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della

merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce in conformità di A4/B4.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato, in conformità di A8.*

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.*

DDP

RESO SDOGANATO

(... luogo di destinazione convenuto)

Nel "Reso sdoganato" il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, sdoganata all'importazione e non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare le spese e i rischi relativi al trasporto della merce in detto luogo, comprese, tutte le "incombenze doganali" (espressione che include le spese e i rischi per l'espletamento delle formalità doganali, il pagamento di dazi, tasse e altri oneri) da sostenere, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), per l'importazione nel paese di destinazione.

Mentre con l'Incoterm EXW il venditore assume il livello minimo di obbligazioni, con il DDP egli le assume al livello massimo.

Questo Incoterm non dovrebbe essere utilizzato se il venditore non può ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione.

Tuttavia, se le parti desiderano escludere dalle obbligazioni del venditore alcune delle spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione (come, ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto-IVA), esse devono chiarirlo inserendo un'esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita (V. Introduzione, paragrafo 11).

Se le parti desiderano che sia il compratore a sopportare le spese e i rischi cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione, sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm DDU.

Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto; però, se la consegna deve essere effettuata nel porto di destinazione a bordo della nave o sulla banchina (molo),

sarebbe più appropriato utilizzare, nel primo caso il DES e nel secondo il DEQ.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il **venditore** deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

*Il **compratore** deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.*

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il **venditore**, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve ottenere, a proprio rischio e spese, le licenze di esportazione e di importazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce, per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese e per la sua importazione.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

*Il **compratore**, ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), deve fornire al venditore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l'importazione della merce.*

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Il **venditore** deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce al luogo di destinazione convenuto. Se non è stato concordato alcun punto specifico o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.

b) Contratto di assicurazione

Venditore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione
(V. Introduzione, paragrafo 10).

A4 Consegna

Il **venditore** deve mettere a disposizione del compratore o di altra persona da lui designata, la merce non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.

B5 Trasferimento dei rischi

*Il **compratore** deve sopportare tutti i rischi di perdita e di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.*

Il compratore, qualora non adempia le sue obbligazioni in conformità di B2, deve sopportare tutti i rischi addizionali di perdita o di danni alla merce.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di danno e di perdita alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese

Il **venditore**, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- ove occorra (V. Introduzione, paragrafo 14), tutte le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione e dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese, per poterla consegnare in conformità di A4.

B6 Ripartizione delle spese

*Il **compratore** deve sopportare:*

- *tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;*
- *tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di adempiere le sue obbligazioni in conformità di B2, oppure di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente*

idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A7 Avviso al compratore

Il **venditore** deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce.

B7 Avviso al venditore

*Il **compratore**, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.*

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il **venditore** deve fornire a proprie spese al compratore l'ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce in conformità di A4/B4.

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

*Il **compratore** deve accettare l'ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato, in conformità di A8.*

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il **venditore** deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

*Il **compratore** deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.*

A10 Altre obbligazioni

Il **venditore** deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in B10 e rimborsare quelli sopportati dal compratore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

*Il **compratore** deve prestare al venditore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti emessi o trasmessi nel paese d'importazione di cui il venditore possa aver bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore.*

Appendice 9

TAVOLE DI RAGGUAGLIO DEI PESI E DELLE MISURE GIA' IN USO NELLA PROVINCIA DI SONDRIO

MISURE DI LUNGHEZZA

COMUNI	Misure locali		Misure metriche	
	Denominazione	Valore in misure metriche	Denominazione	Valore in misure locali
		Metri	Metro	Braccia
Mandamento di Sondrio	Braccio da panno	0,671714	id.	1,488730
	Braccio da seta	0,530554	id.	1,884823
	Braccio da legname	0,507486	id.	1,970497
Mandamento di Bormio	Braccio lungo	0,681698	id.	1,466926
	Braccio corto	0,545358	id.	1,833656
Mandamento di Chiavenna	Braccio da panno	0,670853	id.	1,490640
	Braccio da seta	0,526422	id.	1,899615
Mandamenti di Morbegno e Traona	Braccio da panno	0,677567	id.	1,475870
	Braccio da seta	0,532276	id.	1,878726
	Braccio da legname	0,507486	id.	1,970497
Mandamento di Ponte	Braccio lungo	0,679632	id.	1,471384
	Braccio corto	0,527456	id.	1,895896
	Braccio di Milano	0,594936	id.	1,680852
Mandamento di Tirano	Braccio da panno	0,676000	id.	1,479290
	Braccio da seta	0,530554	id.	1,884823
Mandamenti di Sondrio, Morbegno, Ponte, Tirano, Traona	Trabucco di Valtellina	2,677214	id.	Trabucchi 0,373523
Mandamento di Bormio	Pertica	4,849774	id.	Pertiche 0,206195
Mandamento di Chiavenna	Passo	1,054394	id.	Passi 0,948412
	Staggia	3,158534	id.	Stagge 0,316603

Tutti i bracci si dividono rispettivamente in 12 Once.
 Il Trabucco di Valtellina si divide in 6 Piedi, il Piede in 12 Once.
 La Pertica di Bormio si divide in 10 Piedi, il Piede in 10 Once.
 La Staggia di Chiavenna si divide in 6 Braccia.

MISURE DI SUPERFICIE

COMUNI	Misure locali		Misure metriche	
	Denominazione	Valore in misure metriche	Denominazione	Valore in misure locali
Mandamenti di Sondrio, Morbegno, Ponte, Tirano, Traona	Pertica	Are 6,880776	Ettara	Pertiche 14,533245
Sondrio	Pertica	6,286000	Ara	0,159084
Mandamento di Bormio	Pradaro	Ettara 0,235203	Ettara	Pradari 4,251645
Mandamento di Chiavenna	Pertica	Are 6,670481	id.	Pertiche 14,991424
	Staggia quadrata	Mt. quadrati 9,976336	Metro q.	Stagge quadr. 0,100237

Le due pertiche di Sondrio, cioè quella di Valtellina e quella speciale di Sondrio, questa introdotta dal geometra Milesi nel 1787, si dividono rispettivamente in 24 Tavole, la Tavola in 12 Piedi, il Piede in 12 Once, l'Oncia in 12 Punti, il Punto in 12 Atomi.

Il Pradaro di Bormio si divide in 10 Staia, lo Staio in 10 Tavole, la Tavola in 100 Piedi quadrati.

La Pertica di Chiavenna si divide in 24 Tavole, la Tavola in 25 Passi quadrati. La Pertica si divide pure in Stagge quadrate 66 2/3.

MISURE DI VOLUME

COMUNI	Misure locali		Misure metriche	
	Denominazione	Valore in misure metriche	Denominazione	Valore in misure locali
Tutti i Comuni del Circondario	Braccio cubo	Metri cubi 0,210577	Metro cubo	Braccia cube 4,748848

Il Braccio cubo si divide in 12 Once, l'Oncia in 12 Punti, il Punto in 12 Atomi.
– 16 Braccia cube fanno il Carro da legna.

MISURE DI CAPACITA' PER LIQUIDI

COMUNI	Misure locali		Misure metriche	
	Denominazione	Valore in misure metriche	Denominazione	Valore in misure locali
		Ettolitri	Ettolitro	Some
Sondrio, Caspoggio, Chiesa, Faedo, Lanzada, Poggiridenti, Spriana, Torre	Soma	1,305610	Id.	0,765925
Albosaggia	Soma	1,32	id.	0,757576
Berbenno	Soma	1,2904	id.	0,774954
Caiolo	Soma	1,3440	id.	0,744048
Castione	Soma	1,2680	id.	0,788636
Cedrasco	Soma	1,2960	id.	0,771605
Colorina	Soma	1,210	id.	0,826446
Fusine	Soma	1,3920	id.	0,718391
Montagna	Soma	1,2320	id.	0,811688
Postalesio	Soma	1,2760	id.	0,783699
Mandamento di Bormio	Soma	1,265219	id.	0,790377
				Brente
Mandamento di Chiavenna	Brenta	1,090786	id.	0,916770
Mandamento di Morbegno	Brenta	0,999305	id.	1,000696
				Some
Ponte, Piateda	Soma	1,2520	id.	0,798722
Castello dell'Acqua, Chiuro, Tresivio	Soma	1,20	id.	0,833333
Tirano, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo, Sernio, Sondalo, Tovo, Vervio, Villa di Tirano	Brenta	1,029308	id.	Brente 0,971526
Teglio	Soma	1,3280	id.	Some 0,753012

(segue)

Appendice 9

La Soma di Sondrio si divide in 8 Staia. lo Staio in 15 Boccali.

Le Some di Albosaggia e di Postalesio si dividono rispettivamente in 8 Staia, e lo Staio in Boccali 14 1/2.

Le Some di Berbenno, Caiolo, Fusine, si dividono in 8 Staia, lo Staio in 12 Boccali.

Le Some di Castione, Cedrasco, Montagna, Ponte, si dividono in 8 Staia, lo Staio in 14 Boccali.

La Soma di Colorina si divide in 8 Staia, lo Staio in Boccali 12 1/2.

La Soma di Bormio si divide in 84 Pinte, la Pinta in 2 Boccali.

La Brenta di Chiavenna si divide in 6 Staia, lo Staio in 16 Boccali.

La Brenta di Morbegno si divide in 6 Staia, lo Staio in 16 Boccali.

La Brenta di Tirano si divide in 6 Staia, lo Staio in 15 Boccali.

Otto Staia fanno la Soma. Mezza Soma costituisce la Levata.

La Soma di Teglio si divide in 9 Staia, lo Staio in 16 Boccali.

MISURE DI CAPACITA' PER GLI ARIDI

COMUNI	Misure locali		Misure metriche	
	Denominazione	Valore in misure metriche	Denominazione	Valore in misure locali
		Ettolitri	Ettolitro	Some
Sondrio, Caspoggio, Chiesa, Cedrasco, Faedo, Lanzada, Poggiridenti, Spriana, Torre	Soma	1,462343	id.	0,683834
Albosaggia	Soma	1,4720	id.	0,679348
Berbenno, Castione, Postalesio	Soma	1,56	id.	0,641026
Caiolo, Fusine	Soma	1,4560	id.	0,686813
Colorina	Soma	1,3520	id.	0,739645
Montagna	Soma	1,4880	id.	0,672043
Mandamenti di Morbegno, Traona	Moggio	1,405092	id.	Moggia 0,711697
Mandamento di Bormio	Soma	2,107638	id.	Some 0,474465
Mandamento di Ponte	Staiò	0,119751	id.	Staiò 8,350642
Mandamento di Chiavenna	Soma	1,4840	id.	Some 0,673854
	Staiò milanese	0,182793	id.	Staiò 5,470673
	Soma pel riso	1,827930	id.	Some 0,547067
	Soma pel frumento	1,919327	id.	Some 0,521016
	Soma per segale e granoturco	2,010723	id.	Some 0,497334
	Moggio da carbone	2,251033	id.	Moggia 0,444240

(segue)

COMUNI	Misure locali		Misure metriche	
	Denominazione	Valore in misure metriche	Denominazione	Valore in misure locali
		Ettolitri	Ettolitro	Some
Tirano, Bianzone, Sernio e Villa di Tirano	Soma	1,593750	id.	0,627451
Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo, Sondalo, Tovo, Vervio	Soma	1,68	id.	0,595238
Teglio	Soma	1,50	id.	0,666667

Le Some di Sondrio, Albosaggia, Caiolo, Colorina, Montagna, si dividono rispettivamente in 8 Quartari, il Quartaro in 2 Staia, lo Staio in 2 Emine, l'Emina in 4 Quartine.

Il Moggio di Morbegno si divide in 8 Staia, lo Staio in 2 Mezze Staia, il Mezzo Staio in 8 Quartine. Il Mezzo Staio si divide pure in 2 Quarti, ed il Quarto in 4 Quartine.

La Soma di Morbegno è di 12 Staia.

Lo Staio di Bormio si divide in 4 Minali.

Lo Staio milanese usato in Chiavenna si divide in 4 Quartari, il Quartaro in 4 Quartine.

La Soma per riso di Chiavenna dividersi in 10 Staia. La Soma pel frumento è di Staia 10 1/2. La Soma per la segale è di Staia 11.

La Soma di Ponte si divide in 16 Staia, lo Staio in 2 Metà, la Metà in 2 Quarti.

La Soma di Tirano si divide in 24 Staia, lo Staio in 4 Quartine.

La Soma di Grosio si divide in 28 Staia, lo Staio in 2 Metà.

La Soma di Teglio si divide in 24 Staia, lo Staio in 2 Metà.

PESI

COMUNI	Misure locali		Misure metriche	
	Denominazione	Valore in misure metriche	Denominazione	Valore in misure locali
		Chilogrammi	Chilogrammi	Libbra
Mandamenti di Sondrio e di Ponte	Libbra di Once 30	0,797882	id.	1,253318
Mandamento di Bormio	Libbra di Once 12	0,309222	id.	3,233923
	Libbra di Once 32	0,876129	id.	1,141384
Mandamento di Chiavenna	Libbra di Once 12	0,310056	id.	3,225220
	Libbra di Once 32	0,843790	id.	1,185130
Mandamenti di Morbegno e di Traona	Libbra di Once 12	0,321349	id.	3,111878
	Libbra di Once 32	0,803373	id.	1,244751
Mandamento di Tirano, eccetto il Comune di Teglio	Libbra di Once 12	0,309000	id.	3,236246
	Libbra di Once 32	0,823359	id.	1,213064
Teglio	Libbra di Once 32	0,852800	id.	1,172608

Dieci Libbre grosse fanno un Peso.

Per gli usi farmaceutici si adoperava la Libbra milanese di Grammi 326,793 e la Libbra medica di Vienna di Grammi 420,008.

I gioiellieri usavano il Marco di Zecca da otto Once, eguali a Grammi 234,997.

INDICI

DIZIONARIO DI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE
AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO Pag. 285

INDICE ALFABETICO – ANALITICO DELLE ATTIVITA’
E DELLE MERCI OGGETTO DI USI Pag. 287

INDICE DELLE MATERIE Pag. 289

**DIZIONARIO DI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE AVENTI
SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO**

A

- A corpo Art. 43
- A peso Art. 43
- A fuoco e fiamma Art. 12
- Alla cavezza Art. 12
- Alla corda Art. 12

B

- Bordonali Art. 48

C

- Cortame Art. 48

F

- Fuori dalla stalla non rispondo niente Art. 12

I

- Il vitello è da latte fino a tre mesi Art. 15
- I vitelli maschi e femmine, i torelli, le manzette,
le manze non preganti sono bestiame da allevamento. Art. 15

L

- Legni Art. 42
- Le manze preganti e le vacche sono bestiame
da latte Art. 15
- Listelli Art. 48

M

- Mezzi morali Art. 48
- Morali Art. 48

S

- Smezzole Art. 48
- Sottomisure Art. 48

Indici

T

- Tavolame Art. 48
- Tondoni Art. 42
- Travi Art. 48

U

- Uso Trieste Art. 48

V

- Vendo alla riga Art. 12
- Vendo l'animale sano, giusto e da galantuomo Art. 12
- Visto e piaciuto Art. 46

**INDICE ALFABETICO – ANALITICO
DELLE ATTIVITA' E DELLE MERCI OGGETTO DI USI**

A

- Alberghi Art. 51
- Alpeggio Artt. 6 - 7

B

- Bovini da allevamento Artt. 15 - 27
- Bovini da monta Artt. 28 - 31
- Bovini da vita Artt. 9 - 14

C

- Caprini Art. 38
- Credito Art. 50

D

- Derivati del latte Artt. 44 - 46

E

- Equini Artt. 32 - 35

F

- Fondi rustici (affitto) Artt. 6 - 7
- Formaggio Artt. 44 - 46

I

- Immobili (locazione) Artt. 4 - 5

L

- Lapidari (materiali) Art. 43
- Legna da ardere Art. 41
- Legname grezzo Art. 42
- Legno comune Art. 48

M

- Materiali da costruzione Art. 49

Indici

O

- Ovini Art. 38

S

- Suini Artt. 36 - 37

U

- Uve Art. 39

V

- Vini Art. 47

INDICE DELLE MATERIE

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE	
Mediazioni in genere	Pag. 9

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI NELL'ESERCIZIO	
DELL'AGRICOLTURA (*)	Pag. 11

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI	
- Locazione	Pag. 12

TITOLO IV

COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI	
RUSTICI	
Cap. 1°- Compravendita di fondi rustici (*)	Pag. 13
Cap. 2°- Affitto di fondi rustici – Usi vigenti per	
l'alpeggio	Pag. 13
Cap. 3°- Conduzione a mezzadria (*)	Pag. 14
Cap. 4°- Conduzione a colonia parziaria	
o in compartecipazione (*).....	Pag. 14
Cap. 5°- Conduzione a colonia migliorativa	Pag. 14
Cap. 6°- Conduzione in enfiteusi (*)	Pag. 15
Cap. 7°- Altre forme di conduzione (*)	Pag. 15

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Cap. 1° - Prodotti della zootecnia	
- Paragrafo I° - Norme generali	
Bovini da vita, da latte e da macello	Pag. 16
- Paragrafo II° - Bovini da latte e da allevamento	Pag. 18
- Paragrafo III° - Bovini da monta	Pag. 21

(*) Non sono stati accertati usi

Indici

- Paragrafo IV° - Equini	Pag. 22
- Paragrafo V° - Suini	Pag. 23
- Paragrafo VI - Ovini e caprini	Pag. 23
Cap. 2° - Prodotti dell'agricoltura	
- Uve	Pag. 24
Cap. 3° - Prodotti della silvicoltura	
- Legna da ardere	Pag. 26
- Legname grezzo	Pag. 27
Cap. 4° - Prodotti della caccia e della pesca (*)	Pag. 29
Cap. 5° -Prodotti delle industri estrattive:	
- Minerali metalliferi (rame, ferro, alluminio, ecc.) (*) ...	Pag. 29
- Minerali non metalliferi (zolfo, carbon fossile, alabastro, sal marino,salgemma, ecc.)	Pag. 29
- Materiali lapidei	Pag. 29
Cap. 6° - Prodotti delle industrie alimentari	
- Formaggio	Pag. 31
- Vini	Pag. 33
Cap. 7° - Prodotti dell'industria del tabacco (*)	Pag. 33
Cap. 8° - Prodotti dell'industria delle pelli (*)	Pag. 34
Cap. 9° - Prodotti delle industrie tessili (*)	Pag. 34
Cap. 10° - Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento (*)	Pag. 34
Cap. 11° - Prodotti delle industrie del legno	
- Legno comune	Pag. 34
- Compensati (*)	Pag. 35

(*) Non sono stati accertati usi

- Mobili e infissi (*)	Pag. 35
- Carri da strada (*)	Pag. 35
- Lavori in sughero (*)	Pag. 35
Cap. 12° - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche (*)	Pag. 36
Cap. 13° - Prodotti delle industrie metallurgiche (*)	Pag. 36
Cap. 14° - Prodotti delle industrie meccaniche (*)	Pag. 36
Cap. 15°- Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi	
- Perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche (*).....	Pag. 36
- Marmo, pietre ed alabastro lavorato (*)	Pag. 36
- Calce, cementi e gesso (*)	Pag. 36
- Materiali da costruzione	Pag. 37
- Porcellane, maioliche e terraglia (*)	Pag. 38
- Lavori di vetro e cristallo (*)	Pag. 38
Cap. 16° - Prodotti delle industrie chimiche (*)	Pag. 38
Cap. 17° - Prodotti delle industrie della gomma elastica (*)	Pag. 38
Cap. 18°- Prodotti delle industrie varie (*)	Pag. 38
TITOLO VI	
CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI	
Cap. 1° - Usi bancari	Pag. 39
Cap. 2° - Usi delle assicurazioni (*)	Pag. 43
Cap. 3°- Usi delle borse valori (*)	Pag. 43

(*) Non sono stati accertati usi

TITOLO VII

ALTRI USI

Cap. 1° Prestazioni varie d'opera e di servizi

- Usi nel settore alberghiero Pag. 44
- Usi nel settore tintolavanderie (*) Pag. 45

Cap. 2°- Usi marittimi (*) Pag. 45

Cap. 3°- Usi nei trasporti terrestri (*) Pag. 45

Cap. 4°- Usi nei trasporti aerei (*) Pag. 45

Cap. 5°- Usi nella cinematografia (*) Pag. 46

APPENDICI

APPENDICI Pag. 47

Appendice 1

TARIFFE CONSUETUDINARIE DELLE MEDIAZIONI

IN PROVINCIA DI SONDRIO Pag. 51

Appendice 2

TABELLA ONERI ACCESSORI

RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE . Pag. 53

Appendice 3

REGOLE E COMPORTAMENTI DA OSSERVARE

DURANTE IL SOGGIORNO NEGLI ALBERGHI Pag. 59

Appendice 4

CONDIZIONI GENERALI DI PRESTAZIONE

DEL SERVIZIO DI TINTOLAVANDERIA..... Pag. 63

Appendice 5

NORME ED USI UNIFORMI

RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI

(NUU 500) Pag. 69

(*) Non sono stati accertati usi

Appendice 6
NUUe - SUPPLEMENTO ALLE NUU 500
PER LA PRESENTAZIONE ELETTRONICA Pag. 121

Appendice 7
NORME UNIFORMI DELLA CCI
(CAMERA COMMERCIO INTERNAZIONALE)
RELATIVE AGLI INCASSI
(NUI 522)..... Pag. 131

Appendice 8
INCOTERMS 2000 - REGOLE UFFICIALI CCI
(CAMERA COMMERCIO INTERNAZIONALE)
PER L'INTERPRETAZIONE DEI TERMINI
COMMERCIALI Pag. 153

Appendice 9
TAVOLE DI RAGGUAGLIO DEI PESI E DELLE
MISURE GIA' IN USO NELLA PROVINCIA DI
SONDRIO..... Pag. 273

INDICI

INDICI Pag. 281

DIZIONARIO DI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE
AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO..... Pag. 285

INDICE ALFABETICO – ANALITICO DELLE ATTIVITA'
E DELLE MERCI OGGETTO DI USI..... Pag. 287

INDICE DELLE MATERIE Pag. 289